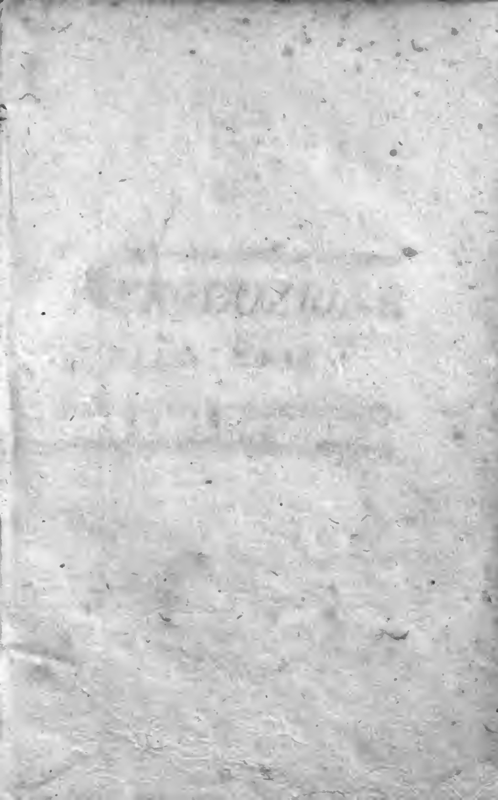






INTRODUZIONE

FILOSOFICA

A' DIRITTI NATURALE E PUBBLICO:

INTRODUZIONE
FILOSOFICA
A' DIRITTI NATURALE E PUBBLICO
DI
COSTANTINO
DELLA MARRA

DEDICATA
A SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR MARCHESE
D. BERNARDO TANUCCI.





IN NAPOLI M. DCC. LXXIII.
PRESSO I FRATELLI RAIMONDI
Con pubblica autorità.

Fallitur , egregio quisquis sub Principe credit
Servitium ; numquam libertas gratior extat ,
Quam sub Rege pio . . . .

Claudian. lib. 3. de Laudib. Stiliconis ver. 133. , & seqq.

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR MARCHESE

D. BERNARDO TANUCCI

CAVALIERE DELL' INSIGNE REAL ORDINE DI S. GENNARO, CONSIGLIERE E PRIMO SEGRETARIO DI STATO DELLA MAESTA' DEL RE DELLE DUE SICILIE, DEL RIPARTIMENTO DI STATO, DEGLI AFFARI ESTERI, CASA REALE, SITI REALI, SUO GENTILUOMO DI CAMERA, E SOPRAINTENDENTE GENERALE DELLE POSTE.



E per proccurarmi la voſtra ſublime protezione rammentar voleſſi, Eccellenza, nel preſentarvi queſta mia operetta o la numeroſa ſerie delle inclite azioni Voſtre, o i luminoſi parti

della vostra penna, o la ben folta schiera di quelle tante Virtù, che vi adornano; temerei di offendere il vero, o d'insultare la moderazione dell' animo nobile di V. E.. Gli Uomini da Dio formati per esempio, e per modello delle ottime cose sono tanto più alieni dal ricercar la lode, quanto più sono per via di fatti egregi sovranamente impegnati a meritarla. E' per altro il Vostro glorioso Nome da per se solo bastante a formare il più espressivo Elogio di Voi stesso. Niuno sa discernere, o Signore, per li tanti, ed infiniti atti di umanità, di grandezza, di giustizia, e di pietà, che tutto giorno ne mostrate a dovizia, se in Voi la penetrazione superi la stabilità, o questa superi quella nel maraviglioso modo di pensare: se negl'incliti Vostri costumi prevalga il contegno, necessario all'autorità del Ministerio, o l'umanità libera, e sciolta nel tratto: se la profondità del sapere nel

disegnar le imprese, o la prudenza nel menarle ad effetto, ed eseguirle: se la grandezza nel genio, o la piacevolezza nell'indole: e se il piacer nel giovare, o la bontà nel prodigamente esaudire. Ciascuno distingue, confessa, ammira, e loda due maravigliosi caratteri, che con sopraffina tempera in Voi risplendono uniti. Uno, che vi rende l'Uomo amico dell'Uomo: e l'altro, che vi costituisce il più saggio, il più giusto, il più equo tra' Viventi. Or essendo quest' Opera giustamente indiritta a dimostrare la rettitudine dell' Uomo nato al dominio, alla grandezza, alla legislazione; ed a dipignere insieme l' Uomo dell' Uomo amico, il vero Suddito, l'utile, e l'onesto Cittadino; ben si conveniva, Eccellenza, ch' io di Voi mi valessi, e delle Vostre inclite geste per disegno, e per modello dell'Opera; imitando a questo modo i saggi Dipintori, i quali nel voler disegnare una qualche imma-

gine si servono della Natura, ch'è l'opera più sicura, e più perfetta, onde ritraerne i delineamenti: ben si conveniva consegrarla a Voi, o Signore, perchè avendo me protetto nel Real Collegio Ancarano di Bologna, ove per lo spazio di sei anni al favor delle Vostre provvidenze fui educato al sapere, giusto è, che proteggiate ancora il frutto di tali fatighe. Il dono è umile, che vi presento, su del quale vi supplico a chinare i Vostri benefichi sguardi, ed a riguardarlo come le primizie di un talento, il quale per isterile che sia, può secondato dalle Vostre beneficenze nuovo, e meno ingrato frutto produrre; e di accordarmi perciò l'onore di essere con profondo rispetto
Di V. E.

Napoli 21. Ottobre 1772.

Umiliss. Devotiss., ed Obbligatiss. Serv. vero
Costantino della Marra.

AVVERTIMENTO.

Questa informe Operetta, ch' oggi commetto alla pubblica avvedutezza, non è, che una raccolta di quelle tante idee, che riandando i varj diritti, e conferendone soventi fiate cogli Amici, si sviluppparono tratto tratto dall' animo mio, e religiosa cura ebbi a trascriverle. Eccole poste alla meglio insieme, e con ordine tale, giusta il mio credere, che servir potessero di strada al Pubblico Diritto: ed ecco altresì, perchè ella in fronte porti il semplice titolo d' INTRODUZIONE. *Ch' io imprenda a dettar leggi* ex Cathedra? *Oibò, non è mio intendimento. Troppo ho rispetto per le menti degli Uomini di quel divino lume dotate, che* Ragione *si appella; sicchè anzi desidero, ch' essi alle dimostrazioni di buon grado s' acchetino, che senza indugio, o riflessione il piè pongano all' orba nello altrui parere. Il perchè analitico quasi sempre io mi sono nel trattar le materie, e pressochè non mai sintetico. Maggiormente, che fu mio solo scopo infin dapprima, d' istruir me medesimo, e di additare insieme agli amatori del Diritto Politico le ampie vie, onde spiegare*

il

il volo della immaginazion loro, sicchè agevolmente penetrar potessero nelle cose più recondite, e difficili di tanti valenti Scrittori; che senz' alcune iniziali cognizioni, difficil cosa mi pare di potergl' intimamente comprendere, di formarne sistema, di riportarne profitto. Io sono il vero imitatore delle Aquile Figlie verso le lor Madri: s' elleno non hanno forza bastante da raggiugnerle coll' ali, almen lo tentano colle strida. Spero dunque, che agli amatori del sapere voglia riuscir di gradimento, se non altro, il buon volere di giovare al Pubblico, per cui ogni Cittadino è in debito di conferir la sua parte.

IN-

INDICE
DE' LIBRI, E DE' CAPITOLI.

LIBRO PRIMO.

Dove si tratterà de' varj Esseri: delle loro rispettive Leggi: e della necessità, e della legittimità dell'atto nel passar, che fecero gli Uomini dalla soggezione alle sole Leggi Naturali alla soggezione delle Positive.

VIII.



LIBRO SECONDO.

Dove diraffi delle Nozioni generali del Diritto pubblico : de' varj rapporti , che aver debbe la Coftituzione della pubblica Legge : e come da sì fatti rapporti derivino le tante materie politiche, che da' Pubblicifti fi trattano.

LI-

LIBRO TERZO.

Dove si farà menzione dello stabilimento originario delle Città: del fonte, da cui prende alimento l'autorità Sovrana: dell'Anima, che dà moto, e vita alle Città: de' confini del potere di lei: e come le Città, o per sostenersi a vicenda, o per non maggiormente distruggersi, o per rendersi viepiù formidabili alle altre, si equilibrino insieme, e in varie forme si uniscano.

IN



INTRODUZIONE FILOSOFICA
A' DIRITTI NATURALE,
E PUBBLICO.

LIBRO PRIMO.



Ra tutte le occupazioni non ne ha l' Uomo alcuna più gioconda, e sollazzevole, che quando si fermi nelle ricerche della sua felicità non meno, che dell' intero Corpo Politico. Maggiormente, ove discerna poter esserne egli il Fabro, quantunque volte così gli sappia grado.

Non son io già un Monarca: non son membro di un Parlamento: non vivo in un Governo Popolare, che il diritto di dare il mio Voto facessemi per avventura come parte della Sovranità considerare, e

m' intereſſaſſe a ſaperne i diritti. Son però Uomo: ſon Cittadino.

L' eſſere del primo m' impegna alla ricerca della verità, qualunque ſieſi la coſa, di che ſi tratti, e di renderne pago l' animo. Il carattere poſcia di Cittadino m' intereſſa moltiſſimo a conferir la mia parte nel buon ordine dello Stato, di cui alla fin fine mi conoſco eſſer membro; e quinci indirizzarmi al mio ben eſſere.

Avvenga che di lontano, e pria di entrar nella materia, veggo non per tanto potermi tra viventi reputar feliciſſimo; perciocchè nato ſotto l' aſtro benefico della Monarchìa. Analizando le varie Signorìe, i varj Governi, quando che ſia, mi confermerò nel mio credere, e me ne congratulerò altra fiata meco medeſimo. Così oltra ſi avanzano le mie luſinghe.

Il raggio Divino, che infiamma, e accende il cuore delle Poteſtà Sovrane, fa, ch' elleno ci moſtrino col fatto, come poterſi accoppiare l' intereſſe dello Stato coll' utile del ſuddito; e ciocchè di giuſtizia ad entrambi ſi appartenga. Io, che riſtretto mi veggo tra le brevi circoſcrizioni della mia tenuità, nè v' ha ſede legiſlatoria, ove per alcun poco mi poggi, potrò in ſimil guiſa mai moſtrarne l' unione? Nò certa-

tamente. Fia dunque per me più maturo consiglio, spargerne i semi, e somministrar le faci per iscoprire il cammin buio a chi sortisse per avventura da Dio il calcar quelle vie.

Come l'ordine general delle cose si sostenta per la universal Legge dell' equilibrio; così non altrimenti è l' equilibrio il sostegno degli Stati. Egli è però conforme a quello del vapore elettrico. Allora due corpi elettrici diconsi essere in equilibrio, qualora cadauno di essi non sia elettrizato per eccesso, o per difetto, ma goda soltanto di sua copia naturale. Lo Stato allora sta in equilibrio, quando ciaschedun Membro esercita, nè men del dovere, la sua funzione, nè estende i suoi capricci oltre a quella.

Se la Potestà ecclesiastica non andasse talora di là de' suoi confini: se alcuni Principi si contenessero tra i limiti de' proprj diritti, senza far prevalere talvolta le passioni: se il Suddito sapesse i termini delle sue private ragioni, le circostanze della carica, il contratto avuto col suo Signore; tutte le Gerarchie degli uomini si equiparerebbero ad altrettante proporzionate sfere di un ben organizzato oriuolo, e la tranquillità regnerebbe in quello Stato,

 e l'os-

e l' offervanza delle leggi.

Se mi riefca un giorno additare a me medefimo, e a chi non ifdegni alcun poco meco fermarfi, così fatti confini; faranno paghi i miei voti, e crederò fodisfatto al mio propofito.



CA-

CAPITOLO I.

Idea di questo primo Libro.

COsì la mente umana si pasce, e si appaga delle verità a lei note, quando da puri fonti le vegga provenire, che non senza rimorso, come refrattaria, può da quelle dipartirsi. Oh la bella, e forte possanza del raziocinio! Son le sue spinte, i suoi impulsi di tanta efficacia, che quasi bastano sole a serbarci tra' confini delle nostre attinenze.

Prima di entrar nello Stato, contemplerò per poco i varj Esseri tali quali sono nella origine loro; e di quai leggi dovrebber eglino valersi per norma del loro aggire. I doveri degli uomini non cangiano sembianze, tuttochè gli uomini cangin di aspetto. Sicchè tra quelli rinverremo eziandio racchiusi i confini delle rispettive funzioni, che nello Stato ci spettano. Assodati i principj, le conseguenze s' aprono le vie da per se stesse. E dove non v' ha sistema, tutto si perde tral buiore, e le caligini della confusione.

Vi sarà forse chi soverchio critico abbia a borbottare, e digrignar le labra veggen-

do, che io essendomi proposto di trattar di Polizia, mi fermi anzi più del dovere in compagnia de' bruti, e delle cose insensate; quasi che la particolar contemplazione di questi esseri riuscisse a me più aggradevole della contemplazione dell' Uomo. Ma eccone in pronto il disinganno.

Tali, e tanti rapporti hanno fra loro le Scienze, e così una dipende dall' altra, o acquista maggior luce, che egli è onninamente impossibile di penetrar nello spirito d' una di esse, senza aver cognizione dell' altre. La parte fisica non è punto scompagnata nell' Uomo dalla intellettuale. Questi due elementi compongono il suo essere. Gli aiuti, che a vicenda si somministrano il corpo, e lo spirito sono per maniera ordinati, che l' un serve necessariamente all' altro di sostegno, e di salda colonna.

Quanto veggiamo nell' Universo, concorre tutto, o a sostenere, o ad allettare, o a dar norme a queste due diverse nature componenti l' Uomo. Qual dunque adeguata cognizione può acquistarsi dell' uomo medesimo considerandolo ne' suoi varj rapporti, se una tal qual cognizione altresì non si abbia della natura varia di quelle cose stesse, che formano i suoi rapporti? Iddio, la materia, i bruti hanno più rapporti cogli

Uomini. Non è dunque capriccio, o vana ostentazione il far parola così di lontano della natura, e del vario aggire di questi.

CAPITOLO II.

Della Necessità delle Leggi.

Ciascheduno Essere creato, o non creato, animato, o inanimato, più, o meno perfetto senza eccezione di alcuno, dee diriggersi, e determinarsi onninamente pe' suoi fini rispettivi. Que' minutissimi insetti, infinitesimi di non saprei qual grado, che vennero a discoprirsi in sorte all' occhio finissimo di Levenoechio per mezzo di que' sorprendenti microscopj non mai più intesi, nè tampoco dir si possono esenti da questa legge.

L' idea di una siffatta determinazione presuppone quella di una Ragion, che ordina, che dispone, che promuove. L' idea di un proiettile diretto a ferire il suo scopo presuppone eziandio quella di una forza, ovvero sia di una potenza proiettrice.

Ma come da una Ragion, che ordina, che dispone, che promuove, disgiugnere mai la necessità delle leggi, o proprie a se, o re-

o relative agli altri esseri, senza volere la distruzione degli esseri medesimi, anzi che no?

Se dunque si mettan a calcolo per quanto la bassezza il comporti del nostro umano intendimento, l' opere eccelse, e le perfezioni dell'Ottimo, del Massimo, dello Infinito Ente, Creator delle cose; non potrassi fare a meno di comprendere eziandio nella Divinità medesima, come parte delle sue perfezioni, una norma, o vogliam dire una increata Legge di ogni operar suo. Ella per altro lungi dal somigliarsi punto, e per la natura, e per la forma, e per l' origine a quelle, che puramente appartengonsi alle cose create, che anzi deesi reputare per essenza diversa.

Le Intelligenze agli uomini superiori, perciocchè creature, e nel loro essere per alcun modo di perfezion sfornite, debbono seguire le leggi, che propriamente sono delle loro Gerarchie.

Gli Uomini, le piante, i bruti, le pietre, ogni corpo celeste, tutto in somma, o che lo spirituale, ovvero il material mondo risguardi, serbar dee costantemente le sue leggi, qualunque elleno sieno, o privative a ciaschedun essere, o che tengan relazione coll' ordine generale, ovvero parti-

ticolare degli altri innumerabili, che nella immenſità comprendonſi di così vaſta mole.

Io pertanto ſeguirò la traccia di eſſe, ſecondochè meglio mi cadrà in concio, e ne contemplerò poco più a dovizia l' economia, l' oggetto, la natura.

CAPITOLO III.

Della Legge Eterna.

L'Impercettibile, ſomma ragione innanzi ogni determinato tempo eſiſtente in Dio, è quella immenſa, imperſcrutabile, profonda Legge, che per altiſſima neceſſità formataſi da per ſe ſteſſo E' ſeguir dee, la quale da noi per effetto di formarne l' idea, LEGGE ETERNA ſi appella.

Per queſta Ragion ſomma fra le recondite vie del ſempiterno ebb' egli Iddio dinanzi a se anche in menoma parte il tutto preſente, e nell' adeguata cognizion di eſſo (*a*) ſua volontà diſpoſe fin dal primo

(a) Il Div. Plat. nel ſuo *Timeo* ſcriſſe, che niente potea farſi di buono, ed ordinatamente, ſe innanzi non ſe ne aveſſe avuto l' eſempio preſente, e *forſe per modo di*

mo indivisibile istante (*b*) a determinarsi, e nel punto stesso a formare, ed a promuovere l'aggregato delle infinite cose.

Non trasse cotesta Legge mai da altra la

di spiegarsi si avanzò a dire, che Dio medesimo nel crear questo Mondo sì vago, sì bello, ne avea formata, ed espressa innanzi nella sua mente l'idea.

(b) L'idea, che hanno gli Uomini della durazione, è tutt'altra di quella, che competesi a Dio. In Dio tutto addiviene nello istante, e negli Uomini in tempo. *Plat.* nel suo *Tim.*, *Plut.*, ed indi quasi tutti gli *Scolastici* furon di parere, che la durazione delle creature costasse di parti succedenti una dopo l'altra, ma quella di Dio scevera fosse di ogni parte, di ogni successione. Quindi da Boezio nella sua celebratissima Opera intitolata *De consolatione Philosophiæ lib. V. propos. VI.* si diffinisce la durazione Divina: ***interminabilis vitæ tota simul, & perfecta possessio.*** Per altro questa è cosa, che tanto sorpassa il nostro corto intendere, che egli è anzi da onesto uomo il confessare ingenuamente essere per noi amendue le idee del tempo, e dello istante, non altrimenti, che quelle della eternità, e dello infinito, confusissime, ed affatto oscure, nè altra percezione averne, che quella, che può recarcene il moto, e la mutazion delle cose:

Nec per se quemquam tempus sentire fatendum est
Semotum a rerum motu, placidaque quiete.

Lucrezio lib. 1. *vers.* 460. Quindi è, che S. Agostino nelle sue Confessioni, ragionando del tempo dice: *quid enim familiarius, & notius in loquendo commemoramus, quam tempus? Et intelligimus quidem cum id loquimur; intelligimus etiam cum aliquo loquente id audimus. Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quærat, scio, si quærenti explicare velim, nescio; fidenter enim dico, scire me, quod si nihil præteriret, non esset præteritum tempus, & si nihil esset, non esset præsens tempus.*

la sua origine. Non fu chi la promosse; Nacque da se, e fu promotrice infallibile di ogni altra legge. Ella è fonte inesausto, e perenne: scaturigine di beni: immediato parto Divino: Legge non mai creata, da cui derivar dee costantemente l' Universo la sua bella ordinanza, e cadaun' altra legge il suo essere.

CAPITOLO IV.

Delle Leggi della Materia.

LA Materia primitiva, ovvero sia elementare componente i corpi, esser dee tutta, e da pertutto una, ed a se stessa omogenea. Sarà dunque tutta ugualmente soggetta alle medesime leggi.

Le forze, che ne' corpi ci si mostrano, tutte necessariamente debbonsi riferire ad una forza sola. E sebbene in essi corpi molte, e diverse ne appaiono, come quelle per cagion di esempio, di elasticità, di gravità, di attrazione; pur nondimanco prendono esse tale aspetto dalle varie modificazioni interne della materia, e dall' esterne im-

impressioni, che un corpo può dagli altri ricevere.

Questa forza comune a tutto l' Orbe materiale è dunque, che giusta le sue leggi immediatamente modifica la materia, le fa acquistare tante singolari forze, secondo le cui leggi ella poscia si dirigge, ed agisce. Ma sì fatta forza universale da chi prende mai anima, moto, e prescrizione? Non da altri sicuramente, se non se da quella primitiva, eterna, increata Legge direttrice del tutto, intimamente congiunta al volere di Dio. La costanza di lei ci serva di dimostrazione.

Non può Dio non volere ciò, ch' egli volle un tempo. Costantissima è dunque la sua eterna Legge. Effetto pieno, ed adeguato di cotesta increata Legge è questa forza, ovvero sia questo universale Spirito, per così dire vivificatore di tutta la natura creata. Qual dunque maraviglia se in tutto il mondo fisico si scorga tanta uniformità, tanta costanza di leggi?

Dell' evidenza di cotesto principio motore, e modificatore della materia elementare, moltissimi vi furono tra gli antichi, e non pochi ve n' ha tra' moderni Filosofi, che punto non ne dubitano. Non però così tutti concordano in assegnare a lui la me-

medeſima eſſenza (*a*). Poſto che io doveſſi farla da Fiſico, ed interporre circa tale propoſito il mio giudizio; direi, che di tutte le forze naturali, che ne' corpi ci ſi dimoſtrano, neſſuna ve n'ha, in cui più di leggieri l'altre vi ſi veggono coacervate, e per cui eziandio più di leggieri tutte le altre poſſonſi eccitare, di quella, che maravoglioſamente ci ſi paleſa nella materia dal grande Newton (*b*) denominata *Vapore elettrico* (*c*).

Ma

(a) Non è egli queſto principio ſicuramente l'Archeo di Elmonzio: non il principio Hylarchico degli Alchimiſti: non la materia prima immenſa, ſemplice, intelligibile degli Arabi, e di Ariſtotile: non le idee di Platone eſiſtenti da per ſe ſteſſe, comuni, ingenite, immutabili. Il meglio, che su tale propoſito penſaſſe, tutto che nulla diceſſe, ſi fu il Divino Vecchio Ippocrate. Egli riconoſcendo un principio movente univerſale nelle coſe create, diſſe nel libro *De Aere*, *&* *aquis* .... di rinvenirſi *in aere*, *&* *in corpore humano aliquid Divinum*.

(b) Lib. 3. della ſua Ottica queſt. 8.

(c) Invero tutte le forze, che partitamente ſi oſſervano quaſi che radicate in queſto, ovvero in quel corpo, unite, e congregate le veggiamo inſieme colla più alta intenſità nella materia elettrica. La forza, che in queſta materia riſiede, eccita con tanta vivezza la luce, ch'è ne' corpi, l'elaſticità, l'attrazione, la repulſione, ed ogni altra forza naturale, che tutti i fenomeni più ſtravaganti della natura ſi debbano ripetere dagl' impeti vibranti del ſuo potere. Queſti è un vapore così ſottile, e di tanta velocità, ch'è coſa affatto impercet-

Ma sarà dunque questa cennata forza senza meno il principio universale, il quale con una formidabile possa faccia agire tutta la

cettibile. Il *P. Beccaria* nella sua celebratissima Opera *Dell' Elettricismo Naturale, ed Artificiale cap. 2. num.* 159. con molti esperimenti presi da lui con somma avvedutezza lo ci fa toccar co' mani. La Legge universale, con cui questa forza agisce, fu da Franklin scoverta; ed è posta nella tendenza del vapore elettrico ad un equilibrio tale, cioè, ch' egli, o risegga ne' corpi nella copia ad essoloro naturale, o se mai venga costretto di essere in alcuni oltra, o meno della copia ad essi naturale, uguale non pertanto sia tra loro l' eccesso, o il difetto. Con questa inalterabile legge alla mano vengono spiegati appuntino tutti i più sorprendenti fenomeni della natura. Le nubi non sono, che corpi umidi, gravidi di vapore elettrico. Il lampo, il vento, il fulmine, e quanto mai da questi si vegga seguire, per cagion di esempio l' istantanea liquefazion de' metalli, la costoro dissipazione, e la tramutazione, l' accensione de' solfi, dell' olio, dello spirito di resine, lo svaporamento de' liquori, il cangiamento delle acque in grandine, il liquefarsi un vaso di argento nelle mani di una persona, lasciandola nel tempo stesso intatta, le macchie colorite, che si veggono ne' corpi degli uomini fulminati, lo strepito fragoroso, che fa nell' aere, il rovesciar mura, e case intere, la coagulazion del latte, e cento altre conseguenze, che porta seco il fulmine; ottimamente si spiegano come effetti necessarj della mentovata legge. I Sioni, volgarmente detti Trombe Marine: i Fuochi di S. Elmo, che nelle cime degli alberi delle Navi appariscono, per cui quelle spesse fiate si perdono: gli altri fuochi ancora detti Castore, e Polluce, che nella poppa, e nella prora delle Navi si veggono apparire, come altresì quelli, che sulle teste de' Fanciulli parecchie fiate si veggono: lo splendor del mare, che principalmente egli tramanda, dappoi che una

Na-

la materia giusta quelle costanti leggi, che a lui furono per lo innanzi impresse da Dio? Non ardirei sicuramente con fronte aper-

Nave fende, e addietro lascia l' acqua: similmente i portentosi fenomeni del tremuoto, e di cento altre meteore dello stesso genere: i quali fenomeni tutti per mezzo di questa forza elettrica facilmente si spiegano. Lo stesso P. Beccaria nel *cap. VII.* della sua Opera, parlando dell' elettricismo de' vegetabili, ci fa a chiare note discernere, quanta parte il vapore elettrico abbia nel nutrimento, e nella vegetazion delle piante. Sicchè pare per ogni verso, che una tal forza, che in se tutte le altre racchiude, ed eccita tutte le altre vigorosamente, la quale risiede in cotesto vapore, debba a ragion dirsi universalissima, e contemplarsi come quella, a cui tutte le altre si abbiano a riferire. E quì cade in concio di notare la felicità de' nostri tempi circa le Scienze fisiche, e spezialmente per rapporto alle teorie della luce, e dell' elettricismo, le quali riconoscono da due diligentissimi Inglesi tutti i loro avanzamenti, dico del grande Newton, che penetrò nelle più recondite leggi della luce, e di Franklin, che le leggi ne scoperse dell' elettricismo. Questa virtù elettrica presso gli Antichi nota appena nell' ambra, e in alcuni altri corpicciuoli leggieri, si rimase così negletta fino all' anno 1733., in cui l' Accademia Reale di Parigi cominciò ad interporre il suo giudizio sopra i fenomeni di cotesto vapore, che fino allora da molti valenti Scrittori si erano notati. *Gilberto Filosofo Inglese* si fu il primo di tutti, che nel suo libro *De Magnete* 2. *cap.*2. ci avesse discritto molti sperimenti diligentemente da lui fatti sopra questo vapore. Ne scrisse di poi *Othomen Guericke di Magdeburgh* nella raccolta degli Esperimenti di Magdeburgh pag. 147.; *Boyle de Mechanica Electricitatis productione*; *L' Accademia Fiorentina* volgarmente detta *Del Cimento*; *Hawsbejo* nelle transazioni filosofiche, e nell' opera dell' Elettricità, e della lu-

ce

aperta, come non dubbia cosa ciò proferire per temenza, che rampognandomi altri mi dicesse:

E chi

ce dall' Inglese nel linguaggio Italiano tradotti da *Stefano Gray* nelle transazioni filosofiche dell' anno 1720. Raccolsero il Signore *Du-Fay*, e l' *Abate Nollet* una quantità incredibile di fenomeni elettrici dopo lunga fatica di più anni; il primo nella Dissertazione, il cui titolo è *Premier memoire sur l' Electricitè du* 15. *Avril* 1733.: il secondo in varj luoghi, cioè nel Saggio intorno all' elettricità de' corpi: nelle ricerche sulle particolari cagioni de' vapori elettrici: nella raccolta delle lettere sopra l' elettricità indiritte la maggior parte a *Franklin*, e in particolare in quella diretta all' eruditissima *Mariangiola Ardinghelli* Napolitana, in cui spezialmente ragiona della Storia dell' elettricismo naturale: e nella lezione XX. di Fisica esperimentale. Ne scrissero inoltre *Gravesand*: *Schillingio* nel trattato *Observationes, & Experimenta de vi electrica vitri, aliorumque corporum*: *Desaguliers* ne' suoi Esperimenti: *Mouschenbroek* Autore del celebre esperimento della carrafa di Leyde: *Bommacario Napolitano* nel libro *Tentamen de vi electrica, ejusque phœnomenis*; *Hausen*; *Bose*; *Winklers*; *Doppelmanre*; *Wasson*; *Morin*; *Jallabberto* pubblico Professore di Matematica in Ginevra, ed altri innumerabili Inglesi, Franzesi, Germani, ed Italiani. Sopra tutti però portò la palma *Beniamino Franklin* Inglese, il quale separato dalla comunione di ogni Filosofo Europeo, dimorando in Filadelfia nella Pensilvania, Paese Americano, mille sperimenti prese, e felicemente da quelli istituì la legge, che l' elettricismo governa, il cui Sistema discrittoci in un' Opuscolo, fu dal Signor *Dalimbard* dall' Inglese nel linguaggio Franzese tradotto, innanzi a cui tesser volle questi l' intera Storia dell' Elettricismo. Il sistema di Franklin terribilmente, sebbene a voto dal Nollet impugnato, fu da tutti gli Europei abbracciato, prin-

ci-

E chi sei tu, che vuoi sedere a scranna,
Per giudicar da lungi mille miglia
Colla veduta corta di una spanna?

Laonde quanto di stravagante, e di maraviglioso può presentarsi innanzi all' occhio spettatore, o per rapporto al meccanismo di quest' Orbe terraqueo, o dell' Universo per intero, tutto è legge costante, ed ordine inalterabile.

Troppo c'infiamma il Sole in alcuna stagione: troppo c' increscono le piogge; e pure per questa miscela, vegetano le piante, e si sostenta l' umana vita. Si rallentano le fibre, e tramanda la nostra macchina quanto in lei v'ha di putrido, e di cattivo, allora quando più la sferza la Canicola col suo cocente raggio: irritandosi poscia si rinfrancano, e vigor riprendono le fibre, quando più aspramente loro fiede il

cipalmente promosso, e prodotto al non più oltre per mezzo di una infinità di esperimenti dal *P. Gio: Batista Beccaria* Clerico Regolare delle Scuole Pie, e Professore di Fisica Sperimentale nell' Accademia di Torino, nell' Opera *Dell' Elettricismo Artificiale*, *e Naturale*, e nell' altra intitolata *Lettere dell' Elettricismo*. Finalmente *Gian-Francesco Pivati* nella lettera a *Francesco Maria Zannotti*, in cui tentò protrarre l' Elettricismo alla Medicina, il quale ritrovato tentano tuttavia promuovere fra gl' Italiani *Verato* Bolognese, ed altri, siccome moltissimi fra gli Oltramontani.

cader delle nevi. Tuona, folgora, lampeggia, nasce tempesta, e di mare, e di terra; ma si equilibra il vapore elettrico, e ne fa dolce strada alla bella stagione. Si disfanno, si corrompono i corpi, la materia altrimenti si modifica, acquista nuove forze, e nuova forma; ma qual vaghezza di questa maggiore può somministrarci la Natura? La stessa proporzionata disuguaglianza di moto, e di misura, ch' è tra le Sfere, forma il loro equilibrio, e l' armonia. Corrono tutte in giri, e con immensa possa: gira d'intorno al Sole, come suo comun centro, l'intero sistema Planetario con moto di *ratto*: gira ciaschedun Pianeta col suo proprio moto: scorre l'anellato Saturno per la periferia di una *ellissi* di gran lunga più escentrica di quella, che gli altri Pianeti correndo girano: Giove, Marte, la Terra, Venere, Mercurio, graduatamente eziandio discrivono curve minori in varj tempi: corrono le Comete per li vasti campi eterei, e con diverse leggi. In sostanza ciascheduna Sfera ha un moto a se particolare, e assai distinto dalle altre: tutte però insieme compongono un sol moto uniforme tra loro. „ Varie così sono le cor„ de di una stessa Cetra; e pure l'orecchio, „ e la mano per tal guisa sanno temprare l'
„ acuto

„ acuto, e'l grave di quelle, che percoſſe in
„ varia forma ne recano un ſuono concorde,
„ la più ſoave armonia.

„ Queſto nodo mirabile, che uniſce le co-
„ ſe inuguali fra loro; queſta ragione arcana,
„ che accorda ogni diſſimile, ſi appella *Pro-*
„ *porzione*: ordine, e norma univerſale del-
„ le coſe create. Queſto è quel raggio mi-
„ ſterioſo, che aſconder volle per entro de' ſuoi
„ numeri il Filoſofo di Samo.

„ Ma così fatte coſe ſi comprendono forſe
„ punto da noi? Troppo il potere eccedo-
„ no de' noſtri ſenſi, della noſtra immagi-
„ nazione. L' uman occhio rivolto in fac-
„ cia al Sole, non vede il Sole; ch'egli
„ ſteſſo rimira: sì lo abbaglia, e lo confon-
„ de l' eceſſo del ſuo ſplendore. Gli abi-
„ tatori lungo la ſponda del romoreggiante, e
„ ruinoſo Nilo, tuttochè gli ſtieno sì d'ap-
„ preſſo, non odono lo ſtrepito, e'l fragor
„ di quell' onde.

CAPITOLO V.

De' Bruti in generale, e che Essi abbiano Leggi.

IL Mondo intelligente non riconosce tra se, e Dio veruna cagion mezzana della sua esistenza. Opera immediata della mano Divina fu la creazione delle menti Angeliche. Fu egli Iddio, che ispirò all' Uomo col suo Divino fiato nella creazion prima un' anima di tre potenze dotata a simiglianza di lui. E concedette a' bruti uno spirito non affatto consimile al nostro, ma dall' essere di materia distinto, e di non poche idee prolifico alle nostre conformi.

Quella però della Giustizia è l'unica, che al credere comune massimamente ne distingue da' bruti. Nasce sì fatta idea dal rapporto, che ha l' uomo creato col Creatore (*a*), il quale uomo, perciocchè di ragione dotato, o sia di mezzo, per conoscere il volere Divino, è tenuto col raziocinio di rintracciarne i sensi, che tutti hanno per oggetto il *Giusto*, e l' *Onesto*. Ma

(a) Crisippo 3. *de Diis*: ubi: *non potest inveniri principium aliud, aut origo justitiæ, quam ab Jove.*

Ma perchè manca forse a' bruti cotesta eccelsa idea, giusta il comun parere; dunque non hanno essi un più intimo rapporto con Dio di quello, che abbia tutto il resto del mondo materiale? E' dunque forza, ch'essi aggir debbano giusta l'universal meccanismo delle leggi fisiche della materia? No sicuramente, non è giusta illazione. Se per avventura accada, che nell'età avvenire torni tra' viventi della nostra specie quello stesso Pittagora di un tempo, egli sarà il solo, che fra le tante trasmigrazioni del suo spirito, forse rimembrandosi essere stato alcuna fiata bruto, potrà discriverci gl' interni lor pensamenti, e le loro recondite mozioni; e sciorci quindi il bandolo di così intrigato gomitolo.

Oltra di che tutti coloro, che agognano privar di anima i bruti, non hanno saputo fino ad ora un argomento rinvenire, che non fosse distruttivo di se stesso per la propria debolezza. Non è mia ispezione di chiamargli quì a sindicato, e dirci contro. Quasi tutti i Metafisici hanno anche ad eluberanza una tal quistione agitata; e nulla a mio credere per l'una parte, o per l'altra hanno detto di vero, nè poteano unqua dirlo, per la insufficienza della umana cognizione.

L'Uomo non conosce di avere un' ani-

ma, se non che per un interno sentimento: non sono già le altrui operazioni, che ci fanno arguire l' esistenza dell' anima; imperocchè non v' ha ragion sufficiente, per cui non si possa dire, che un essere immobile sia di un' anima investito, ugualmente che un essere attivo: nè vi è altresì ragione, per cui debba credersi, anzi che no, che tutte quante le operazioni, le quali noi diciamo farsi da un essere animato, si facciano benissimo, ed anche a maggior perfezione da un meccanico *automatismo* risedente in quell' essere medesimo. E' egli dunque impossibile di provare direttamente, che i bruti abbiano un' anima, o che non ne abbiano punto. Noi non possiamo giudicarne, che per vie oblique, o per una tal quale analogia, che tra noi, ed i nostri consimili, tra noi, ed i bruti veggiamo passare; non altrimenti di quello, che di più ragionevole si possa giudicare circa gli abitatori, che da non pochi Filosofi si vogliono negli altri Pianeti, come quelli, che in gran parte si discernono essere a questo analoghi, ove noi abitiamo.

V' ha di più una certa graduazione di sublimità di pensare nella specie degli uomini. Questa considerazione ci chiama a due conseguenze: o che alcuni di loro abbiano

biano naturalmente minori idee degli altri ; o che abbiano minore attitudine nel risvegliarle , o nell' acquistarle. La stessa graduazione si scontra eziandio fra gl' individui di cadauna specie de' bruti: ed altresì tra l' una, e l' altra specie. Quindi ben si potrebbe da ciò inferire : o che uno sia il genere delle Anime, e le specie consistano unicamente ne' gradi di maggiore, o di minor perfezione, giusta la qualità degli esseri, ch' elleno vivificano: o che le anime sieno di loro particolar natura diverse ; ed in seguela l' anima de' bruti non differisca da quella degli Uomini, che o nella sua particolar natura, o nel grado minore di perfezione, che al loro essere debba appartenere.

Del rimanente quello, che può d' indubitato dirsi su tale proposito, e che più si confà colla quistione presente, si è, che dall' esterne operazioni de' bruti ad evidenza ci si manifesta in loro una quantità infinita di passioni, e d' idee omogenee affatto a quelle degli Uomini. Tendono i bruti alla prole; ma tratti forse dal solo piacere, o altresì dal desiderio di produrre altri simili a loro, e moltiplicare la propria specie? Amano, odiano, sono essi magnanimi, superbi di se stessi, e della propria bellezza, fedeli, grati, pietosi, provvidi per le future indi-

genze, meno crudeli di noi sopra i più deboli della propria specie, più efficaci di noi, e naturalmente scienziati della cognizion de' rimedj atti alla individual loro conservazione. Ragionano essi col proprio linguaggio, ed osserviamo, che ottimamente s'intendono. Vanno in perfetta ordinanza alle battaglie per la comune difesa, e per li comuni vantaggi. Gli veggiamo subordinati a un Capo, che loro i movimenti, e gli stratagemmi prescrive. Puniscono i malfattori: è ciascuno intento religiosamente al mestiere, che gli viene ingiunto dalla rispettiva società. Ogni modo perfine essi adoperano, onde evitare l'ultimo fato; il quale preveggono; vi dimandano soccorso; ne piangono amaramente; e ne soffrono le agonie. Chi voglia rimaner certo di tali verità, legga la Storia Naturale. Reaumour, Valesnier, Bouffon, l' Autore della Repubblica delle Api, il Signor de Guer, l' Autore celebratissimo dello Spettacolo della Natura, e cento altri hanno empiute le carte di tai veraci racconti.

Diremo dunque, che i Bruti in tal guisa operando, non punto da leggi politiche, ed economiche (relative per altro a quella circoscritta sfera di operazioni, a cui naturalmente son essi destinati); ma guidati sie-

ſieno unicamente da un meccanico particolar loro interno movimento, o dalla naturale ſenſazion del piacere? Introdurre ne' bruti un' anima ſenſitiva, a differenza degli uomini, i quali ſi vogliono dotati di un' anima penſante, egli è lo ſteſſo, che ingarbugliare in modo le idee dell' anima, e del corpo tra idee di quelle ancora più confuſe; che l' uomo volendovi ragionar ſopra giuſtamente, forza è, che ſi perda in un oſcuro laberinto.

Non ſi dà umana azione ſenza ſtimolo, come non daſſi moto ſenz' azion di potenza. La virtù è poſta nel rattener lo ſtimolo tra' ſuoi confini. Penſano così gli uomini pel rapporto riſpettivo, ch' eſſi credono di avere con Dio, e cogli altri eſſeri. Mille ſono i rapporti poſſibili, che aver poſſono le creature col lor Creatore. Uno di queſti tanti debbono neceſſariamente avere i bruti, perchè creature. Sarà bensì diverſo da quello del mondo fiſico: ſarà diverſo da quello, ch' è proprio dell' uomo; perchè inerente a diverſo ſoggetto. Qual però ſia coteſto rapporto, è per l' Uomo un arcano, che trovaſi per anco nel più imo del pozzo di Democrito.

Quali dunque ſaranno i doveri de' bruti verſo il lor Creatore, e verſo gli altri eſ-

esseri, che necessariamente giusta la nostra maniera di pensare nascer debbono da i mentovati rapporti? Quali saranno per li bruti i confini degli stimoli, e spezialmente dello stimolo del piacere? Quale in esso loro lo stato virtuoso? L'Uomo ingenuo non isdegna di ascrivere sì fatte cose tra quelle tante, che nel presente stato ravvolte sono per entro di una profonda caligine. Su qual base dunque puossi edificare un giusto raziocinio circa le leggi, ch' esser possono di norma al governo dello spirito, e della vita de' bruti, fuori della cognizione, unicamente a noi nota, cioè che in essi ve ne sieno alcune?

Lo veggo: l' Uomo è più atto a fabricare ordigni di guerra, e di morte, e far prevalere in lui la legge del più forte. Egli fra tutti gli esseri è forse il più soggetto alle miserie. Però gli era uopo di far più uso degli altri del proprio raziocinio. Così per farsi lecito il tutto, il tutto converte in suo beneficio. Quindi la vanità di taluno fa sì, ch' egli presuma di conoscere distintamente tutti i misteriosi fini della Divinità; e senza ricordarsi di esser egli una quantità pressoche *negativa* in rapporto alla immensità delle cose create, dice essere stato il Firmamento a nessun altro fine, che per sua vaghezza creato; ed i bru-

bruti a ſolo oggetto di ſoſtentare la propria vita (*a*). Se io comprendeſſi il linguaggio di un altrettanto ſuperbo Leone, forſe chi sa, ch'ei non foſſe per dirmi in ſua favella, eſſere fatto l' uomo a ſervire unicamente di dolce cibo al ſuo palato? E allora certo, che la coſa andrebbe tutta tutta in *ragione inverſa*.

Ben inteſo però ſia ognuno, non eſſere mio pen-

(a) *Cic. de Nat. Deor. lib.* 2.: *omnia, quæ ſunt in hoc Mundo, quibus utuntur homines, hominum cauſſa facta ſunt, & parata*. E lo ſteſſo *de Offic. lib.* 1. *Quæ in terra gignuntur, ad uſum hominum omnia creata ſunt*. Plin. *Hiſt. nat. lib.* 7. *cap.* 1. ibi: *cujus* (ideſt hominis) *cauſſa videtur cuncta alia genuiſſe Natura*. E Seneca *De Beneſ. lib.* 4. *cap.* 5.: ſebbene Seneca medeſimo in mille altri luoghi, come nel *cap.* 23. del *lib.* 6. *De beneſ.*, nel *cap.* 3. del *lib.* 6. *Nat. quæſt.*, nel *cap.* 27. del *lib.* 2. *De Ira*, ed altrove; e lo ſteſſo Plinio, *Hiſt. Nat. lib.* 7. *cap.* 1., ſi ſieno diſdetti, e provato abbiano il contrario. Moltiſſimi altri Scrittori ſenza peraltro la chiara fiaccola della Fede, eſaminando le gravi miſerie, dalle quali è l' Uomo da per ogni dove avvallato, ragionano della ſua natura con sì poco vantaggio, che giungono per fino a collocarla al diſotto di tuttociò, che al Mondo reſpira. Vedi Lucr. *De Rerum nat. lib.* 5., Plutarco *Brut. anim. ratione uti*, Luciano *Dialogo del Gallo*, ed altri. Chi però maggiormente inveiſca contra coteſta ſuperbia umana nel pretenderſi l' Uomo Donno, e Signore deſpotico di quanto vede in Natura, egli ſi è il celebratiſſimo Poeta, e Filoſofo inſieme Pope ne' *Saggi ſopra l' Uomo Ep.* 3., il quale valendoſi della ſua libertà di penſare, perciocchè di Nazione Ingleſe, e del privilegio di Poeta, non ha alcun freno nel vibrare anche con troppa ardenza le ſue eſpreſſioni.

pensiere di torre all' uomo la superiorità in eccellenza sopra tutt' i bruti. Imperocchè prescindendo da ciò, che a noi dettano le Sacre Carte, se avremo puramente riguardo alla sola macchina umana, rinverremo, non esservi animale, che più attamente costruito sia dell' uomo per ricevere, e ritener le impressioni di mille idee, e poterle eseguire.

Elvezio (c) sogna, che pertanto gli uomini avanzano i bruti in eccellenza, perchè son eglino guerniti di braccia, e di mani, onde poter condurre ad effetto gl' interni pensamenti. Dice Galeno (d): perchè gli uomini abbondano in cervello più di ogni altro animale in proporzione della rispettiva grandezza, e per conseguenza di gran lunga più di ciascheduno animale feraci sono di fantasia, e d' idee; avean mestieri delle braccia, e delle mani per mostrar cogli effetti la propria eccellenza. Il sentimento del primo mi spiace, piacemi quello del secondo.

Ma non perchè l' uomo dotato sia di alcun grado maggiore di perfezione, che i bruti non hanno; saragli dunque permesso d' incrudelire senza necessità, e senza scrupolo alcuno così inumanamente contra i mi-

(c) Esprit de l' homme lib. 1. pag. 4.
(d) De usu part.

miseri brutj ? Anzi dovrebbe questa perfezion medesima vie più farci inclinare ad usare degli atti di umanità, e di virtù; ed essere seco loro maggiormente pietosi.

Che una belva rapace venga a turbarmi, o ad assalirmi la vita, ben io ho tutto il diritto di trattarla, come un ladrone, e turbatore della mia tranquillità. Ma che per mero trastullo abbiano gli uomini fin dalla lor fanciullezza ad addestrarsi a farne scempio, questo è, ch' io non so, come tollerar possa di buon grado l' umana Ragione. La stessa Divinità, che ne permette di potercine nudrire, siccome noi giustamente ne usiamo; così in varj altri luoghi delle stesse Sacre Carte ne prescrive de' doveri verso di loro: lo che abbastanza dimostra di non averle Iddio punto abbandonate al capriccio, ed alla crudeltà dell' uomo.

Seneca il sottilissimo ne' suoi pensamenti, mosso dalla umanità, e dalla ragione, non si cibò per lungo tempo della carne de' bruti (*e*). Si ritrovano nell' Asia degli Spedali fondati per essi. Vi hanno Nazioni intere, che non si pascono, che di frutte, per non far di quelli esterminio: e se camminano, vanno cauti per modo, che

(e) L. Annæi Senecæ *epist.* 108.

che loro non accada di ſchiacciare alcun menomo inſetto ſotto de' piedi . In Europa per lo contrario tutto è ferocia, tutto è crudeltà per gl'infelici bruti ; la quale ferocia eſercitandoſi dalla età tenera , ſi va poſcia cogli anni ad eſtendere anche ſopra degli uomini.

Ecco in pronto un eſempio di quanto potere ſia ſopra l' umana fragilità l'abito, ed il coſtume ! Ecco come l' Uomo rinunziando ad un dovere, ne perda infine il rimorſo ! Non pochi per altro ſono i Teologi , ed i Moraliſti celebratiſſimi , che trattando sì fatta quiſtione, ci hanno dipinto le coſe in modo, ed hanno in tal guiſa indiritti i lor ragionamenti , che pare di aver eglino provato quanto di ragionevole poteſſe su di ciò dirſi. Chi voglia uſcir d' impaccio , e riſchiarar la ſua mente , non iſdegni di conſultargli, e riflettervi ſopra.

CA-

CAPITOLO VI.

Delle Leggi Naturali dell' Uomo.

L'Uomo è compoſto di Anima, e di Corpo. L'Anima è una ſoſtanza dotata d'intelletto, e di volontà. La volontà è talmente inſeparabile dalla intelligenza, che ſenza lei non ſe ne ſaprebbe immaginare una ſola: e tale forza, e tal virtù riſiede in lei, che di neceſſità la fa deferire all' oggetto, che le conviene, e ripugnar da quello, che le ſconviene. Di modo che quello, che le conviene, per lei è un ſuo bene: ed è un ſuo male per lei quello, che le ſconviene. Quindi ne ſiegue, che una volontà in generale è ſempre tratta ad amare il ſuo bene, e ad abborrire il ſuo male. Or ſe ama il ſuo bene; ama dunque ſe ſteſſa; ed ama altresì tutto ciò, che ha rapporto con lei.

Quanto è detto della volontà in generale, rimane applicato alla volontà dell'Uomo; di cui ſarà bene, quanto gli conviene: e per l'oppoſito male, ciò chè gli ſconviene. E poichè la conſervazione, e la perfezione del

del fisico, e del morale troppo lo riguardano; sono da estimarsi queste convenienze il bene dell' uomo : siccome le contrarie, che possono distruggerlo, sono da valutarsi il suo male.

Dunque i primi affetti dell' uomo sono l'appetito al bene, l'abborrimento al male: val quanto dire l' *Amore*, e l' *Odio*. E per verità, che altro sono mai gli umani affetti, se non commozioni della volontà, procedenti dagli esterni oggetti, i quali si parano dinanzi alla fantasia sotto sembianza di bene, o di male?

Se l'Uomo discernesse per diritto sempre quello, che realmente gli conviene, e sostanzialmente gli sconviene; le sue azioni, o sieno le sue determinazioni sarebbero mai sempre e regolari, e buone. Ma poichè la debolezza di sua frale natura non permette di vedere il suo bene effettivo in tutti gli scontri; perciò precipitando le idee, si determina al male sotto apparenze di bene.

E però alla precipitazione delle sue idee si vuole attribuire l'origine delle prave azioni umane: ed a queste la sorgente perenne de' mali. Il meditare adunque, e l'operare con riflessione, darà la sorgente de' beni.

La Felicità umana è il risultato di una serie di beni non interrotta. L'Uomo sepa-

parato dalla comunion de' viventi, nato per esempio, e cresciuto nelle selve, appena conosce di essere, che vuole ben essere. Vuole ben essere, perchè ama se stesso. Di questo amore se ne forma una legge, a seconda della quale ordina, e dirigge tutti i raziocinj, e le sue operazioni.

Io distinguo nell' Uomo due affezioni, che di leggieri si possono confondere: l' amore di se stesso, e l'amor proprio. La prima è un' affezion virtuosa: degenera però l' altra in un abominevole vizio. L' amor di se stesso fa, che l' uomo vada fuora di se in cerca del principio, e dell' origine della sua felicità: si ami fuora di se più, che entro la sua propria esistenza: nè permetta, che il suo particolar essere formi della sua felicità l' unico oggetto. L'amor proprio per lo contrario soggetta tutto a' suoi vantaggi, al suo ben essere, e si fa oggetto, e fine di se stesso; di sorte che in vece di far sì, che le passioni, le quali nascono dall' amor di noi stessi, ci dirigganno alle cose, vuole anzi l' amor proprio, che le cose s' indirizzino a noi, e si renda egli intanto il comun centro del tutto.

La prima di queste due affezioni è, ch' io considero unicamente nell' Uomo, come principio generale di ogni altro affetto, e

 di

di ogni altra commozion del suo spirito, che dissi amor di se stesso: e questo forma il desiderio del suo bene; il timor del suo male; e le ricerche tutte della sua felicità.

Il gran desiderio dall'un canto nell'uomo di conservarsi, e dall'altro la natural debolezza lo premono sì altamente, ch'egli teme d'incontrare per fin negli esseri inanimati il carnefice, e'l distruggitore del proprio individuo. Quindi si adopera al possibile per sottrarsi all'intemperie delle stagioni, ed agl'insulti degli animali più forti, ed a provvedersi eziandio del bisognevole per lo sostentamento della vita.

E' in oltre un essere intelligente, e ragionevole. Però s'impegna il misero ad usare della retta Ragione, e de' raziocinj, ch'ella a lui suggerisce. Non trova altro mezzo, come pervenire ad uno stato felice.

Il desiderio della felicità è così intimamente impresso alla umanità, che n'è affatto inseparabile. Maggiormente, perchè ben l'Uomo vede quanto il possederla sia lontano dalla sua vita ordinaria, in cui la somma de' mali, che da per ogni dove lo circondano, sempre oltrepassa quella de' beni

ni (*a*). Si legge nella Storia Filosofica, che Hegesias avesse composto un libro, in cui sì al vivo dipinger seppe i mali tutti, e le sciagure della vita, che in leggendolo appena, disdegnava tosto chiunque di più lungamente vivere. Tolommeo proscrisse, ed a ragione il libro, e vietò quindi all' autore di più insegnare, e disseminare una sì perniciosa dottrina. A' mali per altro serbano ognora proporzione i rimedj. Questi dipendono dalla ragione. La speranza di avere in pronto il rimedio, quantunque volte ne sopravvenga un male, alimenta il desiderio della nostra felicità. Il desiderio dunque della felicità non altrimenti è essenziale all' uomo, che la ragione medesima.

La Ragione non è in buon senso, che un puro calcolo. Ragionare val lo stesso, che calcolare, e fare i suoi conti, bilanciando i motivi dall' una, e dall' altra parte, per osservare in fine da qual canto debba preponderare. Il senso morale, e la ragione concorrono a farci scovrire il risultato, che tanto ne cale di rinvenire. Non però la ragione è ugualmente in tut-

(a) Monsieur de Maupertois tom. 1. nell' Opera intit. *Essai de philosophie morale cap.* 2.

ri perſpicace : nè la volontà in tutti è ugualmente ordinata. Quindi la prima negli uomini il più delle volte abbiſogna di ſviluppo : e la ſeconda di rettitudine di ragione ; ſicchè lontano l' uomo dalle paſſioni, tenga giuſto riguardo a tutti gl' incidenti motivi non meno, che alle neceſſarie relazioni.

Così ne' ſuoi ragionamenti va in traccia di chi poſſa renderlo beato. Va analizando gli eſſeri. In se queſti non trova. Lo cerca altrove; ma nè tampoco sa rinvenirlo. Egli ſi crede libero. Per tal effetto non vede tra gli eſſeri creati chi poſſa vantare legittima poteſtà ſopra di lui ; e formare in ſeguela la ſua felicità. Offre a' ſuoi occhi la natura una quantità infinita di vaghezze, che lo confondono. Vede creſcer le piante, che ſervono di ſuo alimento. Sente tonare. L' abbaglia un gruppo di raggi, che ſcende da una sfera a lui ſuperiore. Rimane ſorpreſo a sì ſtravaganti fenomeni. Sta in dubbia lance da chi ripeterne la ſublime cagione. Ben è d' avviſo, che non potea punto un cieco deſtino determinare, e diſtribuire in modo le coſe, che ſeguiſſero ognora una sì coſtante, e conforme armonia. Il caſo, e la coſtanza ſono idee oppoſte diametralmente fra loro.

Sic-

Sicchè comprende altresì, che una esser debba la cagione, e la prima di tutte, che muove l'universo. Onde increata. L'idea di questo qualunque siesi Motore gli fa strada, per indi riconoscerlo come suo Creatore, da cui debba sperare ogni suo bene. L'amor dunque di se stesso lo porta poco a poco a riconoscere, e ad amare Iddio.

Riflette l'uomo nel tempo stesso su la potenza di questo Ente supremo, che per mezzo di tante opere, e così belle si disvela alla sua immaginazione; e per ogni parte la ritrova impercettibile, ed infinita. Così comincia ad adorarlo, e ad amarlo con un principio più sublime, e virtuoso.

L'ama, perchè degno di amore; perchè Creatore del tutto; e giusto vendicator delle offese. L'ama più di se stesso; perchè conosce di esser egli un parziale, anzi un menomo effetto di una cagion totale. Con queste cognizioni si rischiara la mente, e raziocinando su tal principio di amore a Dio dovuto, riconosce di mano in mano, e distingue i proprj doveri verso l'Onnipotente.

Riflette poscia su la misura dell'amor di se stesso; e comunque la risguardi, la ritrova infinita. Desidera senza confine la

sua somma felicità: e teme senza confine il suo perpetuo danno.

E in vero se l' uomo non amasse se stesso, che con una misura limitata; la voglia del suo cuore sarebbe finita. E se la voglia del suo cuore non fosse infinita; ne seguirebbe, ch' egli non sarebbe stato mai creato per lo possedimento di un Dio infinito, ma per quello bensì di un oggetto limitato. L' insaziabile dunque avidità del cuore umano in amare infinitamente se stesso, lo trae ad amare, e ad adorare infinitamente Iddio.

Non è però, che l' umana natura tal qual è così circoscritta vaglia a formare de' desiderj nella lor vemenza infiniti. Desidera l' anima con tutta l' estension di sua possa. E se il numero delle sue forze necessarie alla particolare organizzazione di lei fosse tale da poter crescere in infinito; la vemenza altresì de' suoi desiderj crescerebbe all' infinito. Ond' è, che se l' infinità non è nell' atto; ella è nella disposizione del suo cuore naturalmente insaziabile.

Ben io son di avviso, come fin dapprima notai, che parecchie fiate l' uomo troppo desideri, che troppo tema, o che si attacchi troppo a' suoi piaceri, ovvero sia addetto a ciò, che gli si rappresenta sotto aspetto di be-

bene. Ma se la cosa si rifletta a fondo, si discernerà benissimo, che l'eccesso vien dal difetto, che è nell'oggetto delle sue passioni, non già dall'estensione della misura dell'amor di se stesso, il quale regolato a dovere, ed ognora all'oggetto Infinito rivolto, va alla fin fine a confondersi con lo stesso amore Divino.

In sostanza la prima legge dell'amor di se stesso porta l'uomo alla seconda dell'amore Divino: ed entrambe gli somministrano i mezzi, onde travagliar mai sempre per la sua perfezione. Lo risvegliano alla meditazione, per lo cui mezzo le forze dello spirito diventano più vibranti, e di miglior guardia al cuore. In sì fatta guisa egli non consente, che all'evidenza, ove la ritrovi, o a ciò, che se le avvicina: e conserva ognora intatta la libertà della sua anima. Studia in generale l'uomo: e se stesso in particolare; onde conoscersi perfettamente. Contempla la volontà Divina, per seguirla con esattezza: si paragona all'ordine generale, per umiliarsi, e disprezzarsi: e si raccorda della Giustizia Divina, per temerla; e quindi destarsi dal letargo, in cui spesse fiate egli cade. I sensi lo seducono; la fantasia intorbida i suoi giudizj; e di leggieri s'immerge da

per se stesso nelle passioni, che lo conducono all'estreme ruine. Cogli aiuti di que' due sacrosanti principj, rompe il commercio dannoso, ch' egli aver può col Mondo per mezzo del corpo: ed accresce l'unione, ch' egli ha con Dio per mezzo della ragione.

CAPITOLO VII.

Continuazione dello stesso Soggetto.

SE per avventura l' Uomo salvatico per la prima volta si abbattesse in altri a se consimile, dovrebbero amendue sulle prime sentire alcun panico timore; perchè ad esso loro troppo connaturale; e perchè dubbiosi d' ingannarsi. Ma tosto ch' essi avessero chiaramente distinta in loro la comune immagine, loro eziandio cesserebbe affatto il timore, e si accosterebbero l' un l' altro; perchè portati da quella connaturale attrattiva, che si osserva scambievole in tutti gli animali della stessa specie: si somministrerebbero quegli aiuti, che da cadauno richiedonsi: ed aumentate le forze, vie più validamente si difenderebbero dagl' insulti de-

degli animali di ſpecie diverſa.

E l'attrattiva del piacere, che a vicenda s'iſpirano i due ſeſſi diverſi, gli renderebbe poſcia così tenacemente vincolati, che non ſenza grave cagione eglino ſi dividerebbero.

Coteſti naturali affetti ſervono di ſtimolo alla Ragione per indi conoſcere una terza legge di amore dovuto al ſuo conſimile, da cui immantinenti derivano i due ſacroſanti precetti, di giuſtizia l'uno, l'altro di beneficenza, fonti di ogni umana legge: cioè di rendere all'uomo quel, che all'uomo appartienſi: e recargli quel bene, che per se ſi vorrebbe.

Errò dunque chi diſſe, che i contraſſegni di un reciproco timore toſto impegnerebbero l'uomo ad accoſtarſi all'uomo (*a*); imperocchè un reciproco timore gli renderebbe reciprocamente guardigni. Ed erra maggiormente chi vuole nell'uomo il natural deſiderio di ſottomettere l'altro (*b*); imperocchè allora per la cognizione della propria debolezza non ſi accoſterebbero mai; anzi ſi metterebbero in fuga. Ricono-

(a) V. il Preſidente de Monteſchieu nel ſuo libro intit. *Lo Spirito de le. Leggi lib. 1. cap. 2.*

(b) Obbes de Cive *cap. 1.*

nofcerebbe ciafcuno nell' altro il proprio barbaro defiderio; perchè della fteffa fpecie. Ciafcuno eviterebbe l' altro pel timore di non foggiacere alla forza di lui, che non ancora conofce.

L' Uomo dunque fra gli efferi creati dopo i celefti forfe il meno imperfetto ritrae tutta da Dio la norma del fuo vivere. Non è cotefta norma, fe non fe la volontà fteffa Divina. E' ella dunque legge per noi. La perfetta obbligazione, che ha l' uomo di efeguirla, a lui ferve di ftimolo. Ed il mezzo per indi apprenderla è la retta ragione.

Cotefto eccelfo lume in noi l' Ottimo Maffimo trasfufe, ficchè obbligati foffimo diriggere le umane azioni, giufta l' interno fentimento di amore dovuto a lui, giufta il naturale ftimolo di confervarci, e di renderci vie più perfetti nel morale effere non meno, che nel fifico, e giufta finalmente l' amorevole attrazione per gli altri a noi confimili, fecondo che lo efigeffero le umane neceffità; le circoftanze, le occafioni.

Infatti l' amor del proffimo fra tutti gli umani fentimenti è il più giufto, ed il più utile. Egli è così neceffario nella focietà civile per la felicità della noftra vita, come

come nel Cristianesimo per la felicità eterna.

Dippiù ha ancor questo i suoi gradi, i quali prendono ragione dal rapporto maggiore, o minore, che l'uomo ha col suo consimile; di sorte che l' intensità del suo amore sarà maggiore verso del suo figlio, che verso il suo congionto: più per quello, che nacque sotto uno stesso Cielo, che per uno straniero; imperocchè i primi annoverati di gran lunga più lo risguardano, che gli altri, e si accostano al suo particolar essere.

Ebbe Iddio diritto di obbligarci a tali leggi; perchè nelle sue prerogative infinito; perchè prima cagione; perchè Legislatore legittimo. Lo volle; perchè come colui, ch'è in se stesso buonissimo, dovea senz' alcun dubbio volere il nostro maggior bene. Ci diè persine una norma retta, certa, evidente, costante, obbligatoria; perchè tutto avessimo, quanto bastasse a noi per eseguire ciò che a lui piacque fino *ab Eterno*.

La naturale inclinazione di amare negli altri la simiglianza colla propria natura, io chiamo *Umanità*. I sentimenti, che questa ne ispira, vengono modificati dalla retta Ragione. Entrambe l'Umanità, e la Ragio-

gione congiunte insieme compongono ciocchè dicesi *Equità*. Questa ne suggerisce più leggi; l'aggregato delle quali forma il *Diritto di Natura*.

Se l'umana natura è scortata dalle leggi dell'equità: se il principio di tutte queste leggi è posto nell'amore. Dunque lo stato primitivo dell'uomo, egli è forza, che sia stato di pace.

Non v'ha forza morta, come suol dirsi da' Meccanici, ovvero non v'ha equilibrio ne' corpi, disgiunto da una perfetta quiete de' corpi medesimi. Tutti gli uomini sono composti delle stesse parti, e forniti delle stesse potenze. Non v'ha però ragion sufficiente, come naturalmente uno, anzi che l'altro debba soffrire l'altrui soggezione: come non v'ha ragion sufficiente, perchè nell'equilibrio de' corpi uno, anzi che l'altro abbia, o no a preponderare. E' inoltre lo stato di natura stato di perfetta pace, ovvero sia di quiete. Avvi dunque necessariamente da essere tra gli uomini l'equilibrio, o sia l'uguaglianza, e la libertà.

Oh stato, innanzi il fatale delitto del Progenitore Adamo, felicissimo, e desiderabile, in cui soltanto l'Uomo riconosce se stesso! Stato per altro, in cui puramente,

o non

o non vi fu mai un intero Popolo (c), o se vi fu, non si conobbe da loro!

Gli

(c) Scrissero l'Erzio *Element. Prudent. Civil. lib.1. pag.45.*, il Becmanno *Histor. Geograph.* 9. 8. e il Jovet *Storia Universale delle Religioni*, che i Popoli detti Caffri, gli abitatori del monte Caucaso, ed alcuni Isolani di America vivcano tuttavia nello stato puro di natura senza subordinazione a verun Magistrato. Gli smentisce non però il Viaggiatore avvedutissimo Pier Kolbio. Questi lunga pezza in quell'angolo dell'Africa dimorando, ove i Caffri soggiornano, ne accerta, ch' eglino sono in diciassette Popolazioni divisi: che a ciascuna sovrasti un Capo detto *Kouquì*: che fino in ogni Villaggio, ch'essi chiamano *Kralle*, v'ha chi amministri giustizia: e che nella risoluzione de' pubblici affari, tutti cotesti piccioli Magistrati si uniscano insieme sotto la Presidenza del Principe dell' intera Nazione, presso cui sta il comando dell'armi, e degli eserciti. Riflette benissimo a proposito l'Eineccio *Element. Jur. Nat. & Gent. lib. 2. cap. 6.* §. 100. *in notis:* che pertanto i suddetti Scrittori ne imbeccarono siffatte notizie, perchè fra que' Popoli non osservarono forse la splendidezza delle Corti, la magnificenza de' Palaggi Reali, l'ordinanza militare, o altro a ciò simigliante. Probabilissimo è eziandio il sentimento di Damiano Romano nel principio del suo libro intit. *La Origine della Società Civile*, cioè: che questi Autori ne' loro racconti abbiano seguito lo stile degli antichi Storici discrittoci da Plutarco nel principio *Della Vita di Teseo* in questa forma: *Quod faciunt in situ Orbis describendo*, o Sossi Senecion, *Historici, qui, si qua cognitionem suam fugiant, ea extremis tabulatum partibus supprimentes, in margine alicubi annotant, ulteriores Regiones arena, & siccitate squalidas, ferasque esse, aut insuperabilem limum, aut Scythica juga, aut mare constrictum glacie*. Ugual dubbiezza rimane all' Eineccio *ibidem*, intorno alla veracità di

ciò,

Gli aiuti prestatici dalla società ci fanno discernere in astratto il bello di quello stato. Nel

ciò, che narrarono un tempo degli Aborigeni, e de' Getuli Sallustio *Catilin. cap. 6.*, e Jugurth. *cap. 18.*: de' Numidi Strabone *Geograph. lib. 17. pag. 1191.*: de' Bembrici Valerio Flacco *Argonautic. lib. 4. vers. 102.*; e de' Trogloditi Plinio *Histor. natural. lib. 5. cap. 8.*. E per verità, com'è egli mai presumibile, che più famiglie moltiplicate insieme, e divenute un grosso Popolo, ed un intera Nazione, potessero mai bene, e comodamente vivere senza stabilirsi di comune consenso in società Civile? Gotofredo Mascovio concorre in avergli per favolosi, ed apocrifi *ad Puffendorff. De Jur. Natur. & Gent. lib. 7. cap. 7.*. Omero nell' *Ulissea lib. 10. vers. 112. & seqq.* asserì francamente, che dopo la famosa guerra di Troia seguivano tuttavia a vivere i Siciliani nello Stato di Natura, e d' indipendenza fra di loro. Ecco le sue parole tradotte:

Nec Fora Conciliis fervent, nec Judice: tantum
Antra colunt umbrosa, altisque in montibus ædes
Quisque suos regit Uxorem, Natosque, nec ulli
In commune vacat socias extendere palmas.

Ma non perchè egli il disse, è indubitato, che così fosse allora addivenuto. Egli fu Storico ugualmente che gli altri su tal particolare. Forse non fu testimonio di veduta, e credulo troppo agli altrui mal apposti racconti. La ragione tutt' altro ci persuade; mentre è impossibile, che così infingardo abbia potuto essere un Popolo a sottoporsi al sommo Imperio Civile nella contemplazione delle proprie umane indigenze, e delle inevitabili discordie scambievoli, che indispensabilmente doveano nascere tra tante famiglie, indipendenti, e vicine tra di loro. Il fatto poscia conferma il nostro credere; imperciocchè nella scoverta delle nuove Terre Settentrionali, e Americane si ritrovò, che tutti i Popoli viveano, o sotto la soggezione di un Capo, o di quella del

Nel vederci da per ogni dove in catene, l' appetiamo ardentemente, perchè non contenti di nostra sorte. E nella privazione di lui riconosciamo parte della nostra infelicità.

Ugualmente infelici saremmo stati allora, che possedendo un tanto, ch' ora diciamo, bene, appetiti avremmo senza alcun dubbio i comodi della società medesima, che ora forse nella scelta non sapremmo, nè abbandonare, nè desiderare. Piace così al Creatore scherzare sopra i figli dell' Uomo! E dobbiamo dire colle ginocchia chine con Dante:

Vuolsi così colà dove si puote
Ciò che si vuole . . . . .

CA-

del comune parere, precisamente nella decisione de' pubblici affari. Sotto l' Ecclittica si ritrovarono bensì degli uomini ferini, e tali sicuramente per cagione del clima, liberi, e indipendenti fra di loro; ma questi non possono prender nome di Popolo, perchè quà, e là dispersi per que' campi immensi.

CAPITOLO VIII.

Inefficacia delle Leggi Naturali per l' umana felicità dopo la trasgression del primo Uomo.

PErdè l'Uomo quella vivida luce, onde distinguea il suo Dio, sul punto, che trasgredillo. E perdè eziandio la rettitudine di quello, che dee per giustizia al suo Prossimo. La colpa ottenebrò in buona parte lo spirito di questi due primi naturali precetti, che lo stesso luogo tennero poscia nel Decalogo. L' imperio della ragione rimase da per ogni dove avvallato dalla riluttante turba delle passioni. E la coscienza non più fu abbastanza desta a sentire i rimorsi, e a prevedere gli assalti della concupiscenza; onde porre giusta guardia al cuore, e rintuzzargli, e rimanere illibata.

Finì lo stato d' innocenza. La giustizia Divina cominciò ad esercitarsi sopra dell' uomo. L' anima ragionevole perciocchè non più come da prima naturalmente scienziata; avea mestieri per lo sviluppo delle sue idee di non mediocre cultura.

ra. La qual cosa confaccendosi poco colla naturale infingardaggine di quasi tutto il Genere degli uomini ; a riserba di pochi, cominciarono tutti gli altri a rimanere avvolti fra le più dense tenebre dell' ignoranza: nè più seppero col primitivo chiarore distinguere se stessi, e 'l pregio della immortalità della loro anima ; giugnendo in fine ad avere per nomi vani, e quasi ignoti, Eternità di premio, Eternità di pena.

Lo più esecrando ateismo dovette in seguela tra loro innalberar bandiera (a). L' ozio d' ogni empietà cagione, cui naturalmente vien tratto l' uomo, le dissolutezze, il ventre esser dovettero i loro tutelari Numi beatificanti. In fine sciolto il freno ad ogni qualunque sregolata passione, aggì in quegli uomini il puro, unico istinto delle passioni medesime: e ritenendo bensì, ma in un buiore foltissimo, le indelebili idee del vero, del giusto, dell' onesto, dovettero fabbricarsi di lor mano la propria infelicità.

Or dunque in tale stato come potuto avrebbero mai le leggi, giusta le quali è tenuto l' Uomo diriggere le sue libere azioni, quella efficacia ritenere, e quella robustezza, che loro fu compartita nella crea-

(a) Tutti coloro, che negarono l' immortalità dell' anima, furono Atei, e viceversa.

zion prima dall' Autor della Natura? Qual mai tranquillità, qual ſicurezza poteva unqua l' uomo ſperare?

Non ebbero mai poſſanza le ſole leggi naturali di chiamar l'uomo a ravvedimento. Non ſeppero nè pur per poco reprimere la baldanza de' loro pravi appetiti. Riandando l' antica Storia, ne veggiamo gli eſempj manifeſti.

Un argine più potente per traviare il ruinoſo pendio delle prave inclinazioni non ſeppe rintracciar la Ragione, che nella union degl' individui in qualche ſorta di ſocietà, ove ci foſſe ſubordinazione, ed imperio. Ella credette, nè punto ingannoſſi, queſto eſſere un mezzo lo più efficace, lo più proporzionato alla natura dell' uomo traviata. Non erale altrimenti poſſibile reprimere con ſoavità la coſtei malizia, non che i pernicioſi effetti de' ſuoi ſmodati deſiderj.

Dovrebbe eſſere nella ſteſſa forma inciſa, ma non la è nell' animo di tutti gli uomini, l' impreſſion dell' idea del diritto, e del giuſto. Per fino il timore della Divinità reſta cancellato nell' animo di un malavviato. E la moltiplicità degli atti pravi, già ridottiſi in abito, ſpengono affatto dallo ſpirito il lume più puro della Ragione.

CA-

CAPITOLO IX.

Necessità delle Leggi positive, e loro divisione.

PAssarono dunque gli Uomini dallo stato di natura, a quello di società. Varie essi ne istituirono: alcune imperfette, e semplici: altre più perfette, e composte. La coniugale, la famigliare, la erile, furono del primo genere: le Città del secondo.

Svanì tosto in questo stato l'uguaglianza tra gli uomini. E svanì parimente l'idea della natural libertà figlia dell'uguaglianza. Ce ne rimase bensì un'immagine ne' corpi politici, ne' capi di famiglia, e ne' Sovrani considerati tra loro. Gli veggiamo però nella Storia chiamarsi Fratelli, come se uguali (*a*).

In questo stato il desiderio de' proprj vantaggi è fomentato dalla forza accresciuta. Gli appetiti sensitivi di leggieri prevalgono so-

(a) 1. *Machabæorum* c. 10. v. 18. ubi: *Rex Alexander Fratri Jonathæ suo*. Ed oggi giorno si chiamano *Cugini*.

ſopra la retta ragione. L'idea dell'utile erge la ſua ſede, e guarda come ſue ſchiave quelle del giuſto, e dell'oneſto.

Tutto il timore, che gli uomini nello ſtato primitivo naturalmente aveano, degenera in tracotanza, ed in furore. Si valgono delle forze comuni per uſurpare a' vicini ciò, che poſſa ridondare in proprio vantaggio. Si valgono delle forze particolari, per iſtrappare da' Concittadini, quanto giovi ad ampliare i proprj comodi. Così le guerre eſterne, ed interne non finiſcono mai, anzi ſi aumentano in proporzione, che creſcono in loro le ambizioni, ed i delirj.

In tale ſtato le ſole leggi di equità non più poterono eſſere baſtanti a mantenere quella pubblica pace, che sì altamente appetiſce l'uman cuore. Uopo fu dunque introdurre le leggi poſitive, che foſſero per altro alle naturali conformi. In cotal guiſa tutti gl'individui foſſero ſtrettamente tenuti uniformare la propria natural libertà, ed i naturali appetiti al volere della poteſtà Suprema, che gli governa: doveſſero perfettamente adempiere i proprj doveri della carica, della profeſſione, dello impiego, o di qualſivoglia altra funzione: in ſoſtanza intereſſarſi tutti concordemente pel buon ordine,

dine, e per la tranquillità dello Stato.

Ora questo buon ordine del Governo, e cotesti ufficj allo Stato dovuti, sono l'oggetto delle Leggi, che regolano nelle Città le pubbliche azioni. L'union delle quali leggi forma per lo appunto ciò, che dicesi *Diritto Pubblico*.

Questo ha due aspetti: o risguarda il reprimere l'audacia, e la baldanza delle forze comuni unite insieme di uno Stato contra quelle di uno Stato diverso; e allora l'union delle leggi, che di norma servono a' Cittadini, compongono il Diritto pubblico *universale*, ovvero sia il Diritto delle Genti: o puramente ha in mira la pace interna di cadauno Stato particolare, cioè tra chi governa, e coloro, che governati sono; ed allora quelle tali leggi positive formano ciò, che comunemente appellasi Diritto pubblico, ovvero Diritto pubblico *particolare*.

L'abito pratico d'interpetrar tali leggi, e di applicarle poscia a' casi occorrenti, perchè nelle Città sia giusta ogni pubblica azione, dicesi *Pubblica Giurisprudenza*: ancor essa universale, o particolare, giusta i varj aspetti, ne' quali vuolsi considerare.

Importa assaissimo distinguere con accuratezza tra l'universal Diritto Pubblico, e'l

 par-

particolare. Obbliga il primo tutte le ſocietà, tutte le nazioni del Mondo. Il ſecondo gl' individui di queſta ſoltanto, o di quella nazione, che per se il formò, o il ricevette. Hanno entrambe quaſi l'analogia ſteſſa, che fra loro ſerbano il Diritto Civile comune di un intero Regno, e lo Statutario di una Provincia del Regno medeſimo.

Diraſſi per tal effetto diverſo eſſere il Diritto pubblico Romano—Germanico dal Diritto pubblico Franzeſe, o Iſpano. Il Romano-Germanico contiene le ſue leggi fondamentali, abbraccia i diritti dello Imperio, regola gli ufficj fra il Capo, ed i membri di queſta società. Ufficj, e Diritti diverſi aſſai da quelli del Re, e de' Sudditi nella Francia, e nelle Spagne; imperciocchè diverſe aſſai le leggi fondamentali ſono di coteſti Regni da quelle dello Imperio. Per conſeguenza il Diritto pubblico di uno Stato non ha forza di obbligare nell' altro.

Alle leggi poſcia Divine, naturali, e poſitive, ugualmente ſoggetti ſono i Tedeſchi, i Franzeſi, gli Spagnuoli, non che ogni altra Nazione. Sicchè in cadauna parte della Terra gli ufficj comandati da queſte due univerſaliſſime leggi, eſſere pur dovranno

no individualmente i medesimi per tutti: ed il medesimo, ed un solo sarà il Diritto pubblico universale presso ciascheduna Nazione. Oh quanto ciò ben intese, e spiegò in brievi sensi quel grande, quel Divino Oratore insieme, e Filosofo, che tanto a ragione, e dall'antichità, e da' viventi tutti si onora (*b*).

Diritto Civile finalmente è quello, che ha per oggetto la pace reciproca tra' Cittadini, e serve di guida a comporre le altercazioni, ed i particolari interessi, ch' essi aver possono tra loro.

(b) Cic. *lib.* 3. *apud Lactantium Divin. Istit. lib.* 6. *cap.* 8. ubi: *Est quidem vera lex, recta ratio, naturæ congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quæ vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat; quæ tamen neque probos frustra jubet, aut vetat, nec improbos jubendo, aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest; nec vero aut per Senatum, aut per Populum solvi hac lege possumus; neque est quærendus explanator, aut interpres ejus alius; nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, posthac; sed & omnes Gentes, & omni tempore una lex, & sempiterna. & immutabilis continebit; unusque erit communis quasi Magister, & Imperator omnium Deus: ille legis hujus Inventor, Disceptator, Lator &c.*

CAPITOLO X.

Parallelo tra lo Stato Naturale, e lo Stato Civile.

SE molte perdite l' uomo sofferse nel passare dallo stato di Natura allo stato Civile; tali, e tanti vantaggi egli altresì riportonne, che gli dovette senza dubbio riuscir gradevole il cangiamento del suo stato. I doni primitivi a lui compartiti dalla natura, non gli annunziavano, che le sue ruine. Lo stimolo incalzante della Divinità più non sortiva il suo effetto sopra l'umano spirito. Il velo delle passioni, che ogni bello appanna, ottenebrava, e confondea il raggio del suo splendore.

Egli nel suo primo essere era libero; ma quella tal libertà non altro il rendea, che vil servo delle proprie passioni. Entrato in società Civile non lasciò già di esserlo ancora: dimenticossi bensì dello abuso, che innanzi della libertà facea, e se ne valse nel suo limpido senso. Non consiste punto la libertà nel vivere di capriccio, ma giusta la ragione, e la legge. La libertà natu-

turale tenea l' uomo esposto a' disagi, alle miserie, e nimico il rendea infin d' Iddio, e di se stesso. La libertà civile per lo contrario gli reca la felicità, l' armonia tra Dio, se, e gli altri a se consimili.

Nello stato di natura egli è donno delle sue azioni: ma come indirizzarle mai al ben fare, se in quello stato la loro moralità non così di leggieri ne si discopre, siccome altrove notai? Nello stato avventizio la volontà Suprema, ch'è l'anima della società civile, ci fa cotesta moralità ottimamente discernere per mezzo delle leggi positive. Il premio, o la pena, che n' esalta, o ne deprime, ci stimolano, e ci obbligano ad eseguirle. Gli effetti, che l' osservanza delle leggi producono, ne fanno poscia distinguere altresì la bontà interna delle leggi medesime; ed in seguela delle azioni degli uomini, che prendono la lor norma da quelle.

L' uomo nello stato di natura godea de' suoi beni per effetto della legge del primo occupante; nè avea altra deferenza, che alla sua privata utilità. Nello stato civile, in cui la tramontana universale è il pubblico vantaggio, non gode in modo de' suoi beni, che non gli debba sacrificare per la massa comune, qualora la bisogna il richie-

chiedesse. Ecco però qual differenza. Nello stato primitivo potea l'uomo ogni momento restarne senza per l'altrui ribalderia. Ma in questo stato ha egli tante forze unite, che lo proteggono, e gli difendono la proprietà de' suoi beni dagl' insulti degli stranieri; ed ha tanti strumenti della sua felicità, quanti sono gl' individui, ed i membri dello Stato.

Assurdo dunque gravissimo fu il dire, che l'uomo vivendo nello stato di natura senza Magistrati, e senza Principe, fosse per menare una vita di gran lunga più tranquilla, e felice, che se vivesse in società civile. Nacque una sì turbolenta, e sediziosa sentenza ne' primi tempi presso alcuni Filosofi [*a*], e spezialmente presso la Setta Cinica [*b*]. Da i lumi più grandi dell' antichità, dico da Aristotile, da Platone, e da altri fu agramente confutata. Non

(a) V. Adamo Triblecovio nella sua *Storia del Naturalismo* data alle stampe l' anno 1700. nella Città di Jena dal suo figlio Giovanni, in cui trovansi registrati tutti i nomi di essi.

(b) Filone Ebreo scrive nel suo libro περὶ φυτουργίας, che i Cinici, ed altri sostenevano, che il vivere nello stato di natura era la vera felicità: *consequenter* (sono le sue parole) *naturæ vivere*, *felicitatis finem dixerunt illi Prisci*. Seneca *De vitæ beat. cap.* 8. inciampò ancor egli nello stesso errore dicendo: *idem est beate vivere, & secundum naturam*.

Non pertanto pure allignò nell' animo di non pochi valenti Scrittori del Diritto Politico, che ultimamente a ſpada tratta la difeſero [c], e ne riportarono lode immortale nel proſſimo andato ſecolo dalla Nazione Ingleſe.

Ma quai tragiche conſeguenze da lei non ne derivano e per lo Stato, e per lo bene di

(c) Queſti ſi furono ſpezialmente Gio: Bodino nel ſuo manoſcritto, il cui titolo *Anecdoto de abditis rerum ſublimium arcanis*, che poſcia fu validamente impugnato da Giovanni Diecman col ſuo libro intitolato: *Schediaſma de Naturaliſmo cum aliorum, tum maxime Johannis Bodini ex opere ejus manuſcripto*: *Anecdoto de abditis rerum ſublimium arcanis*, ſtampato nel 1700. nella Città di Jena. Gottielb Gherardo Tizio nelle ſue oſſervazioni *obſervat.* 460. & 461. Errico Cocceo *nel nuovo ſiſtema del Diritto naturale lib.* 1. *diſſert.* 12. *cap.* 1. ubi *: ſed & porro hoc ſolo jure naturali tuti ſunt homines inter ſe*. Gio: Barbeyrac *ad Puffendorff de officio Hominis & Civis not.* 7. Gotofredo Maſcovio *ad Puffendorff de jure nat. & Gent. lib.* 2. *cap.* 2. §. 2. *n.* 5. ubi · *In ſtatu naturali fructus induſtriæ cuivis ſatis certi : in ſtatu contra civili laborum noſtrorum proventus a malis Principibus peſſundantur . . . . . timor pœnarum etſi in ſtatu civili continendæ plebi ſufficiet, parum tamen illo proficimus contra Proceres, & amicos Principum . . . . . In ſtatu civili damnum, onus maximum ſocietatis humanæ a potentioribus oritur, cujus contra inſanæ potentiæ nullum temere exemplum in ſtatu naturali inveniretur, ubi & impotentiæ exempla deficerent, avertendo damno tali imparis*. Gio: Gottl Einecio *Elem. jur. nat. & gent. lib.* 2. *cap.* 1. §. 12. *in notis*. Gian-Jacopo **Rouſſeau** *du contrat ſocial.*, ed altri . . .

di cadauno individuo? Chi ha per illegittima, e punto non necessaria la società civile; forza è, che nello stesso riguardo tenga il Sacerdozio, e l' Imperio, di cui eglino sono l'anima. Il vecchio, e'l nuovo Testamento, vale a dire la Ebrea, e la Religion Cristiana debbono come fallaci da noi proscriversi, ed aversi per dettate da falso Legislatore, come quelle, che in cento luoghi ci esortano, e ci comandano ad abbracciare la società civile, e fieramente contra coloro inveiscono, che prendono in mira di scuóterne il giogo, e far ritorno allo stato di natura [d].

Se cotesta pestilente sentenza altri di gran lun-

(d) Liberò Iddio il Popolo Ebreo dalla tirannide di Faraone, ma volle, che fossero governati da Mosè, vale a dire da un capo di loro nazione, come apparisce nell' *Esodo cap.* 18. *v.* 13. Nel Deuteronomio *cap.* 17. *v.* 14. e 15. dice Iddio al suo Popolo: *Cum ingressus fueris terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi, & possederis eam, habitaverisque in illa, & dixeris*; Constituam super me Regem, sicut habent omnes per circuitum Nationes; *eum constitues, quem Dominus Deus tuus elegerit de numero Fratrum tuorum*. Si aprì inoltre la terra, ed ingoiossi Core, Dathan, ed Abiram insiem colle loro famiglie in faccia a tutto il Popolo Ebreo; perchè ebbero in pensiero di sottrarsi al sommo Imperio, e passare allo stato di natura: e tanto fuoco cadde dal Cielo, che nello istante incenerì 250. Israeliti; perchè incorsero nell' indegna trama da que' capi ordita; secondo che vien registrato nel libro de' *numeri cap.* 16. *n.* 13. 31. e 35.

lunga, e più dotto, ed erudito non avesse confutata a spiluzzico; io lo imprenderei a fare di proposito [*e*]. Unicamente dirò. Il naturalismo, e la miscredenza della vera Religione andarono sempre del pari (*f*). Conseguenza legittima, ed inalterabile di amendue si fu ognora la detestabile idolatria (*g*); la quale alla fin fine non vantò in

(e) V. Samuele Barone di Puffendorff *De jure nat. & gent. lib.* 2. *cap.* 2., e *lib.* 7. *cap.* 5. *per totum.* E la dissertazione Apologetica di Damiano Romano intitolata. *Dello Stato naturale dopo la prevaricazione di Adamo insufficiente per la sicurezza dell' Uomo.*

(f) Buddeo *Isagoge libri posterioris cap.* 7. *De Theologia Polemica* §. 10. *pag.* 1203. ubi: *Naturalistarum licet non una, eademque ratione sumatur nomen, hic tamen eodem veniunt, qui religionem, quam vocant naturalem, seu ea, quæ ratio de Deo, rebusque Divinis dictitat ad salutem consequendam sufficere contendunt. Dum ergo* REVELATIONEM *non admittunt, utpote qua sibi opus non esse, existimant; non possunt non ipsam Religionem Christianam, quippe quæ Divina Revelatione nititur, rejicere. Idque eo magis, quod Religionem omnis Mysterii expertem cupiunt; cujusmodi vera Religio Christiana non est, cujus præcipuum in eo consistit caput, quod æternus Dei Filius, ad hominum genus redimendum, humanam naturam induit . . . Unde & quænam istorum hominum de Scriptura Sacra sit sententia, facile intelligitur.*

(g) Quante volte rimasero gl' Israeliti senza Condottiere, o senza Giudice, vale a dire in una qualche sorta d' indipendenza, altrettante volte caddero nell' idolatria; tuttochè era questo un Popolo, cui per tanti prodigj troppo esser dovea in mente scolpita la cognizione del sommo, e vero Iddio.

in tutti i tempi, che ogni sorta di più esecrando vizio (*h*).

Se

(h) Prima del Diluvio i discendenti di Adamo fuor che Noè, e la sua famiglia, giunsero tutti a qualunque eccesso, senza aver timore, e soggezione di Dio. Effetto sicuro di quella libertà, che ciaschedun vanta nello stato di natura. Innanzi alla venuta di Cristo quasi tutti erano addetti al culto superstizioso, e di nessuno si sa con certezza, a riserva del solo Giobbe, che seguito fedelmente avesse la cognizione del vero Dio, ed i dettami del giusto, e dell'onesto. Appena si diede il Popolo Ebreo a idolatrare un vitello d'oro, nè vi fu volta, ch'egli ricadde nell'idolatria, che non cadesse eziandio nelle più alte sceleratezze, dandosi tutto in preda alla crapola, al sonno, al vino, ed in seguela alla lascivia, alle risse, ed alle turbolenze. Fino a' tempi di Costantino le due più culte Nazioni dell'Universo, vale a dire la Greca, e la Romana stettero per tal maniera immerse nel vizio orrendo della nefandezza, che i Filosofi più culti, secondo che attesta S. Girolamo *Commentar. in Isaiam lib.* 1. *cap.* 2. non ebbero a impudicizia il pubblicamente praticarlo: Ecco le sue parole. *In tantum Græci, & Romani concubitus cum masculis vitio laboraverunt, ut & clarissimi Philosophorum Græciæ haberent publicè concubinos, & inter scorta in fornicibus spectaculorum pueri steterint publicè libidini expositi, donec sub Constantino Imperatore, & infidelitas universarum Gentium, & turpitudo deleta est.* Vedi Grozio *Annot. ad Epistol. Paul. ad Romanos cap.* 1. *n.* 24. Minosse, e Radamante furono decantati dall'età favolosa per li Prototipi della Giustizia; onde si ebbero da que' superstiziosi per Giudici delle anime nello inferno; e pure il primo si tenne il garzoncello Teseo per compagno di letto, come leggesi in *Ateneo lib.* 13. *cap.* 27. e l'altro il fanciulletto Talo, come da Ibico presso *Ateneo ibidem*. Euripide *nell' Andromaca*;

Gri-

Se i promotori del naturalismo distinto avessero tra lo stato naturale innanzi la origi-

Crisippo Filosofo Stoico, *presso Alessandro d' Alessandro dier. genial. lib.* 1. *cap.* 24. e non pochi altri Filosofi del Gentilesimo annoverati da Socione *lib.* 23., e da Celio Rodigino *lib.* 18. *Antiquar. Lect. cap.* 18. ebbero per fino la sfacciataggine d'insegnare per lecite le incestuose copule tra padre, e figlia, tra figlio, e madre. Il mostruosamente usar colle belve fu cosa comunissima tra' Gentili, perciocchè istigati a ciò fare dall' esempio pesantissimo del più grande loro Nume Giove, come colui, che ora da toro, ora in cigno, ed or da satiro sfogò la sua libidine; come per lo appunto ci vien discritto presso Natale Comite *lib.* 2. *Mythologiæ cap.* 1. in un Greco epigramma, il qual tradotto, spiegasi:

Fit taurus, cygnus, satyrusque, aurumque ob amorem
Europæ, Lædes, Antiopæ, Danaes.

Nella esercitazione intitolata *Vini pleni* del dottissimo Giovanni Antonida Vander Linden sopra le parole degli Atti degli Apostoli: *alii vero subsannantes dicebant; quia vini pleni sunt;* ci fa egli certi non esservi stata ne' tempi andati gente superstiziosa, che, tuttochè culta, non fosse stata interamente dedita alla crapola, ed al vino. Omero nella *Odyss.* 1. *vers.* 73. *e vers.* 252. ne racconta riputarsi il furto presso quasi tutte le Nazioni gentilesche per azion nobile, e gloriosa; le quali parole di Omero comentando Didimo, scrisse: *Non infame erat apud antiquos latrocinari, sed gloriosum.* Giulio Cesare *De Bello Germanico lib. 6. cap.* 23. ivi: *Latrocinia nullam habent infamiam, quæ extra fines cujusque Civitatis fiunt; atque ea juventutis exercendæ, ac desidiæ minuendæ caussa fieri prædicant.* Sesto Empirico *Pyrrhon. hypoth. lib.* 3. *cap.* 24. ivi: *Prædari apud multos barbaros infame non existimatur. Imo vero etiam hoc fertur apud Cilices gloriosum fuisse, adeo ut eos, qui*

ginal colpa , e lo ſtato poſteriore ; ſicuramente, che urtato non avrebbero in così folle errore. Nel primo , ove l'innocenza grazioſamente traluce , ne vo d'accordo, che altra legge non ſeguirebbero gli uomini, che quella dell'amor di se ſteſſi, e del reciproco amore ; nè punto queſto anteporrebbero all'amore Divino . L'umanità, la pace , la benevolenza , la concordia ſarebbero le molle di ogni operar loro . E l'univerſo per intero diverrebbe un armonico iſtrumento in niuna menoma parte diſſonante.

Ma di queſto giocondo ſtato, che sì poco durò, ad eccezion de' due primi comuni genitori, tutto il reſto degli uomini altra idea non ne formarono mai , che favoleggiandolo ſotto nome di età dell' oro . Il Di-

qui inter prædandum obiiſſent, *dignos eſſe* , *quos honore proſequerentur*, *judicarent*. Dell' omicidio ne perderono in maniera l'orrore, che non ſolo fu tra loro ſtimato un atto glorioſo, ma fin anche giunſero all' eccesso di perſuaderſi, che Giove , il quale era ſtato il primo a tentarlo, avrebbe renduto i micidiali felici. Pallade, o ſia Pallante Poeta Greco in uno de' ſuoi Epigrammi dice così (traduzione latina): *Si homicidas eſſe videmus felices*, *non valde admiror* , *Jovis eſt honos* . *Genitorem enim odio proſequens* , *& illum interfeciſſet utique* , *ſi Saturnus mortalis fuiſſet* . *Sed loco cædis cum Titanibus punit ligatum* , *tamquam latronem in barathrum immittens* . In ſoſtanza non vi fu vizio tra gl' Idolatri , che non foſſe ſtato poſto in trionfo.

Divino raggio supernamente infusoci nella retta ragione sfavillò dopo la fatal colpa. In questo stato posteriore la masnada delle passioni è quella, che campeggia, e fa aspra guerra alla Ragione, e quasi sempre la vince.

Ella la ragione chiama l' uomo al travaglio, alla contemplazion di se stesso, al timore della Divinità, alla giustizia, all' onore. Le passioni, scaltre, e fallaci Sirene, per lo contrario lo invitano all' ozio, alle dissolutezze, al vantaggio unico di se stesso, alla spensieratezza della cagion del suo essere, e ad ogni altra cosa, che al retto, ed al santo si opponga.

Per lo che le rapine, le violenze, le tirannie, gli omicidj saranno il barbaro costitutivo di questo stato. Chiunque possederà la menoma cosa, gli sarà forza sottrarsi alla comunion de' viventi, ed intanarsi come belva negli antri, e nelle caverne. Diverrà quindi feroce, barbaro, inculto nello spirito, ed ignoto per fino a se stesso.

Necessario fu dunque, e legittimo atto l' introduzione della società civile, la quale alle naturali leggi congiunta formasse un freno di gran lunga più efficace per tenere imbrigliata la malizia dell' umana natura

corrotta ; e dar voga all' innocenza ; onde non essere oppressa, e 'l più debole aiutato, e difeso.

L'Obbes (*k*), avvegnachè empio Ateista, pure nel parallelo tra i due stati di natura, e di società civile, non potè fare a meno di dire, con che conchiudo: *Extra Civitatem propriis tantum viribus protegimur. In Civitate omnium. Extra Civitatem fructus ab industria nemini certus. In Civitate omnibus. Denique extra Civitatem imperium affectuum, bellum, metus, paupertas, fœditas: In Civitate imperium rationis, pax, securitas, divitiæ, ornatus, societas, elegantia, scientia, benevolentia.*

(k) Tommaso Obbes *de Cive cap.* 10. §. 1.



INTRODUZIONE FILOSOFICA A' DIRITTI NATURALE, E PUBBLICO.

LIBRO SECONDO.

CAPITOLO I.

Della Natura del Diritto Pubblico.



On potrebbe tutto il genere umano ordinare le sue libere azioni ad uno stesso oggetto, se uno stesso vincolo non legasse ugualmente tutti gli uomini.

L' oggetto universale delle azioni degli uomini è il diriggerle pel comun bene della intera società. Nella pace comune si ha il massimo bene. Si conserva la pace, non tur-

turbando l' altrui quiete. E si alimenta aiutando gli altri al possibile; ma senza il proprio disvantaggio.

Lo spirito di conquista è opposto diametralmente a quello di pace. La conquista è gemella all' usurpazione. Nascono entrambe ad un parto dall' ambizione di diventar più forti, e di dominare. Gli uomini lo mascherano bensì col velo della propria conservazione. Ma resta scoverto tosto, che si consideri attentamente la natura delle cose.

Il desiderio della conquista ci chiama alla guerra. Chi guerreggia, vuol vincere. E non si vince, che mercè le stragi, le desolazioni, e le morti. Dall' altro canto non è conceduto all' uomo per conservar se stesso rapire le altrui robe, e gli altrui diritti: tirare ingiustamente alla propria divozione le forze di uno Stato straniero, ed accrescere così le sue.

Non sono dunque compatibili insieme conservazione, e conquista. I confini della conservazione non oltrepassano la difesa. Ed in un caso solo può giustificarsi la conquista; ch'è quando abbia un intimo rapporto colla difesa.

Fo dunque differenza tra conquista, e conquista. Una chiamo legittima, l' altra ti-

tirannica. Naſce la prima dalla giuſta ragion dell' armi, che porta ſeco una ragionevole guerra, che abbia per oggetto la conſervazione, e la difeſa. La tirannica non ſerba altri titoli, ſe non ſe l' oppreſſione, e lo ſterminio altrui: un ingiuſto furore di gloria, e di vanto: e coll' aumento di tante forze unite renderſi formidabile, e ſuperiore a tutto il reſto degli uomini. Di queſta ſeconda ſpecie di conquiſta ho inteſo dire finora.

Il vincolo poſcia, con cui l' eterna Providenza tiene unita, e ſtretta l' univerſale ſocietà del genere umano, ſono la *Religione*, l' *Umanità*, il *Principato*. Eſſi preſcrivono regole, e leggi, che ſeguir debbe con perfetta obbligazione ciaſcun abitatore del noſtro Pianeta.

Neſſuno mette in dubbio l' unità della *Religion naturale*; imperocchè non v' ha perſona, che naturalmente non conſenta nella cognizione di Dio. Chi non è cieco, o ſtolto, non è poſſibile, che non comprenda dall' opere immenſe della ſua mano l' eſiſtenza di lui [a]. Veri Atei non ve ne

 fu-

(a) *Cœli enarrant gloriam Dei, & opera manuum ejus annunciant firmamentum*; Il Re, e Profeta Davidde. S. Paolo *ad Rom. Inviſibilia enim ipſius a creatura Mundi per ea, quæ facta ſunt, intellecta conſpiciun-*

furono mai [b]. Le illazioni però, che si derivano da quel luminosissimo specchio, vengono molte fiate adombrate da i pravi affetti degli uomini.

L'eccellenza, e la veracità della Religione Evangelica sopra ogni altra Religione, che dicesi rivelata, è ella in somma parte posta nella perfetta congruenza, ed uniformità de' suoi precetti a quei, che ci son dettati dalla retta ragione; anzi è ella una vera estensione, una perfezione, un supplemento della Religion naturale. Non così le altre; poichè è ciascuna indulgente ad una qualche passione. Dunque lo spirito della nostra Religione Cattolica abbraccia ogni vivente, tuttochè ella non venga da ogni vivente abbracciata.

Per lei l'uomo da indocile si fa mite. Non vengono le Potestà minori bersagliate dalle più forti. I giuramenti, le alleanze, i patti si hanno per sacrosanti. Si conserva

ciuntur, sempiterna quoque illius virtus, ac Divinitas. V. il religiosissimo Newton nella sua Ottica III., e nello Scholion celebratissimo in fine della stessa Opera. Derham. nella *Teol. Astron.*, e nella *Teol. Fisic.* Lesser *Theol. Des insectes, Theol. des Coquilles*. Fabrizio *Teologia delle acque*. Monsieur de Maupertuis nel *tom.* 1. *delle sue Opere nell'Opera* intitol. *Essai de Cosmologie part.* 1. *Où l'on examine les preuves de l'existence de Dieu tirèes des merveilles de la Nature.*

(b) V. Magalotti.

va l' obbedienza de' sudditi, la fedeltà, la pace, la sicurezza tra' gli uomini, ed ogni altro, su cui sta edificata la società umana.

L' *umanità* per ogni parte del mondo spiega le sue ali, e produce i suoi effetti; sebbene il più delle volte in soli gradi; perocchè violata dalla ribellione delle passioni, e spezialmente dal predominio dell' interesse.

Finalmente tutta la terra è ella partita in *Principati*. Ed ancorchè cadauno sia diverso affatto, e indipendente dall'altro; pur ciò non ostante gli uomini uniti sotto lo stesso Principato legati sono insieme dal vincolo di società particolare, nato dal patto tacito, ovvero espresso; ed un Principato coll' altro, dal vincolo di universale società formato dallo spirito della vera Religione, non che dal sentimento di umanità comune a tutti gli uomini.

Ecco dunque, in che stabilisco il fondamento, e la natura del diritto pubblico; vale a dire nel tripartito vincolo, che formano la Religione, l' Umanità, il Principato, che tutte le azioni degli uomini governano, in qualunque siesi aspetto si vogliono essi considerare, e le indirizzano ad uno stesso oggetto, che dissi sulle prime essere il comun bene.

 In

In fatti sulla terra non evvi unità di temporale imperio, che anzi è ella da mille, e mille Potestà signoreggiata, ciascuna posta in riguardo all' altra nello stato di uguaglianza. Quindi ogni pubblica azione necessaria a praticarsi fra gli uomini di una Città, e quei di un' altra; e fra l' una, e l' altra Città insieme, sia per pubblici, sia per privati interessi, ovvero sia per la necessaria corrispondenza fra coloro, che le governano; e in brieve tutte le umane azioni dalla pubblica Giurisprudenza universale prescritteci, punto non debbono prendere aspetto di giuste, o ingiuste dalle leggi del Principato; ma da quello bensì, che loro viene universalmente prescritto, o vietato dalla umanità, e dallo spirito della vera Religione, vale a dire da i dettami a ciascuno ben noti di natural diritto, e di diritto delle genti. Siccome per lo contrario leggi tutte sono del Principato quelle, che ci vengono dettate dalla Giurisprudenza pubblica particolare.

CAPITOLO II.

De' rapporti generali della pubblica legge alla natura delle cose componenti lo Stato, ovvero sia della moltiplicità della pubblica Legge.

DIrò con Socrate : Il Legislatore per ben istabilire qual si sia legge debbe avere due riguardi: *alla Ragione, ed agli Uomini.* Una retta ragione sa segnatamente produrre i suoi raziocinj, e gli sa adattare alle tante, e per fino alle possibili relazioni, ed indigenze dello Stato non meno, che di coloro, che lo compongono. L' uomo patisce infinite modificazioni, e nella parte spirituale, e nella parte fisica; delle quali dee investirsi colui, ch' ebbe in sorte la potestà da Dio di signoreggiare su questa bassa terra.

Analitico sarà dunque il metodo, che tener dee chi governa nel costruire le pubbliche leggi, vale a dire tante hanno da essere, quanti fra se varj sono i generi delle pubbliche cose: e talmente fra loro propor-

porzionate, che ugual ragione serbino ognora con le circostanze, con le relazioni, e con i pubblici bisogni dello Stato, e de' Cittadini. Della sola prima parte di questa divisione faremo noi parola nel presente capitolo.

Due sono i generi delle pubbliche cose. Alcune sono pubbliche per natura, e componenti lo Stato: altre pubbliche, perchè hanno rapporto al buon ordine del Governo, ed a distrarre dallo Stato i pubblici incomodi, e disvantaggi.

Lo Stato è composto di famiglie, e di pubblici luoghi, cioè d' isole, di strade, di passi, di piazze, di campi, di fiumi, di fabbriche, e di altro.

Sono i matrimonj, che conservano, e moltiplicano le famiglie. Eglino ci somministrano il mezzo, come l'umana società si propaghi, e sussista. L' istinto gli suggerì: gli approvò la ragione: lo scambievole consenso, e la unione gli venne a perfezionare. Un tal vincolo, che forma le famiglie, che le Città compone, che tante braccia ne appresta; onde rendersi poscia ubertosi i terreni, doviziosi i Cittadini, lo Stato formidabile, abbisogna necessariamente di un diritto particolare nell' ordine politico, che lo approvi, e lo sostenga. Dunque le prime

me leggi pubbliche per la loro importanza dovranno aver rapporto alla conſervazione, ed alla moltiplicazione delle famiglie.

Il fine de' matrimonj non è punto l'eſſere indulgente all'impulſo macchinale, ed all' impeto di una ſmodata paſſione. La conſervazione dell'uman genere, la propagazione di una legittima prole, che poteſſe riuſcire di ſervigio allo Stato, è il fine, è l'oggetto primario de' matrimonj.

Si eccitano gli uomini al matrimonio proponendo loro premj, e vantaggi (a). Fecero così i Romani per mezzo delle leggi Giulie circa gli ordini maritali. L'introduzione delle arti, delle ſcienze, del commercio, e di quanto ad eſſi fa meſtieri per garantirgli, abilita ſommamente gli uomini a potergli contrarre. Il celibato, ſe Iddio non l'iſpira, ſe la Ragione non lo detta in certe circoſtanze, non ſembra conveniente ad una Città ben ordinata. Preſſo gli Spartani era legge: *nemo cœlebs vivat*.

Coll' invigilare poſcia all'oneſte, ed alle legittime nozze, ſi ottiene il fine deſiderato. Per verità importa aſſaiſſimo alla ſtima di una Città ben governata, ch' ella

(a) Da queſta maſſima derivarono i Romani l'immunità delle pene del Celibato: il *jus trium liberorum*, di cui vedi Duareno 1. *diſp.* 40.: la ſcuſa delle cariche pubbliche *in pr. Inſtit. de excuſ.*

ella non venga ripiena di Cittadini illegittimi, e vergognoſi. „ Le minacce della pe- „ na ſaranno di remora all'incauta gioventù, „ qualora la violenza di una ſregolata paſſio- „ ne gl' invitaſſe a contrarre delle nozze „ indecenti. Elleno loro faranno diſcernere i „ proprj doveri verſo i Genitori, e i danni, „ che ſi arrecano alle proprie famiglie; onde „ poi eſſi figli vengono abbandonati da' loro „ padri, odiati, e fuggiti da' congionti, e „ malveduti, e diſpregiati da' loro uguali: „ diſordine, che ſi diffonde eziandio nella in- „ nocente lor prole, e nella diſcendenza con „ diſcapito delle intere famiglie. „ Dunque conſiderandoſi il matrimonio nella natura di contratto, ben debbe appartenere al Principe, cui è commeſſa per un *inſito* diritto la cura de' ſuoi Popoli, di regolargli prudentemente, e giuſta l'indigenze dello Stato (*b*).

Si diriggono i pubblici luoghi pe' loro fini riſpettivi, mettendogli in affetto, ed adattandoli agli uſi comuni de' Cittadini. Sicchè il ſoſtegno, ed il mantenimento de' pubblici luoghi della Città ſarà la ſeconda cura di un ſavio Legislatore nel formar le

ſue

(b) Vedi il ſaviſſimo Reale Editto altamente eſcogitato dal noſtro amorevoliſſimo Monarca circa gli ordini maritali emanato il dì 26. Giugno dell' anno 1771.

sue leggi. La proprietà de' pubblici luoghi spettar debbe ognora alla Repubblica: l'uso bensì a' Cittadini. Sotto lo stesso genere vanno eziandio le cose sacre; ma queste sono pubbliche per gli usi sacri, non per gli usi profani.

Pubbliche noi dicemmo l'altro genere di cose, perchè riguardano il distrarre dallo Stato i pubblici danni. Due i soggetti sono, che possono recarci danno: Iddio, e gli uomini. L'ira di Dio fulmina, e sovverte le Città. Dunque a placarla è di mestieri, che vi sia un diritto per ciò, ch'è di sacro, ed i Magistrati, ovvero sieno i Sacerdoti, che lo amministrino. Appo noi Cristiani le astinenze, e le pubbliche preci sono il mezzo più efficace, come temperare l'ira Divina.

Gli uomini un doppio danno possono recare agli uomini; danno esterno, e danno interno. Il danno esterno lo fa il pubblico nimico. Per evitarlo, e per reprimerlo ha d'uopo la Città di un diritto militare. Può lo Stato tre sorte di danni soffrire internamente: e co' maleficj, e con le liti scambievoli de' Cittadini, e col disprezzo della gente miserabile ed infelice.

La robustezza della pubblica disciplina è posta nello sterminare i malfattori, e castigar-

gargli a proporzione de' delitti con pene, e con supplizj (c). Per dar giustamente termine alle liti, che nascono tra' Cittadini, dee rimediarci il Principe co' giudizj rettamente ordinati, e coll' usucapione, ovvero sia colle prescrizioni di leggi (d). Sarà in fine non altrimenti debita parte della sovrana pietà il por pensiero alle persone misere, come sono i giovanetti, i furiosi, i pupilli, i prodighi, i mentecatti, gli ammalati, i poveri, i ciechi, gli storpj, i monchi, i sordi, i muti, ed altri a questi simiglianti. Per tal effetto nascono i pubblici pesi di tutele, e di curatele, e si edificano nelle Città ben regolate i pubblici luoghi, detti con vocabolo greco (e), *Nosocomia*, *Ptochotrophia*, *Orphanotrophia*, e simili, ove tener raccolti, e ricoverati que' meschini.

Per l' amministrazione di cotesti pubblici comodi di due cose v' ha d' uopo: primamente di chi gli difenda: indi delle cose, che abbisognano per bene difendergli.

I di-

(c) *L. locatio* 9. §. *quod illicite* 5. *ff. de publ.*

(d) *L. ult. ff. pro suo. L.* 1. *de usuc.* V. Cic. *pro Cæcin.*, dove dice essere l' usucapione: *finem sollicitudinis, & periculi litium*.

(e) *Vit. de Episc., & Cleric. in Cod., & L. ult. C. de SS. Eccles.*

I difenfori fono i Magiftrati [*f*], ed i Prefetti, a'quali tutti è fidata la cura dello Stato. Le cofe appartenenti ad una tale difefa, o fono proprie della Città; ovvero alla Città fi debbono per alcun titolo. Il Fifco o fia il pubblico danaro; proprio ad impiegarfi alle pubbliche fpefe, è propriamente della Città. Si debbono finalmente da'Cittadini allo Stato, l'opera, ed il danaro. L'opera; e nell' efiggere gli onori, e nel tollerare i pubblici pefi, ed impieghi. Il danaro nel foddisfare i tributi, le gabelle, non che ogni altra pubblica contribuzione (*g*). Dalle quali cofe dee formarfi da chi fovrafta al Principato un cumolo di pubbliche leggi, ciafcuna anneffa, e proporzionata al fuo foggetto.

CA-

(f) V. Cic. 3. *De LL.*, e la *L.* 1. §.2. *ff. de juft. & jur.*

(g) V. *De jure Fifci, de muneribus, & honoribus, de vectig.*, *& publ. penfitationib. in ff. lib.* 49., *&* 50., *& in Cod.* ne' tre ultimi.

CAPITOLO III.

Della qualità delle pubbliche Leggi, spezialmente considerandole nel rapporto alla Costituzione Fisica delle rispettive Nazioni.

SI è detto finora della quantità delle pubbliche leggi: è tempo di passare alla qualità delle medesime. Il temperamento di una Nazione non sa, nè può da altra cagione ripetere i suoi andamenti, che da cagioni fisiche. Si riserbano per lo contrario alle cagioni morali le varie modificazioni dello spirito, e dell' indole di una Nazione; avvegnache gran parte della moralità degli umani pensamenti il più delle volte si debba eziandio all' azione fisica del proprio corpo, non che de' corpi esterni. Per altro non sarà fuori proposito fare tal partizione, per così distinguere cosa da cosa.

Fra le tante il *Clima* è la massima cagion fisica della tempra degli uomini. Il sangue, la natura degli alimenti, la qualità delle acque, e de' vegetabili sono figli del

del clima, e servono al medesimo quasichè d'istrumento nella costruzione degli umani individui. Teofrasto, Cicerone, Ippocrate, Galeno ce ne persuadono; ma più d'ogni altro ce ne persuade la Ragione.

Per Clima intendo quella porzione della superficie della terra compresa tra due paralleli tanto distanti tra loro, che la differenza oraria tra l'uno, e l'altro non oltrepassi mezzora. Ne' varj climi variano gli uomini nel genio, nell'aspetto, nel costume, nel modo di vivere, e nello aggire. Anzi sotto lo stesso clima essi alcuna fiata variano tanto, che la diversità sembra incredibile. Le cagioni di un tal cangiamento possono esser moltissime: la principale è l'aspetto di settentrione, di mezzogiorno, di oriente, o di occidente, che può sortire ciaschedun Paese, dal quale aspetto particolarmente venga egli dominato.

Genera il Settentrione un numero spaventevole di mostri, d'insetti, di rettili, e di ogni altro genere di animali. Infinite sono le piante: foltissime, e numerose le foreste: ed i terreni per lo più fangosi, e paludosi. Invero noi, oltre a questa prodigiosa fecondità, veggiamo nella State esalarvi eziandio tanti, e così spessi vapori, che un calore producono a que' Paesi di

gran lunga più di quello ſenſibile, che nella ſteſſa ſtagione provaſi nelle terre del mezzogiorno. L' arte ha ſaputo fare nella China coteſta miſcela di caldo, e di umido, valendoſi di quella tanta moltiplicità di canali, di abitazioni, e di Città, che ivi doviziosamente ritrovanſi. Le inondazioni vaſtiſſime del Nilo ſon anche cagioni di queſta artificioſa meſcolanza nelle terre di Egitto: la quale è pure ſenſibiliſſima nelle Indie Orientali, e nelle Provincie bagnate dal mar Caſpio. Il perchè ſi ſcorgono in quelle regioni gli ſteſſi prodigioſi effetti, che nelle terre dominate dal Settentrione abbiamo in parte annoverati.

Per lo contrario nell' Affrica non vi ſono foreſte, ſe que' luoghi di montagne ſe ne eccettuino, che ſono ognora al ſettentrione rivolti. In generale le terre poſte in faccia al loro riſpettivo mezzogiorno ſono preſſochè tutte coverte di fiori, e di ornamenti, che altra proprietà non riſerbano in loro, ſe non ſe di recar vaghezza, e piacere all' occhio ſpettatore. Gli uomini allettati dal viſtoſo, e giocondo teatro del Cielo, e del Sole, che con ogni purità brilla ſopra il loro orizonte, ſedotti dall' attrattiva del clima, ſpirano da per ogni dove ſoavità, e pla-

placidezza, come ogni altro parto terreſtre:

La terra molle, lieta, e dilettoſa
Simili a se gli abitator produce.

Uopo è diſtinguere tra gli uomini, che abitano le montagne, e que' delle pianure. Grandiſſima è nelle montagne l' efficacia delle piante, o che queſte montagne al mezzogiorno eſpoſte ſieno, o al ſettentrione: lunga degli alberi la vita; gli uccelli, gli armenti, ciaſcheduno animale di forte, e vigoroſa fibra; onde agli altri preferibili: gli uomini in fine grandi, duri, robuſti, d' indole ſelvaggia, e bellicoſa. I Re di Sardegna non hanno anco ſaputo ridurre alla loro divozione que' pochi popoli, che vivono tra' monti. Gli abitanti delle montagne di Arabia non hanno altrimenti potuto deporre la loro ferocia, nè perdere la loro libertà. Il Sultano loro altra volta pagava 60. mila ſcudi d'oro, per godere tranquillamente delle campagne della Paleſtina, e di Damas. Fra i Popoli Italiani i Marchegiani riportarono ſempremai lode, e gloria immortale preſſo ciaſcheduna Nazione per la loro fortezza, e pel loro valore; ſicchè paſsò in proverbio: *ſine Marſis triumphaſſe neminem*. Gli Svizzeri, i Dalicarnaſſi, i Dalmatini, i Liguri, i Siculi montagnuo-

 li,

li, gli Scozzesi, e cento altri Popoli possono esser pruove del mio proposito.

Le pianure o sono calde, e paludose; o calde, e secche. La prima di queste due situazioni è la pessima fra tutte: come per lo appunto gli Egizj, ed i Galli Narbonesi, i quali vivono, per così dire, annegati, e coverti dalle maremme. Pallido, e smunto è il colore del loro viso. Sovente vengono affetti da mille morbi, e spezialmente dall' idrocele, e dalla lebbra. Essi son tardi, deboli, neghittosi, piccioli di statura, e brievi in fin nella vita.

Gli Spagnuoli allo 'ncontro, i Numidi, i Persi, i Caldei, gli abitanti dell' Arabia Felice sono robusti, e sopportatori del travaglio, della fame, e delle fatiche; perciocchè calde, ed aride insieme le pianure sono, dov' essi vivono.

Percorrendo gli effetti del clima nella macchina umana dirò, che volubili, inumani, e feroci per lo più furono, e sono quegli uomini, ch' ebbero vita, e dimorarono lunga pezza nelle regioni sommamente agitate da' venti. Sono per lo contrario placidi, e tranquilli ne' Paesi là, ove regni la calma, come quella, che di buon grado gl' invita, e facilita alla meditazione. I pazzi sono tali, perchè continuamente agita-

ta-

tati. I marinari, tra perchè quasi sempre vivono fuori della società, e perchè in una perpetua agitazione, diventano per tal effetto inumani. In fine l' esperienza ci dimostra, che non pochi Popoli Europei, ed alcuno eziandio oggi degli più culti, ch' io di buon grado tralascio di quì annoverare, i Traci inoltre, i Circassi, que' della Libia Deserta, i Persi, il Nord dell' Asia, il Nord dell' America, gli abitatori delle Paludi Meotidi, la Scizia propriamente detta, in sostanza tutti questi climi, che racchiudono i luoghi originarj de' Barbari, agitati da' venti eccessivi producono gli abitanti sanguinarj, e feroci, all' opposto di coloro, ch' ebbero culla in un Paese placido, e riparato da' venti, posto sotto la stessa *latitudine*, come sono per lo appunto l' Assiria, l' Egitto, l' Asia minore, e l' Italia.

Quelle Nazioni, che da noi diconsi di oriente, non altrimenti, che le regioni esposte al mezzogiorno sono da reputarsi i Regni delle delizie. Tali gli rende la bontà del Cielo, delle campagne, delle rare produzioni, della finezza degli organi, e degli spiriti. La musica, il lusso, la danza, ogni altra cosa dilettevole trasse dall' Oriente

te il ſuo principio. Ateneo ci deſcrive il raffinamento de' piaceri di quelle Regioni. Dileggiava, e beffava Cleopatra il ſuo Antonio, come ſe anch' eſſo barbaro, non altrimenti che ciaſchedun altro Romano nel genere di delicatezze, e di polizie; tutto che ſappiamo, ch' egli in Roma per maniera foſſeſi dato in preda d' ogni piacere, in fino ad eſſere proverbiato col nome di *Nobiliſſimus Decoctor*.

Il vantaggio ragguardevoliſſimo del clima fa, che gli Orientali, ed i Meridionali, ciaſchedun Popolo ne' ſuoi gradi, altamente propenſi ſieno a far uſo del raziocinio, e della retta ragione. Senza ſforzo veruno concepiſcono eſſi il guſto della contemplazione. Il numero riſtretto degli oggetti, e delle idee, tra' quali vien circoſcritto il tenore de' loro penſamenti, rende la loro anima mite, e l' eſteriore coverto di una non diſdicevol ſeverità, e flemmatichezza. Queſte l' invitano alla ſolitudine; ond' è, che fuggono l' aſſemblee di tumulto, e per ſollazzare il corpo, e la mente, credono, che maſſimo ſia il diletto, che loro può recare un' orto penſile. Quindi è pure, che ogni coſa eſſi ſoggettano al ſindicato de' movimenti della loro anima. Il più verace ritratto di queſti Popoli noi lo ſcorgia-

giamo minutamente delineato nel carattere di quasi tutti que' dell'Oriente; e negl' Italiani, e negli Spagnuoli in contrapposto degli altri Popoli meno Meridionali.

Non hanno in oltre queste medesime Nazioni altro disegno, che di mantenere ad ogni costo la pace e la tranquillità del loro cuore. Nello spirito di essi agevol cosa è, che per le vie del sensorio abbastanza pieghevole ci alligni il sapere, e l'idea della umanità. Cadde in proverbio: *Omnis humanitas ab Orientalibus defluxit*. Per questo sentimento ad essi connaturale veggiamo, che non son nella Persia puniti gli uomini, che a rado. Gli Arabi stessi, che vivono in un quasi stato di natura tra le perpetue guerre, foraggiando, e saccheggiando, pure commettono quanti meno assassinj essi possono, ed evitano al possibile lo spargimento del sangue. Gli Stati del Turco, della Persia, dell' Indie sono tutti ripieni di Spedali a magnificenza dotati. La limosina è uno degli articoli fondamentali del Simbolo Maomettano, e de' più osservati. La tenerezza degli Orientali, ed il loro rispetto per gli defonti di gran lunga sorpassano le testimonianze crucciose della nostra memoria, e del nostro dolore.

Da questo apparato di cose sembra egli

un Paradosso ciò che si narra dagl' Istorici. Dicono essi, che da queste medesime Nazioni, e spezialmente da' Cartaginesi hanno avuto origine i supplizj più crudeli, ed atroci, che avesse saputo mai rintracciare un'accesa fantasia. Polibio scrive, che gli Orientali, ed i Meridionali sono crudeli, perfidi, intoleranti, e gelosi.

Ma eccone in pronto la soluzione, e dagli stessi principj. Dicemmo, che questi Popoli portati sono alla umanità, perchè naturalmente docili. Dicemmo, che l'umanità medesima, e la bontà del clima gl' invitano alla riflessione, ed alla minuta speculazion delle cose. Il difetto originario de' troppo contemplativi è lo andare analizzando, e assottigliando per modo i raziocinj, che in fine ne perdan le tracce. Gli uomini di tal tempera è forza, che il più delle volte degenerino in eccessi, e prendan piede in essi giusta il dire di Tacito, *aut summa vitia*, *aut summæ virtutes*. Così dunque per la minuta contemplazione dell' orror del delitto diventano crudelissimi, e bestiali nel punire i miseri delinquenti, e nel dettar le pene.

Non dee l' Uomo essere molto prodigo in voler disserrare le ricchezze tutte della propria immaginazione. Noi veggiamo co-

te-

ſti Popoli nelle virtù giugnere all' Eroiſmo; ed eſſere per lo contrario perniciosiſſimi ne' vizj. Ugualmente coſtanti, che perfidi, e leggieri nell' amicizia. Introduſſero appena un Governo civile, che feronlo degenerare in Deſpotiſmo. Abbracciarono una Religione, la promoſſero cogli atti della più eſemplare pietà; e non guari dopo caddero nella più cieca ſuperſtizione. Gli vedemmo Filoſofi nel tempo ſteſſo, che Entuſiaſti. In ſoſtanza la tanta profondità, e la ſottigliezza, con cui ſono le loro menti dalla natura formate, fa sì, ch' eglino ſovente, o quaſi ſempre urtino negli eſtremi.

Il contrappoſto de' ſentimenti di queſte Nazioni eccolo raffigurato in que' Popoli, che ſono affatto dominati dal Settentrione, o in quegli altri, che in rapporto a noi diconſi eſſere di Occidente. Son eglino crudeli; ma per un interno movimento di barbarie. Meno riflessivi. Niente pazienti. Accenſivi, e impetuoſi nella ſtizza. Allegri altrettanto fra le gaie aſſemblee. Amanti della libertà. Conquiſtatori, ma non conſervatori delle loro conquiſte. Robuſti tanto di corpo, quanto mancanti nelle forze dello ſpirito.

Invero le forze del corpo, e dello ſpirito

to mai, o quasi mai non si accoppiaron negli uomini . Cesare , Alessandro , in generale tutti i più famosi Condottieri di eserciti , i Ministri, che più seppe decantar la Storia, furono di complessione gracile, e delicata.

I Popoli finalmente delle Regioni per così dire medie, cioè, che d' ogni aspetto vantaggiosamente partecipano , cui l' alma creatrice Natura compartì il dono di una bastante robustezza alle forze anco sufficienti dello spirito congiunta , sono più degli altri capaci di ragione , e di governo . La giustizia, la magnanimità , la prudenza sono in essoloro del pari feconde. Sanno ben eglino , e mantenersi un Imperio, e porci giusto pensiero. Uguali sempre gli veggiamo negli affari . Inventori , e promotori della Giurisprudenza, della Medicina , dell' Eloquenza , della Dialettica , della Disciplina Militare, della Commedia, della Navigazione , del Commercio . Sono per conseguenza, a reputarsi più di ogni altra Nazione atti, e pieghevoli a sentire, ed a foggiare nel proprio cuore le voci di un' anima ragionevole , e deliberata al ben operare.

Se dunque tale, e tanta è la varietà de' climi, d' onde sortiscono gli uomini indoli, e ge-

e genj così varj, e spesse fiate eziandio diametralmente opposti: se ella è non dubbia cosa, che alle cagioni debbano sempremai proporzionarsi gli effetti: se egli è in fine altrettanto vero, che il clima è la cagion fisica più piena, ed intera degli andamenti, e della foggia di vivere degli uomini; come potrassi unquemai trascurare da un ottimo Legislatore il porre minutamente cura, ed aver giusto riguardo al sistema del clima, ove egli nella sua Sovranità risegga, ed alla economia eziandio della umana vita di coloro, che sotto il suo reggimento, e sotto quel Cielo forza è, che vivano? In cotal guisa ben potrà egli, e meno essere indulgente nel condiscendere colle leggi positive alle inclinazioni degli uomini, dipendenti puramente dalla costituzione fisica de' loro corpi, e di tenergli imbrigliati col rigor della legge; ove il naturale appetito in là delle sacrosante leggi del giusto, e dell' onesto gli traesse.

La legge di un saggio Principe non sarà mai tale, che metta in istato violento i suoi soggetti. La natura dell' uomo posta in continua reazione, straripa. La via più atta per far eseguire di buon grado una legge, ella è di temperarla, e di modificarla giusta i movimenti interni, e le inclinazioni

ni degli uomini . Ben inteso per altro di promuovere i giusti appetiti , e di rattenere nelle sue barriere i meno giusti .

Però chiunque sei tu uomo , cui diede in sorte l' Autore del tutto soprassedere a' figli dell' uomo , sii pure minutissimo analista, e scrutinatore del fondo del tuo Popolo, per indi alle lor sane, e rette inclinazioni naturali adattare le tue leggi , e temperare in cotal guisa alla umanità l' asprezza della soggezione.

CAPITOLO IV.

Continuazione dello stesso Soggetto , nella considerazione de' rapporti generali alla Costituzione Morale di ciascheduna Nazione .

DAlle cagioni fisiche della tempra degli uomini l' ordine ci conduce a far parola delle cagioni morali , che servono di molla a' movimenti dello spirito. Se poscia a sì fatte cagioni si adatti , e si temperi per modo la pubblica legislazione, che vaglia a rettificare l' umano spirito ; conseguiranno tosto gli uomini il desiato fine del-

della loro unione in corpo di Città, il qual fine si fu di tranquillamente, e di felicemente tra se vivere.

Le primarie cagioni morali delle modificazioni dell'umano spirito, elleno sono le *Istituzioni* primitive de' Popoli nascenti, e la loro *Educazione*. Istituzioni io chiamo i costumi, le consuetudini, i principj, che le società primitive adottarono, o per l'esempio degli uomini valorosi, che ben loro servirono quasi che di lucido specchio, o per gli accidenti fortuiti della sorte, o per la necessità del clima, o in fine per la forma del Governo, ch'eglino, o a viva forza dovettero istituire, o istituirono concordemente. La educazione è poscia per le varie Gerarchie de' Cittadini nel rapporto, che questi hanno singolarmente alle famiglie, agli ordini, ed allo Stato, ciocchè le istituzioni sono per l'intera Nazione.

La struttura degl'ingegni è ella in buona parte architettata dal clima. Tutto il meccanismo corporeo dallo stesso clima foggiato concorre sommamente a rendere gl'ingegni nostri pieghevoli alle corporali indigenze, ed a'suoi qualunque siensi appetiti. Chi non sa l'affinità grandissima, che fra'l corpo, e lo spirito passa, e le varie loro vicendevoli soggezioni? Se dunque l'uo-

l' uomo non con altra ſcorta naturalmente aggiſca, che con quella, che a lui ſomminiſtra, e la forza del clima, e la vemenza dell' umanità; non è fuor di propoſito il credere, ch' ei ſi darebbe mai ſempre in preda a' proprj naturali delirj, che in quel caſo lo terrebbero da per ogni dove in catene. E' dunque meſtieri, che un' altra forza ſuperiore a queſte lo determini altrimenti, e lo cacci fuori delle ſecche, ove potrebbe egli miſeramente perderſi.

Le Iſtituzioni ſono quelle, che ſulle prime cominciano a rendere l' anima ſalda, e guardinga agl' impeti, ed agli aſſalti delle paſſioni: ammolciſcono i violenti traſporti delle naturali inclinazioni: ci recano i principj, giuſta i quali diriggere le noſtre azioni: e ne moſtrano il modo come vivere agli altri proficui, ed a noi ſteſſi. La educazione ci dà quindi l' ultima mano. Ella raffina in guiſa tale la tempra dello ſpirito, che da' ſuoi documenti prende norma l' uomo, come ſaldamente procedere nella economia della ſua vita.

Ciaſchedun Popolo ebbe i ſuoi primi iſtitutori. Que' delle Nazioni più coſpicue dell' antichità pervenuti a noſtra notizia ſi furono Filoſofi. Per tali ci decanta la Storia gli antichi Patriarchi, da cui i Popoli alla

alla divozion loro ſoggetti appreſero le primizie della loro condotta.

Le Iſtituzioni de' Fenici ſervirono di modello agli Egizj. Gli Egizj le ſparſero per tutto l'Oriente. Gli Orientali, e gli Ebrei diedero indi norma a' Greci. E i Greci a' Romani.

L'Epoca favorevole de' primi tempi prevalſe aſſai in rendere gli uomini pieghevoli ad abbracciare i ſentimenti, e le maſſime de' loro Legislatori. La ſemplicità, l'innocenza erano virtù ingenite agli uomini nell'origine prima delle coſe. Le tumultuarie idee di luſſo, di ambizione, di vanità, di onori, e di cento altre paſſioni, ch'oggi fanno il ſoſtegno delle Monarchie, erano affetti allo intutto ignoti a que' Popoli naſcenti. Le arti, e le induſtrie non ancora a que' tempi introdotte, ovvero nate appena non recavano quelle delizie agli umani individui, per cui rendonſi oggigiorno molli, ed oziosi. Per tal effetto i ſentimenti di virtù, e di umanità poteano inſinuarſi di leggieri nel più profondo del loro cuore, e per mezzo di quelle iſtituzioni vincere l'impetuoſità delle loro paſſioni promoſſe, ed aizzate dalla forza del clima, e dalla ſtruttura del corpo.

Le

Le tanto rinomate Greche Repubbliche, Tebe, Sparta, Corinto, Argo, ed Atene vantarono pe' loro primi Legislatori que' tre tanto decantati Minosse, Licurgo, e Solone. Nell' amore intenso verso la propria Patria furono appoggiate tutte quante le loro istituzioni. A questo sacrosanto punto fecero, che que' Popoli indirizzassero le mire tutte d'ogni loro operare; sicchè giunsero costoro ad avere in non cale per fino le leggi più inviolabili delle genti, l'equità, la giustizia, e la fede. Servironsi i loro Legislatori sin anco della Religione, dando il guasto alla verace idea, che gli uomini hanno della Divinità, e introducendo nuovi Idoli ad essi particolari, per così vie più vincolare col fervore della particolar Religione, e delle patrie Deità gli animi de' Cittadini, e mettergli sul punto di più vigorosamente difendere se stessi, e la lor Patria dalle branche nimiche. Stabilirono dippiù altri stimoli, come maggiormente rendere vibrante in quegli animi l'idea della lor Patria. L' onore degli Epitaffj non veniva per tal effetto accordato, che alle persone in battaglia uccise, o a quelle meschine partorienti, che sul fatto morivano: le une, e le altre perchè finivano di vivere, per rendersi utili alla lor

lor Patria. Le madri stesse armate di una ferina, e crudele virtù andavano sul campo a riconoscere i proprj figli estinti, e colle proprie mani sacrificavano alla pubblica vendetta quegli altri più deboli, che stati fossero di viltà accusati.

L'aggire di soppiatto, e con istratagemmi fu ancora per gli Spartani una delle Istituzioni. Perchè vi riuscissero, vietavano agli sposi il vedere le loro consorti, fuorchè in luogo recondito, e secreto: dovendo eglino inoltre evitare le reti, e gli aguati, che loro si tendeano, in volergli discovrire. Servivansi così della scuola di Amore, per ben addestrarsi a quella di Marte. Il rubare con arte, e con destrezza fu loro permesso. I più alti onori vennero sempre mai accordati a coloro, che col favor della notte, e con qualche sorpresa debellarono i nimici: all' opposto de' Romani, che non impartirono l' onor del trionfo, se non se a que' Condottieri di Eserciti, che a fronte aperta ebbero sconfitta l' Oste nimica. Non è però da maravigliarsi se la Fede Greca fu sempre da temere; perciocchè fu loro istituzione l' operare con inganni, e stratagemmi.

L'amore della libertà fu in fine per tutt' i Greci, e spezialmente per gli Spartani

medesimi una terza legge. Ella per sostenersi avea mestieri della forza, e della guerra. Alla guerra si esercitavano per fino le Vergini. Le leggi del rossore, e della pudicizia furono appo gli Spartani o sconosciute, o bandite. Giugneano essi per fino all'inumano trasporto di affogare i bambini, qualora i loro corpicciuoli non avessero promesso attitudine agli esercizj di guerra. Quindi il vincere si tenne presso quegli per cosa tanto usuale, che nelle più alte vittorie non immolava quella famosa Repubblica altra vittima alle sue Deità, che un semplice Gallo.

Le Istituzioni primitive degli antichi Romani a due soli capi ebber rapporto: al Divin culto, e alla cultura campestre. La gente Romana nella origine sua fu raunaticcia, fuggiasca, e miserabile. Aveva ella uopo di vivere: per cui le fu mestieri di coltivare i terreni. L' agricoltura dunque per li Romani fu da principio necessità, non elezione. Ma col passar degli anni divenne poscia virtù loro originaria.

Infatti nessuna Nazione più della Romana conobbe quanto l'agricoltura conducesse alla dovizia degli Stati. Con questo esercizio manteneano i loro corpi in una perpetua azione. L'indurare le membra incon-

tro

tro alle piogge, a' freddi, al Sole era per loro un gran vantaggio, onde soffrire senza la menoma alterazione, l' incostanza, e la prava intemperie delle Stagioni, qualora in campo armati doveano affrontar nimici, e da Coloni divenivano Guerrieri. Dalla spada al badile faceano sovente di buon grado, passaggio, e ritorno, senza punto scemare nel valore, e nella propria grandezza. Dal coltivare le lenti, le fave, i ceci, i piselli, nacquero i cognomi delle tanto rinomate famiglie de' Lentuli, de' Fabj, de' Ciceroni, e de' Pisoni.

Oh quanto sarebbe desiderabile, che a tempi nostri fosse adottato un tal sistema d' educazione, perchè le milizie soffrissero la sola perdita degli attacchi bellici, e loro fosse risparmiata la considerabile strage, che loro addiviene dalla inevitabile inclemenza de' climi, dalle irregolari stagioni, e dalla intemperie dell' aere ambiente; sol perchè dalle piume passano alle campagne, e dalla molle vita, alla laboriosa! Quando i corpi de' Militari fossero antecedentemente assuefatti, e indurati nella coltura de' campi, loro non accaderebbero quelle tante perniciose mortalissime malattie, le quali sono state trattate in volume specioso intitolato *de' morbi delle armate* dall' Illustre Principe

 Me-

Medico delle armate Inglesi , e dal rinomatissimo Barone Wan Swieten degno Protomedico delle Maestà Imperiali . La sola Maestà Svezzese, per quanto io sappia sostiene a un dipresso l'antica educazione Romana , facendo ne' giorni della Settimana alternativamente passare dall' esercizio delle armi alla coltura della campagna i soldati, i quali riescono, e robusti agli attacchi militari, e resistenti a'. disagi delle Stagioni. La robustezza del corpo è ugualmente necessaria alle milizie , che la militar disciplina. Questa compone, forma , dà norme al Soldato: quella lo fortifica , e lo rende atto ad eseguire i precetti di lei . Questo è un articolo , che interessa tanto, la Sovranità, quanto importa loro il fermo dominio de' proprj Regni.

Non basta all' uomo per la sua felicità il solo vivere. Uopo è , ch' egli rettamente viva ; nè può mai rettamente vivere lungi dalla fedel guida della Religione. Numa Pompilio secondo Re de' Romani , discernendo la necessità di un freno, l' introdusse fra quello impetuoso Popolo nascente, e spiritosamente inventò il discorso tenuto con Egeria . I Romani l' abbracciarono, e la trassero al grado più alto di una cieca superstizione. A mio credere per fino i tanto

to superstiziosi Egizj loro cedettero in questo folle eccesso.

Il fondo del genio Romano si conservò sempre lo stesso fino alla desolazione dello Imperio, addivenuta dalle tante irruzioni de' Barbari. La serietà coverse ognora il loro esterno. L'idea della gloria, e dell'onore protratte al segno della più superba ostentazione, non si cancellò punto dalla loro immaginazione. La natía lor dignità serbarono mai sempre negli affari cogli Stranieri. L' Architettura, la Dipintura, la Scultura, la Giurisprudenza fiorirono appo loro in tutt'i tempi. La polizia, e la ragion di Stato furono costantemente le medesime. Cangiò fasi il Governo; ma l'indole della Nazione, il carattere de' Romani si mantenne illibato.

Che dirò poscia delle altre Regioni Europee? Queste più che tutte le altre c'interessano; perciocchè in esse sortimmo per avventura la vita. Una immensa turba di Conquistatori, che a guisa di Leoni spiccaronsi dal Nord, oppressero, e disfecero la Potenza Romana. Inondossi tutta l' Europa di gente bellicosa, che altra istituzione, altro diritto, altra ragione non intendeva, fuor che quella dell'armi. Soffre l' ordine morale, non altrimenti che l'ordine

fisicò eziandio le sue ecclissi.

La ferocia nello spargimento dell' altrui sangue cominciò ad essere la misura della gentilezza del sangue proprio, ovvero sia della propria nobiltà. La nobiltà usurpò a se la gloria, il fasto, le grandezze, gli onori. Agli scienziati, a' Virtuosi, a' Magistrati appena fu riserbato il rispetto, e la venerazione; qualora nella età propizia della forza Romana venivano per fino ad essere contemplati per Semidei. Nacquero ad un tratto un infinità di picciole Signoríe. Mille, e mille Duchi, Conti, e Marchesi vedemmo posti sul candelliere, e dettar leggi a' Vassalli. Titoli, che alle famiglie in retaggio rimasero dal posto, o dal grado, che il loro stipite occupato avea nel militare, o nel politico. All' onore del titolo il più delle volte fu dal Principe in guiderdone delle loro fatiche accoppiata l'investitura di un Feudo, loro impartendo su di quello il *dominio utile*.

Gli Arabi, i Mori, e tanti altri Africani inondarono per l'altra parte i Regni delle Spagne. La principal loro istituzione era la galanteria verso il bel sesso. Gli Spagnuoli l'adottarono, la sparsero per tutta l' Europa, e se ne fecero una virtù particolare. Consecravano i Cavalieri le loro for-

forze, e le loro armi alla beltà di un volto da essi idolatrato. E la inalterabile fede de' Cavalieri divenne così famosa tra gli Europei, che, avendo in vista un tale sistema, presero i tanti Scrittori, ora favoleggiando, ora intessendo fregi al vero, chi a narrare, e chi a cantare a distesa *l'armi, e gli amori*. In poche parole la guerra, la nobiltà, l'onore, la parzialità pel bel sesso furono le istituzioni di queste moderne Regioni.

Ma che? Addivenuta tra questi Popoli così grande alterazione, tutto cangiato di aspetto, tutto sconvolto il costume, il governo, la Religione degli antichi Romani, dipartironsi mai più queste moderne Nazioni dalle loro nuove Istituzioni? No sicuramente. La forza ripose, ed assopì nel più profondo letargo l'antico genio Romano; sicchè mai più risorse, o ne rimasero vestigia. La tromba guerriera assordò per modo l'organo del nostro udito, che confuse per fino le antiche specie dell'anima. Ella gliene impresse, e gliene scolpì sì vivamente delle nuove, che per tutt' i secoli in appresso, ed ancor oggi ne conserviamo costantemente le inclinazioni. I cangiamenti, le varie circostanze, di che ne parlerò tra poco, hanno fatto bensì, che ciasche-

 du-

duna Nazione appigliata ſi ſia , o ad una via, o ad un'altra per renderſi felici giuſta le varie loro vicende . I mezzi per conſeguire un cotal fine hanno tra eſſoloro formata un' occupazione particolare, la quale è poſcia diventata per queſte medeſime Nazioni una inclinazione originaria . Ma la tempra del loro ſpirito, il fondo del loro genio per qualunque ſconvolgimento di coſe ſi è mantenuto ognora lo ſteſſo, nè punto han eglino deſiſtito dalle lor prime iſtituzioni. Chi voglia riflettere anco ſuperficialmente allo ſtato preſente di Europa, vedrà a chiare note da per ſe ſteſſa rilucere una tal verità.

Or ſe tra queſte Poteſtà Signoreggianti alcuna ve ne aveſſe , che inebbriataſi ſoverchiamente del proprio diritto di Sovranità impartitole da Dio , ſi faceſſe a governare lo Stato con leggi , che neſſuno rapporto aveſſero alle Iſtituzioni primitive di queſti Popoli; non ſarebbe egli ſconvolgere affatto l'ordine delle coſe , e cacciar fuori del ſuo eſſere l' umana natura tutta indiritta a edificare su quella ſalda baſe tutti i ſuoi penſamenti?

CA.

CAPITOLO V.

Della Educazione.

TEstè si disse, che siccome le Istituzioni sono le prime a dare il guasto agli urti impetuosi del clima, e dell' umana concupiscenza sopra del nostro spirito; così l' ultima pennellata ce la dà l' *Educazione*. Le istituzioni per così dire preparano l' anima ad essere valorosa. La educazione ablocca, e rovescia le mura, e ne fa strada al ben essere.

Le prime impressioni obbligatorie, che riceve la nostra anima, allora quando comincia a discernere se stessa, sono le leggi della educazione. Da esse è ritrovata al dire di Aristotile: *tanquam tabula rasa nulla linea exarata*. Quindi occupano tutte le sue prime riflessioni: e ci riducono bel bello ad una forma di pensare limitata da certi confini, e vincolata da alcune vicendevoli obbligazioni, le quali esigge lo Stato.

La educazione abbisogna di un' anima, che la vivifichi, non altrimenti che ogni altra cosa creata. Il Governo è la misura in-

infallibile de' dettami della educazione. Questi cangiano di aspetto, e variano nell' oggetto in proporzione de' cangiamenti, e delle indigenze del Governo medesimo. Il Governo sarà in seguela l' anima della educazione.

Gli uomini, che respirano sotto le ali di uno stesso Cielo, cospirando alla conservazione, all' utilità, al maggior bene del Governo, cospirano alla conservazione, all' utilità, al maggior bene di ciascheduno di loro. Lo Stato forma un corpo politico, di cui eglino sono le membra. E' quindi forza, che lo stesso principio, che governa lo Stato, quegli individualmente regga eziandio, e serva di principio, e di scorta alla loro educazione.

Il Presidente di *Monteschieu* si fa ad esaminare quali dovrebbero essere i principj de' varj Governi, e come ciaschedun Cittadino, e quegli, presso cui sta radicata la Sovrana Potestà, dovrebbero respettivamente averlo in mira nel dubbio cammino della vita civile (*a*). Egli dà alla Monarchia l' *Onore*, la *Virtù* alle Repubbliche, e al Despotismo il *Timore* per li

(a) Nell' Opera intitolata *Lo Spirito delle Leggi Tom.* 1. *lib.* 3. per tutto.

li principj della loro esistenza . Io che venero i pensamenti di un sì grand' uomo, e più la verità delle cose, di buon grado al suo dotto parere mi appiglio.

Dovrebbe dunque essere l'idea dell' onore, eziandio il principio della educazione di coloro, che trassero la vita sotto la fausta ombra della Monarchia: l'idea della virtù per la educazione di coloro, che nacquero in un Governo Popolare, o Aristocratico: e quella di un imbelle timore per quegl' innumerabili infelici, che aprirono al dì le ciglia nella servil soggezione del Despotismo.

Piacesse a Dio, che per cotal maniera si guidassero gli uomini. La Monarchia non degenererebbe punto in Despotismo, o in Anarchia. Le Repubbliche si conservereb-bero mai sempre formidabili, come si furono un tempo Roma, ed Atene. E la spada del Despotismo dagli uomini posti nello stato servile altamente temuta si manterrebbe ognora lucida, e splendente, e di minore strazio a' Popoli soggetti.

La pubblica legislazione dovrà dunque ognora essere diretta a fomentare, e a favorire il principio del Governo, e ad innalzarne l'idea. Così la educazione sarà più vibrante, venendo aiutata dal favor delle leg-

leggi. Conseguirà, il suo fine, ch' è il riportar la vittoria nel nostro spirito sopra la forza del clima, e sopra l' impeto delle naturali passioni. Nè più dipenderà dalle sole istituzioni primitive la condotta degli uomini.

L' amore della virtù per ciascuno individuo nello stato di Repubblica, non è egli altro, che l'amore di conservar se stesso. Non altrimenti dicasi rispettivamente dell' onore, e del timore ne' Governi Monarchici, e Despotici.

Una massima avvalorata dall' amor di se stesso non avrebbe sicuramente mestieri di altro sprone per ispaziarsi nel nostro cuore, se tutti gli uomini discernessero le cose per le vie rette. Eglino incontrerebbero il solletico nella ragionevolezza della cosa, e nel diletto, che quella lor creerebbe. Le preoccupazioni però fanno all' uomo il più delle volte abbracciare que' beni, che unicamente sono apparenti, ma in realtà veri mali. Sicchè dovendo seguire una tal massima col solo avvaloramento dell' amor di se stesso, tanto è lungi, che si accosterebbero alla vera felicità, che anzi di gran lunga si dipartirebbero da quella.

Quindi rendesi necessaria la legge. L' obbligazione, ch' ella esigge, darà doppio vigo-

gore alla generosità di questo amore, che alla fin fine non riguarda, che la propria conservazione nella conservazione del tutto. E la educazione avrà tanti bastioni, e ripari, che formeranno la sua difesa incontro a' nimici dello spirito.

Se dunque la pubblica legislazione per ogni sua parte avrà rapporto alle *Istituzioni primitive*, ed alla *Educazione*, ovvero sia in una parola alla *Costituzione morale* di que' Popoli, che sotto il reggimento di lei vivono; la felicità regnerà nel cuore de' Cittadini: ciascheduno farà a gara ad essere il primo ad eseguire la legge: e nella esecuzione stessa incontrerà un massimo diletto; perchè uniforme all' amore della propria conservazione; e perchè nella educazione rendutasi loro originaria.

CA.

CAPITOLO VI.

Costante proporzione della Pubblica Legge all' Incostanza, al Fato, a' Cangiamenti di uno Stato, di una Nazione.

SUlle ruine della Greca, e della Cartaginese Repubblica si edifica, e s' innalza fino alle stelle la Romana grandezza: vien poco dopo un barbaro Goto, e la sconvolge, e l' annienta. Cangia uno stesso Imperio ogni momento di aspetto, e di governo. Cade l' Imperio Caldeo, e dopo quello l' Assiro, e quindi il Medo. Quegli, che insuperbì per modo, infino al vaneggiamento di porre freno al Mare, come se a lui soggetto, non guari dopo vittima diviene infelice del suo vincitore. Fu di Barbari ripieno, e pressochè inculto quel terreno, che oggi è dovizioso all' eccesso, e riccamente abbonda di floridissimi ingegni. Le Provincie de' Parti racchiuse nella Persia, che altra volta furono il terror de' Romani, son oggi sconosciute Provincie. Ma donde mai sì grandi cangiamenti? Don-

Donde tanta incostanza di cose ? Lo dirò in una parola : dall' uomo medesimo . Egli è un essere libero, e come tale la stessa sua libertà lo soggetta a tali, e tante vicende, che alla fin fine, o l' innalzano sopra del Firmamento, o lo precipitano nel più imo delle sue miserie.

Le leggi dunque, di cui finora è stato proposito, saranno costantemente, ed invariabilmente sempre le stesse ? No per verità. Variabili, ed incostanti sono tutte le umane cose, che dal fatto umano dipendono. E chi dicesse, che il tenore di una legge conservar dovesse per tutt'i secoli avvenire l' efficacia della sua natività, proferirebbe un assurdo.

La legge pubblica non è altro, se non se l' umana Ragione proporzionata alle pubbliche indigenze dello Stato, e de' Cittadini. Si dimostrò, che questa umana Ragione si debba modificare, e determinare; tenendo mai sempre rapporto agli andamenti degli uomini. Si dimostrò inoltre, che gli andamenti degli uomini sono tanti effetti del clima, delle istituzioni primitive, e della loro educazione. Uno stesso Paese varia nel clima, e patisce le sue alterazioni. Variano le istituzioni, e la educazione di un Popolo, come variano le vicende dello Sta-

to.

to. Dunque la pubblica legge, che governa uno stesso Paese, dovrà patire eziandio le sue alterazioni, giusta il variare del clima, e le vicende dello Stato.

Le cagioni de' cangiamenti di uno stesso clima sono infinite. Elleno però a due generi si riducono. Racchiudonsi altre nello stesso ordine fisico della Natura. Altre derivano affatto dall'industria degli uomini. Circa le prime ne lascio il pensiero a' Fisici.

Le cagioni, che dipendono dall' industria degli uomini, non è agevol cosa numerarle tutte. La diversione di un Fiume fa cangiamento, e nel clima, per dove egli innanzi scorreva, e dove l' arte l' ha costretto a piegare. A questo debbono unicamente la Persia, e la China quanto riconoscono di ameno, e di piacevole ne' loro climi rispettivi. Il prodigioso numero delle Foreste recise, ed estirpate, non che il travaglio su que' terreni per lo innanzi inculti ha recata l' abbondanza, e la salubrità dell' aria ne' Paesi Alemanni, e nella Gallia. Gli stagni depurati, o assecchiti per mezzo dello scolo: la quantità maggiore, o minore de' Cittadini: le piante dannose, e poco salubri svelte: le acque nella lor qualità ricorrette: la traspiantazione dall' un Pae-

Paese all' altro degli alberi, e delle piante: in sostanza queste, e cento altre cagioni, o sole, o a quelle congiunte, che intrinsecamente sono nell' ordine Fisico delle cose, per esempio le soventi eruzioni de' Vulcani: i mari disseccati, ovvero oltre al lido cresciuti: le miniere, e cose simiglianti; queste, dico, fanno le variazioni di un clima.

L' indole dunque di un Popolo, che corre a pari passo cogli andamenti del clima, al variar di questo varierà ne' suoi trasporti, e nelle specie della sua immaginazione. Ed i rapporti della legge alle inclinazioni degli uomini seguiranno eziandio una ragione di gran lunga più della prima diversa, e proporzionata ugualmente a' cangiamenti del clima.

Lo sconvolgimento, e le alterazioni poscia degli Stati sortiscono da più principj la loro origine: massimamente però dalle folte, e numerose irruzioni de' Popoli stranieri. La turba infame degli Svevi, de' Vandali, degli Alani, de' Mori, e de' Goti, scompose l' ordinanza tutta, e la tranquillità delle Nazioni Europee: fecero essi da per ogni dove schiudere uno spirito guerresco, e borioso: ed annientarono i residui delle Istituzioni Romane, che sebbene

ne languenti, traluceano così tuttavolta quasichè raggi dietro a non spessa nuvoletta.

Coll' andar degli anni; e nelle varie vicende delle Regioni Europee, che lungo sarebbe il rammentare, ciascheduna si dipartì, o in tutto, ovvero in parte dalle istituzioni Patrie de' nuovi Popoli Conquistatori. La Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Moscovia, la Tartaria Europea seguirono ad avere il principio delle armi per norma dell' operar loro. I Brittanni rivolsero il loro spirito all' idea della libertà, e del commercio, di cui formaronsi un' occupazione particolare. L' Alemagna, come quella, che da tante Potestà viene signoreggiata, ciascuna indipendente dall' altra, per mantenere non meno la pace interna di ciaschedun Cittadino, posto in varia Signoria, che la pace esterna di tutto il Corpo Alemanno, ebbe mestieri di darsi totalmente allo studio del Diritto Pubblico; e a conservare intatte le varie Gerarchie, ed il rispetto per la nobiltà. La Francia brillante per natura, e trasportata dal desiderio delle belle invenzioni, fece sì, che i suoi Popoli si dassero a coltivare il loro ingegno nelle cose utili allo Stato, e necessarie insieme a fomentare il lusso, e la vanità di

qual-

qualſivoglia Nazione. Ciocchè poſcia per loro è divenuto un traffico univerſale, molto più fertile di quel, che somminiſtrano le natìe derrate. E quindi è, ch' eglino trovinſi da per ogni dove ſparſi, utilmente ſituati, e generalmente ben affetti. Gli Spagnuoli ſi fecero dalla banda del decoro, e dell' onore. I Polacchi ſerbaronſi coſtanti nel guaſto ſofferto da' Popoli del Nord in mantenere illibate le coſtoro Iſtituzioni. Gli Olandeſi appigliaronſi alla frugalità, ed allo ſpirito di commercio. L' Italia in fine vinta dalle dolcezze del clima, delle arti, e della muſica ſi addormentò buonamente nella fede de' ſuoi Principi, alla volontà de' quali l' obbedienza formò la primaria loro Iſtituzione. A tal effetto ebbero in mira la gloria, e l' onore per renderſi in cotal guiſa ottimi Cittadini.

Oggi Napoli più che ogni altra Città di queſta Regione ſi è in tutto, e per tutto profondamente aſſopita fra le braccia del ſuo Principe Regnante. Da che ella ha cominciato ad avere un Monarca nato da se, pare, che non le reſti coſa più da deſiderare. Queſt' anima grande, e ſenza pari, queſt' inclito Sovrano, pieno d' indicibil clemenza, di alta magnanimità, di amore pe' ſuoi Soggetti con immenſa fatica se, e le

sue Schiere addestrando alla guerra, non pensa, che a conservar maisempre allo Stato la pace, e mostra cogli esempj, quanto i suoi Popoli debbano coltivare il Mare, le belle Arti, e le Scienze; sicchè non v'ha Cittadino in questo Regno, che non goda di sua tranquillità, imputando a propria dabbenaggine l'essere in menoma parte infelice; maggiormente, che al candido Giglio oggi si vede l'Aquila unita d'ogni nostra quiete apportatrice. Faccia dunque Iddio, che questa Coppia eletta viva insieme gli anni di Nestore; e sia feconda

Di Lei ben degna, e di ben lunga Prole.

Dalle Istituzioni degl' interi Popoli prende norma l'Educazione de' privati Cittadini. Sicchè nelle variazioni de' pensamenti dell' intera mente politica, varierà di concerto ciascheduna mente singolare componente lo Stato, come parte di quella.

Riuniamo tutto in un sol prospetto. La pubblica legge dunque dovrà essere più mite, qualora i Cittadini abbiano innanzi agli occhi, il principio del Governo, ov' essi vivono. Vale a dire abbiano la virtù, l'onore, ed il timore per guida delle loro azioni. Più rigida, quantunque volte la corruzione abbarbichi nel cuore di essi le sue radici.

Non

Non tutti gli animi sono ugualmente pieghevoli. Non tutti vivono sotto lo stesso Cielo. Una Zona fredda, calda, o temperata produce una fantasia nell' uomo più, o meno ferace di pensieri. Non hanno tutt' i Popoli lo stesso sviluppo d' idee. Sicchè dovrà ella proporzionatamente aver rapporto alla loro durezza; alle loro imperfezioni.

La natura, l' origine, la forma di un Governo, sia egli di già stabilito, sia da stabilirsi in appresso, dovrà impegnare l' avvedutezza di un saggio Principe nella pubblica legislazione. Un vasto territorio per renderlo ubertoso, e proficuo agl' individui dello Stato, un numeroso Popolo per ordinarsi al bene del tutto, non dovrà esigere le stesse leggi pubbliche di un picciolo terreno, di uno scarso Popolo.

Chi visse libero in uno Stato Popolare, non così di leggieri sa soggettarsi al giogo Monarchico, come quegli, che in quello nacque. L' indole impetuosa, avara, o lasciva: il temperamento allegro, tetro, o melanconico: il costume rozzo, o polito: il sistema di vita, le ricchezze, i gradi, la Religion de' Cittadini, tutte dovranno essere di norma a chi ha le redine in mano del Principato.

 Più

Più, dovrà egli considerare come doviziosi, come fecondi i terreni: come le arti, e le scienze ampliate: come ingranditi i commercj: in sostanza quanti, e quali rapporti, e bisogni scambievoli aver possono i Cittadini collo Stato, lo Stato co' Cittadini, da' quali pender debbe affatto tutta la moltiplicità, e la qualità, ovvero sia la ragionevolezza delle pubbliche leggi.

Ecco quale dovrà essere il pensiero di un assennato Principe nel reggere coloro, che a lui vengono affidati da Dio, e condurgli, come se colle mani pel diritto sentiere del vero, e sommo Bene.

CA-

CAPITOLO VII.

Enumerazione delle materie, che abbraccia la Pubblica Giurisprudenza in seguela di tali rapporti.

DA siffatti generali rapporti chi è mai di sano criterio fornito, che non discerna ad evidenza quale categorica division di materie si debba ad una tale scienza appartenere? Non sarà per altro fuor di proposito per compimento dell' opera l' annoverarle in compendio.

Si è divisa altrove la pubblica Giurisprudenza in due vaste Provincie. Una fu nomata *Universale*, l' altra *Particolare* (*a*). Entrambe furono assoggettate al governo infallibile della Religione, della Umanità, del Principato (*b*). Questi tre si disse, che loro influiscono l' aura vitale, e ne compongono la natura. Quindi pare ancora, che ne debbano somministrare il filo condottiere, per osservare partitamente gli og-

(a) Lib. 1. cap. 9.
(b) Lib. 2. cap. 1.

getti, ed i confini di amendue dette scienze.

Circa le materie della Religione non è nostro istituto di specificarne la menoma cosa. Spetta a' Teologi, ed a' Decretalisti. Tutte bensì hanno per oggetto l'accrescimento del Divin culto: e le sue leggi sono il Decalogo, il Vangelo, la Dottrina degli Appostoli, i libri del vecchio, e del nuovo Testamento, i Concilj, la Tradizione, i Decreti de' Sommi Pontefici.

Consistendo l'Umanità nella naturale inclinazione, che hanno gli uomini di amarsi a vicenda: siegue, che sue materie saranno i commercj, le alleanze, le corrispondenze fra le Nazioni, il libero passaggio da un Paese all'altro, le navigazioni, la fedeltà ne' commercj, l'ospitalità, ed altre simili cose. Queste hanno renduto poscia necessario l'uso delle negoziazioni, de' trattati, delle ambascerie, delle immunità degli Ambasciadori, e degl'Inviati.

Inoltre nel bollore delle più terribili guerre entrano pure certe regole di umanità, e di equità, non tanto nel dichiararle, e nel condurle; quanto circa la sicurezza degli ostaggi, la pietà verso i Prigionieri, la moderazione negli atti ostili, l'osservanza de' trattati di pace, di tregua, di sospension

ſion d'armi, il decente uſo delle rappreſaglie, ed altre concernenti materie, le quali corriſpondono a' varj rapporti delle umane neceſſità delle intere Nazioni.

Gli Uomini ſoventemente tralignano dal diritto ſentiero. Di leggieri eſſi rinegano all' oſſervanza delle leggi, che propongono tai materie. Nello ſtato di natura, di cui adeſſo intendo parlare, non v' ha Poteſtà per grande, ch' ella ſia, la quale poſſa, e vaglia con perfetta autorità d' imperio tutto il Genere umano rattenere nelle ſante barriere del giuſto, e dell' oneſto. Ogni terrena Poteſtà ha un tal quale numero di Cittadini, su de' quali eſercita la ſua giuridizione. Al ſolo Iddio è riſerbata la univerſal Poteſtà. Egli è l' unico Signore, che regna ſopra i Regi, e vanta ſopra dell' uomo qualſivoglia diritto.

Quindi ſe alcuna fiata addivenga, che reſti leſo un privato ne' ſuoi diritti da' Sudditi di un Sovrano ſtraniero, il ricorrere a quel Principe, il quale con valida giuridizione poſſa, e debba i delinquenti coſtrignere, è il giuſto mezzo, come quelli contenere nell' oſſervanza delle pubbliche leggi. L' union poſcia di tutte le ſingolari forze di uno Stato contro a quelle di un altro, vale a dire la guerra, è l' alta tutela, che

il

il diritto delle Genti comparte alle Nazioni, quante volte elleno da altre soffrano ingiustizia, la qual meriti esser repressa colla forza. La forza in tal caso diventa utile, giusta, e necessaria. Sarà dunque eziandio appartenente alla pubblica universal Giurisprudenza l' indagare le giuste, ovvero le ingiuste cagioni, onde provocarsi a guerra vicendevolmente le Nazioni.

Le materie indi del Principato, che serbano relazione coll' ordine interno generale dello Stato, hanno per oggetto il Governo, l' autorità del Principe, l' obbedienza dovutagli, le forze necessarie per conservare la pubblica tranquillità, l' amministrazione del pubblico danaro, l' ordine della giustizia, il gastigo de' delinquenti, le funzioni delle cariche, degl' impieghi, delle professioni, i regolamenti generali, per l' uso de' mari, de' fiumi, delle strade, delle miniere, delle acque, de' porti, delle foreste, della caccia, della pesca, il mantenimento, e l' ornato della Città, e delle fabbriche pubbliche, la distinzione de' varj ordini de' Cittadini, ed altre simili. Ciascuna delle quali materie prescrivendo regole, e leggi, obbliga ogni individuo nella *Pace* interessarsi pel maggior bene del tutto, e nella *Guerra* pel minor male, che gli si possa inferire.

re. Forſe queſta fu per lo appunto l' alta meta, cui indirizzarono le loro idee i di già moltiplicati figliuoli di Noè formando tra eſſi delle poderoſe Città per comune ſalvezza.

Eſſendo inoltre uno ſpirituale miniſtero quello della Chieſa, e per conſeguenza non uſando ella reprimere con forti pene coloro, che turbano i ſuoi regolamenti; è ben diritto innato di un Principe Cattolico impiegare tutta la ſua autorità, perchè ſieno oſſervate le leggi della Chieſa, delle quali è egli Protettore, Cuſtode, ed Eſecutore; ſicchè col ſoccorſo di queſta autorità regni la Religione ſopra tutti i Sudditi, ed il Governo temporale garantendo l' Eccleſiaſtico conſervi la tranquillità nello Stato, ch' è l' effetto della loro unione. Quindi è dunque, ch' è pure materia ſpettante al Diritto Pubblico Particolare il far parola ſu l' uſo della Poteſtà laicale in certi affari concernenti alla Chieſa.

Altra claſſe di materie abbraccia il Principato, le quali riguardano gl' intereſſi unicamente de' Particolari, e compongono ciocchè diceſi Diritto Civile. Coteſte ſono le obbligazioni reciproche, nate fra' Cittadini per via di convenzioni, a cagion d' eſempio per vendite, permute, affitti, impre-

ſtan-

ſtanze, depoſiti, ſocietà, donazioni, tranſazioni, ed altri contratti: oppure ſenza convenzioni, come per tutele, preſcrizioni, ſucceſſioni, teſtamenti, e coſe a queſte ſimiglianti.

CAPITOLO VIII.

Della Politica.

AVvegnachè queſte tre voci *Diritto Pubblico*, *Politica*, e *Ragion di Stato* ſoventi fiate da' Pubbliciſti ſi confondano inſieme, ed ancor io indiſtintamente valuto me ne ſia in alcun modo; pure rigoroſamente parlando ſon elleno diverſe aſſai, e debbonſi diſtinguere fra loro. Ha ciaſcheduna di eſſe il ſuo particolare oggetto. Oggetto del Diritto pubblico è la Giuſtizia; l'utilità è l'oggetto della Politica; ed oggetto della Ragion di Stato è la ſcelta de' mezzi per condurre ad effetto ciò che è utile allo Stato.

In ogni affare di guerra, di pace, di commercio: in ogni impoſizione di legge, di tributo, di pena, ſorgono due quiſtioni: la prima, ſe poſſa farſi giuſtamente, anzi che

che no: l' altra se sia utile, ed espediente allo Stato. Appartiensi la prima alla pubblica Giurisprudenza: la seconda alla Politica.

La pubblica Giurisprudenza interpetra, ed applica a' casi, che tutto giorno se le parano innanzi de' saldi precetti di Giustizia; quindi dedotti da' principj veri, necessarj, e stringenti con perfetta obbligazione di legge. La Politica per lo contrario non suggerisce, che meri consigli intorno a ciò, che sembra utile, dedotto soltanto con illazione probabile dalla esperienza maestra delle cose.

Altrove fu diffinito il diritto Pubblico. Della Ragion di Stato farassene di quì a poco parola. Ora si dica della Politica. La *Politica* è una prudenza nel ricercare, ciocch' è utile allo Stato, ad oggetto di reggerlo, e di conservarlo in istato florido, e potente. Dal Nanzianzeno, osservatane la sua dignità, fu chiamata *ars artium*, *hominum gubernatio*.

L' utilità, che n' è, come dissi, l' oggetto, ha due punti di veduta, fuori de' quali non mai col suo sguardo traligna. Eglino sono la Pace interna di ciascun privato Cittadino, e la pace esterna dell' intera Nazione.

Per-

Perchè questi fossero i due punti cardinali della direzion di ogni Governo, troppo sarebbe desiderabile, che il contrario accadesse negli Stati di quello, che si legge di molti Principi nell'antica, e nella moderna Storia. Questi più di buon grado occuparonsi mai sempre allo studio dell' arte Militare, che alle buone arti della pace: più al modo, come per *fas*, o *nefas* acquistare, ed accrescere a se nuovi dominj, che di bene amministrare i già una volta acquistati.

Egli è da barbaro Scita il vantare tanta ragione sopra gli Stati altrui, quanta ne può recare il filo tagliente della propria spada. La salute del Popolo è la legge fondamentale, è la scorta fedele della condotta di un Principe [a]. Ma qual salvezza può incontrare un Cittadino nelle perpetue turbolenze, e nella strage comune degli amici, e de' congionti?

Il flagello dell' uman genere non può mai formare la gloria di un onesto Monarca. La sede de' suoi trionfi uopo è, che venga collocata nello scambievole amore di lui verso i suoi Sudditi, de' suoi Sudditi ver-

(a) *Salus Populi supremà lex esto* L. delle XII. Tavole.

verso lui. Questo puogli soltanto non pochi arnesi somministrare, onde accrescere i suoi giusti trofei.

Unicamente il Soldato ama la guerra; perchè in quella si fa ladro a man franca. Abborrisce per lo contrario la pace; perchè scopre quella i suoi delitti, e fallo impiccare. Tutto il resto degli uomini nella pace gode soltanto di sua tranquillità: vive in essa col frutto de' suoi sudori: nè teme, ch' altri glie li venga a rapire, e tenti soggettarlo violentemente a nuove leggi.

La forza è la caratteristica di un' Principe. La riputazione dell' armi gli è troppo necessaria. Questa gli concilia il rispetto de' Sudditi, e la stima delle Potenze straniere. Egli però non desideri, che si estenda oltremodo il suo Imperio. La troppa grandezza della mole fa sì, che per l' eccesso della sua gravità vada poco a poco da per se stessa a crollare.

La forza per altro ha mestieri di un' altra potenza, che dalla virtù scortata, a suo talento la moderi, e la rattenga fra i suoi argini, ogni qual volta la bisogna il richiegga. Ella è dessa la Giustizia. Questa è una Deità, che sopra della forza imperar dee come Regina: e quella dee farle da serva.

La

La pace esterna dell'intera società è fondata tutta nel mantenere lo Stato sul piede di una forza tale, ch' equivalga, o che sorpassi la forza de' vicini. Può uno Stato essere, o più forte, o di forze uguali, o meno forte di uno Stato vicino. Ne' due primi casi non ha d' altro mestieri, che di mantenersi ognora tale, e giammai non deteriorar dal suo essere. Nel terzo caso però gli è forza raccomandarsi a un' alleanza, a un concordato, che in virtù delle loro forze alle sue congiunte, venga giustamente garantito, e si renda formidabile a' vicini.

Se la situazione di uno Stato fosse tale, che in gran parte venisse circondato da mare, ben converrebbe, che in mare altresì fossero poste le maggiori forze di quello. Tal' è la situazione del Regno di Napoli: le Costiere dell' Affrica, che annidano tanti suoi nimici, sono a lei molto dappresso: si lasciarono costoro di leggieri per lo passato a far scorrerie, e sbarcare fin entro le sue marine: potrebbero osar lo stesso in avvenire: il Commercio interno, ed esterno non garantito ha una gran remora per li suoi avvanzamenti, che sarebbero grandissimi, mercè la copia de' mille generi, di cui abbonda doviziosamente il Pae-

Paese. Convien dunque a questo Regno di renderfi e terribile a coloro, che unquemai di turbar tentassero per mare la pace di lui, e rispettabile altresì a' vicini di terra; per la cui via fu per altro ne' tempi andati quasi sempre assalito, e conquistato.

La pace interna de' particolari è posta sulla Giustizia, che assicura il pacifico godimento di quanto essi posseggono.

Nelle meno vaste Signoríe è dove più sfolgora il raggio benefico dell' autorità del Principe. Ivi più regna la pace, e la felicità tra' suoi soggetti. Accorre egli colla sua presenza, e si disgombrano gli ammutinamenti. Ad ogni uopo si fa capo immantinente da lui: ed egli dilegua, come le nubi il Sole, tutt' i timori altrui, e comparte a ciascuno ciò che gli si appartiene.

Facile è a lui l' accesso: sicchè più di leggieri può risapere la verità delle cose. La turba adulatrice, che offusca lo splendor del suo Trono, è men folta, ed assai più circospetta. Le grandi intraprese sono ne' suoi Gabinetti forse le più lente: e aggiornano, come il pomo è maturo. Il muovere gli umori, qualora non v' abbia nel corpo forza bastante a superargli, cagiona

 ne-

necessariamente la morte.

In sostanza un tale Stato per floridamente conservarsi ha più mestieri della penna, che della spada. E quivi è, dove il Principe antepone il privato, e'l pubblico bene de' Cittadini al bene particolare della sua grandezza.

Invero egli ha nella sua mano lo scettro dell' autorità. Ma il supremo potere significato con questo simbolo gli è stato forse immediatamente compartito da Dio per se, o per servirsene in compiacere a' suoi desiderj? No, non è egli Re, se non se per proccurare il bene del suo Regno. La prosperità di questo torna a sua gloria, a suo vantaggio. Ed il cuore de' suoi Sudditi è l' appoggio della sua possanza, è la base del suo Imperio.

Le massime della Politica non sono di un uso universale. Elleno vanno soggette alla legge varia de' tanti rapporti, che aver possono i Cittadini collo Stato, ovvero due, o più Stati diversi fra di loro. Sicchè di esse non può formarsi un sistema generale adattabile a qualsivoglia Città, a qualunque Governo. Si appartiene ad una mente illuminata, che sapendo discernere le indigenze, le utilità, le relazioni, e le circostanze del proprio Stato, sappia altresì

a quel-

a quelle con proporzione, e con prudenza le massime adattare di una soda politica.

CAPITOLO IX.

Della Ragion di Stato.

FU sempremai in varia guisa questa voce *Ragion di Stato* da' Pubblicisti diffinita. Suoi sinonimi sono *Ragion di Dominio*, *di Regno*, *d'Imperio di Signoria*. Ella nacque in Italia, e venne tosto quasi comunemente presa, come se cosa fosse assai lontana da' confini del giusto. Oggi pur tuttavia ne abusa il volgo, nè in altro senso par, che l'adoperi, o la comprenda. Il Conrincio però Pubblicista dottissimo, ch'esaminar volle la sua vera etimología, a chiare note ne fa vedere, quanto ciascuno di gran lunga dal retto pensare vada errato (*a*); anzi ne spiega come ella indifferente sia di sua natura, e nulla in se racchiuda di male, o di bene.

Le regole corrotte del dominio, e del-

 la

(a) Ermanno Conrincio *Opera omnia Tom. III.* §. 5. *p.* 285., e *Tom. IV.* §. 3. 4. 5. *pag.* 550., e 551.

la conquista, l'utile del più Potente (a), esser non possono giuste misure di siffatta Ragione. Tra gli elementi, che il vero bene compongono, l'onestà, e la santità dell'atto aver debbono il primato. Conoscere unicamente quello, che sia d'utile proprio, e non mai quello, che più convenga, è un empietà. L'Uomo simulante è il più perverso, che viva sulla terra. I suoi inorpellamenti non hanno altro rapporto, che a' suoi privati vantaggi: e quelli sono per lui l'unica, e la universal misura del giusto, e dello illecito. Diramò questa peste a' tempi suoi il Macchiavello, e diè i canoni a proposito, onde trarla in trionfo.

Per quanto a me pare, può la Ragion di Stato ben diffinirsi per una norma, che i mezzi proponga più atti, onde menare affine ciò, che di più utile, e di più espediente allo Stato rassembri, perchè in seguela ne risulti il pubblico vantaggio.

Sarebbero invero entrambe la Giurisprudenza, e la Politica infruttuose, se una ragione, una norma, un' arte non vi fosse, come ridurre a pratica i consigli suggeriti da loro. Ciò fa la Ragion di Stato. Ella gl'

(a) Platone *L. 1. De Justo*, ove diffinisce la Ragion di Stato *Potentioris utilitatem*.

gl' indirizzi da scegliersi ne addita per governare, e conservar la Repubblica in istato florido, e potente; e sottrarre il Principe, non che i Cittadini, a quegl' inconvenienti, in cui urtando, potrebbonsi distruggere a vicenda.

Ogni norma, ogni ragione esser dee giusta, e decente, perchè effetti altresì produca giusti, e decenti. I mezzi dunque, gl' indirizzi, che la Ragion di Stato ne disegna, avranno in mira l' onesto, e 'l giusto, se giusto, ed onesto il risultato si voglia, che nascer debbe in quel confronto. E sono infine giusti, ed onesti i mezzi, quante volte tendano alla salvezza, alla indennità dello Stato, nè a' Precetti Divini, e Naturali si oppongano.

Non è però, che alcuna fiata l' Uomo non ne abusi, come d' ogni altra umana cosa far suole, quando il capriccio, o la preoccupazione prevale alla Ragione: nè badi, che ad ottenere il suo fine, senza punto curare l' onestà del mezzo, onde conseguirlo. La capacità dell' uomo non è sempre Giudice ben consigliato delle azioni di lui. Ed è vil serva il più delle volte della incostante legge del tempo, de' rapporti varj dello Stato, e del Governo.

Nasce nello Imperio Ottomanno un for-

tunato figlio, ed è elevato al Trono: nascono gli altri disgraziati fratelli; ma per essere barbaramente strangolati da un laccio omicida. Sono acciecati in Persia, e con arte si fanno divenir scemi nel Gran Mogol tutti gli altri fratelli, qualora uno di essi ascenda alla Monarchía. In questi stati uguale è per tutti della Famiglia Reale il diritto dell' ascenso all' Imperio: grandissima è la gelosia, che passa tra di loro: immenso il desiderio di regnare: nè v' ha legge fondamentale, che l' ordine prescriva delle rispettive lor successioni. Quindi si valgono di questi barbari mezzi, onde evitare le formidabili guerre Civili, che ogni momento in quegli Stati succederebbero, non altrimenti che soventi fiate accader si vede nel Regno di Marocco. Oh umana Ragion di Stato troppo inumana; che offende, e rovescia l' ordine inalterabile delle leggi sante Divine, e Naturali!

Ma questa tal Ragion di Stato non è, se non se la corruzione, ed il difetto di quella, di cui al presente ragiono. Dalle quali cose, come altresì da quelle testè dette nel Capitolo antecedente, ecco apparire: che non tutto ciò, che è in se giusto, è ugualmente utile, ed espediente allo Stato: che non tutto ciò, ch'è utile, ed espe-

dien-

diente allo Stato, è egli in se giusto; e che non tutt' i mezzi atti a menare ad effetto ciò, ch'è giusto, utile, ed espediente allo Stato, giusti sono.

Sebbene ogni Ragion di Stato in gran parte risguardi il ben del Principe; pur non di manco non ogni ragion di Stato de' Principi è da aversi per ingiusta. Nel bene di chi governa è altresì racchiuso il bene de' particolari Cittadini. La sussistenza, i vantaggi del primo formano la felicità de' secondi; purchè l' eccesso non confonda le giuste mire de' Principi, e de' Soggetti.

Ma qual determinata legge sarà mai, che nello Stato l' equilibrio conservi fra gl' interessi varj, e le utilità di tanti ordini varj di persone, che lo compongono? Come al nascere delle Città, e de' Governi nascer dovette questa ragion di conservargli; così al variar degli oggetti, e delle forme delle Città, e de' Governi medesimi, variar dee di concerto la ragione, o sieno i mezzi, e gl' indirizzi della lor sussistenza, e della pubblica salute. Ogni principio di Governo ha necessariamente i suoi difetti, e nasconde entro di sè que' veleni, che lo possono distruggere; a' quali per altro son sempre presti, ed adattabili i particolari antidoti, e rimedj. Quindi è, che non una

legge universale essere mai può di norma a sissatta Ragione; nè quante, o quali elleno sieno, è agevol cosa determinare.

Riduconsi peraltro esse a certi capi; onde addiviene, che la Ragion di Stato possa considerarsi in due diversi aspetti: cioè in *genere*, ed in *specie*.

Generalmente presa ella abbraccia ogni forma di Governo, o giusto, o ingiusto, ch' egli siesi; nè tendono le sue mire, che al sostegno dello Stato, ed a conservarlo ognora esente da' perigli della corruzione.

Come di tempo in tempo forza è, che accadano nell' ordine Fisico i turbini, e le procelle, che con indicibil possa schiantano, rovesciano, e distruggono le mura, e le Città intere; così nell' ordine Politico inevitabili, e funestissime altresì sono le tempeste Civili, per cui cangiano faccia le Repubbliche, e i Regni. Ma se l' uomo non sa trovare un argine, onde apprestar riparo alle ruine, che appena minacciando una folgore cagiona; può però egli benissimo col suo ingegno e preservar lo Stato dalle sue corruttele, ed anco far fronte agli urti impetuosi di que' disastri, che ne tentano lo sterminio, e reintegrarlo in tal guisa nel suo primo aspetto, e vigore.

Es-

Esser però dee virtù necessaria in chi governa di preveder maisempre i danni, e tenerne al possibile lontano lo Stato; per non mettersi poscia nella scabrosa necessità di dover reagire, e vincere, ed espellere i mali già accaduti. Aristotile, che intese a fondo, quanto ciò difficil cosa fosse, ebbe a dire nella Politica, che il ristorare una Repubblica era di non minor peso, ed impegno, che fabbricarla di pianta (c). Le medicine atte ad espellere i semi di un morbo nascente, non son bastanti ad alleviare, non che a vincere i danni delle infezioni già sparse per la massa sanguigna.

Ma se le malattie de' corpi umani da due soli generi di cagioni esse traggono origine, cioè dalle cagioni esterne, e dalle interne; le corruzioni, le decadenze, i morbi tutti de' Corpi Politici non altronde derivano il lor principio. Può dunque uno Stato rimaner sconvolto, ed ecclissato, o dalle infezioni, che sono entro di se, o dalla forza esterna.

S'insinuano negli Stati internamente le infezioni per mezzo dell' inganno, e della forza. Dell' inganno sono figli i complotti, le sedizioni: e della forza le fazioni. Si pre-

(c) *Aristot. 4. Polit. 1.*

preservano dunque gli Stati dalle infezioni interne, evitandosi in essi le sedizioni, i complotti, e le fazioni. Quest' Idre pestilenti una volta abbattute non restano già distrutte, anzi ripullulano viepiù perniciose, e funeste allo Stato. Le tante sedizioni, e le fazioni nell' antica Roma nate, e dalle lor ceneri indi suscitate di nuovo, onde cangiò tante vole aspetto la Repubblica, e fu eziandio sul procinto di crollare, ci possono esser d' esempj (*d*). Sicchè la giusta mira ella esser dee di deviarne l' origine, e far sì, che que' putridi semi non mai prendan esca, e fomento.

I mezzi poscia per conseguirne l' effetto sono la *prudenza* in chi governa, e la *buona prevenzione* in coloro, ch' esser debbono governati. Dalla prudenza nasce il maturo consiglio: dalla buona prevenzione nasce la fidanza: ed amendue si somministrano a vicenda la materia, come render fermo, e stabile il Governo.

E' la Prudenza un Nume adorato da tutti. Ella risieder dee massimamente nel cuore de' Principi, come nel suo bel Seggio, perchè rendasi mite a' loro Popoli qualunque dispiacevol peso. Ed è posta in fine

(d) V. Contzen *6. Polit. 7.*; e Federico da Marselaer *de Leg. lib. 2. Differt. 25.*

ne nella fermezza di non mai commettere in balía della sorte quel, che si possa con sano discernimento antivedere, e prevenire.

Per li Sudditi poscia la buona prevenzione è quella virtù, per cui essi favorevolmente pensando del Principe, de' Maestrati, e delle loro leggi, e de' decreti, modestamente, e di buon grado ne abbracciano i precetti, e i divieti senza la menoma ripugnanza. Ma perchè una tal virtù s' insinui poco a poco nell' animo de' Sudditi qual sarà la ragione da tenersi dal Principe?

Eccola. Sia la discrezione di guida alle sue leggi. L' eccesso non può produrre, che calamità in un Popolo: e alle calamità succedono le ruine. Ei nel formarle ponga mente alle attuali urgenze dello Stato, e a que' tanti rapporti, a' quali deesi aver riguardo, come a distesa dianzi notai. E sia vegghiante custode, perchè vengan da tutti gelosamente eseguite.

Con occhio di discernimento penetri nel cuore de' suoi Sudditi, e discoprendone il fondo, ed i talenti, commetta loro con equilibrata lance l'amministrazione della Giustizia. In tal guisa le agnelle non saranno a' voraci lupi affidate. E l' intero Stato, la cui felicità consiste in essere ben amministra-

ſtrato, non avrà di che dolerſi.

Compartiſca gli onori, e conferiſca i poſti; ma non mai a un tratto. Un ſubito paſſaggio ad un poſto ſublime può far naſcere de' cangiamenti anche nello ſpirito il più moderato, il più virtuoſo. Badi poi bene, che i Magiſtrati non ſieno di una lunga durata: che ſappiano eſſi all' autorità del grado, alla ſeverità del volto accoppiare altresì l'umanità, l'eſterna piacevolezza, onde conciliarſi la ſtima inſieme, e la benevolenza de' Popoli: che evitino al poſſibile i comodi privati: e che quello unanime conſenſo, quella neceſſaria armonía, che ſerbar debbono tutt' i Cittadini fra di loro, donde deriva la maggiore utilità dello Stato, viepiù fra' Magiſtrati s' abbia per ſacroſanta, e inalterabile.

In fine volga il ſuo ſguardo a' Cittadini. E' il Corpo Politico compoſto di due regioni: una è la *imperante*, l'altra è l' *obbediente*. Perchè di queſto corpo ſi conſervi la ſalute, non baſta, che la prima regione adempia bene le ſue funzioni; forza è, che a lei corriſponda la bontà della ſeconda. E' dunque meſtieri, perchè lo Stato non reſti dalle ſedizioni dilaniato, ſopraſſedere alla foggia di vivere de' Cittadini, ed all' uguaglianza degli ordini.

Ri-

Rispetto alla prima parte, non si permetta a chiunque di vivere a seconda del suo genio, de' suoi capricci. La licenza, il libertinaggio nella Gioventù fu solita degenerar maisempre in gravissimi mali. Quindi dalla lor fanciullezza gli s' istilli col latte quella virtù, che più conviene al bene dello Stato. L' organo della vista riceve la sua luce dal Sole per mezzo dell' aere, che lo circonda; così l' animo il più feroce per mezzo della coltura, e del sapere si ammollisce, e si spezza, e impara a moderare ogni trasporto violento, e ogni smodato affetto.

Rispetto poi all' uguaglianza degli ordini dirò, che il Principe abbia per modo a disporre le cose, sicchè un ordine di Cittadini non cresca mai in guisa, che possa opprimer l' altro. Questa dissuguaglianza è per lo appunto la cagione più prossima de' tumulti, e delle sedizioni. In simil caso il rimedio, che la Ragion di Stato ne addita, egli è di far sì, che quell' ordine di Cittadini, che è il più contento dell' attuale stato della Repubblica, divenga altresì il più potente. E in vero quella parte della Città, che vuol salvo lo Stato, è bene, che più potere abbia di quella, che lo brama distrutto.

Fi-

Finalmente ſieno tutti coloro dalla Città banditi, che con volto ridente a guiſa di Caneſca, co' loro ſofiſmi, colle vane ſottigliezze, e colle adulazioni gli animi allettando de' Cittadini non tendono trattanto, che a rendergli nimici di ſe ſteſſi, e dello Stato. Più flagelli può fare un ſolo di queſti, che cento braccia armate di lucide ſpade. Eſſi piacendo, ſpandono il lor veleno: nè perſuadono mai pel comun bene; penſano bensì unicamente d' ingrandir ſe medeſimi nell' altrui opinione, nelle ricchezze, e negli onori.

In queſta forma guidati i Cittadini, e 'l Governo, non vi ſarà chi poſſa querelarſi de' Magiſtrati, e del Principe. L' ottima prevenzione ne' Cittadini del ſenno, dell' equità, della loro giuſtizia renderà ciaſcuno pieghevole, e ſommeſſo alle loro ordinanze. E nella comun felicità non avranno le ſedizioni, i complotti, le inſidie un' aura, che le ſecondi; nè troverranno le fazioni una baſe, onde potere un momento ſuſſiſtere. Ecco dunque con qual ragione ſi preſerva lo Stato dalle infezioni, che l' inganno, e la forza ſogliono far naſcere entro il ſuo ſeno.

Paſſo ora alla *forza eſterna*. Può un Governo rimanere ſconvolto, ed annientato da ca-

cagioni esterne, le quali sono, o *naturali*, o *preternaturali*. Dipendono le prime dalle umane vicende, o sia dall' uso, o abuso, che può fare uno Stato delle sue forze: e le seconde dipendono affatto dal volere di Dio. Di questo genere sono le inondazioni, gl' incendj, come quei di Sodoma, e di Gomorra, la fame, la peste, i terribili tremuoti, come si legge di quelle dodici famose Città dell' Asia, che in una notte sola rimasero spianate, i turbini, ed altre cagioni di tal sorta; delle quali non è mia ispezione il far parola. Quando poi una Città vincitrice fa mutar forma di Governo alla Città vinta; si ha l' effetto della forza dello Stato vincitore.

La troppa sicurezza in coloro, che governati sono: e la troppa trascuraggine di quei, che preseggono al Governo, sono le due triste cagioni, per cui non volendo si dà campo a' nimici di stendere le lor rabbiose mani sopra del proprio Stato, ed assalirlo, ed opprimerlo. Chi nulla teme, presto rimane vittima, e non gli resta nè pur tempo a pentirsi della sua sicurezza. Il Serpente ci sia in ciò di norma; e ne guidi la sua prudente condotta.

In tal caso serva la Ragion di Stato sopra la felicità de' Cittadini, loro incutendo mai-

maisempre un ragionevol timore. Seneca solea dir sovente: *Regna custodit metus*. Per la qual cosa sieno molto diligenti, e solleciti i Cittadini in custodir la Repubblica, e attenti a' pericoli dell' avvenire.

Sia la Città ben munita di fossa, di mura, di Fortezze, e di ogni altra difesa: ben guardata la marina: e 'l Soldato contento, ed agguerrito.

Si faccia contribuire a' Cittadini, ma con proporzionata uguaglianza quel danaro necessario a' pubblici mantenimenti per gli usi civili, e militari. In ultimo quando si possa, e convenga, si fortifichi vie maggiormente lo Stato colle alleanze. E fin quì sia detto abbastanza della Ragion di Stato in generale: dicansi ora alcune poche cose intorno all' altra parte della prima divisione.

La Ragion di Stato presa in *ispecie* è quella, che propone i mezzi opportuni a questa, o a quella particolar forma di Governo, onde potersi menare ad affetto quel, che particolarmente a quello Stato rassembri giusto, utile, ed espediente. E come delle forme di Governo alcune sono *rette*, e *regolari*, ed altre *irregolari*, ed *aberranti*; così altra sarà la spezial ragion di Stato, che alle forme rette convenga, altra alle aberranti. Va la prima co' giusti, e rego-
la,

lati passi per giugnere alla sua meta. L'altra corre senza consiglio a briglia sciolta, e ciecamente calpesta ogni umana, e Divina legge. Chi guida la prima è la Religione, la natural verecondia, la buona fede, la giustizia. Chi guida l'altra, è il solo utile privato di coloro, nelle cui mani sta la Sovranità radicata. Tende la prima a conservare intatti dalle loro calamità la Monarchia, l'Aristocrazia, il Governo Popolare. E tende l'altra in fine a conservare ognora il Despotismo, la Oligarchía, la Olocrazía, ed ogni altra irregolare, e irragionevol forma di Governo.

Nelle Monarchíe, in cui queste quattro cardinali virtù più, che in ogni altro Governo risplendono, non v'ha d'altro mestieri per conservare nella sua felicità lo Stato, che di mantenersi ognora la potestà regia nella sua mediocrità, e discretezza. Con questa massima salutare veggiamo oggi guidarsi tutte le Monarchie di Europa. Fra le forme regolari de' Governi veggiamo non altrimenti essere la Monarchia la più universale, e la più a' Popoli ben accetta; sicchè pare eziandio, che questa sia la forma di Governo la più conforme all' umana natura.

Si conserva l'Aristocrazia se, primiera-

mente per rapporto al Popolo, dall' ordine degli Ottimati, i quali tutti insieme rappresentano il sovrano potere, non si eserciti una esorbitante potestà sopra di esso: se da qualsivoglia ingiuria si difenda: se nel tempo stesso niuno atto, o facoltà imperante gli si conceda: e se si mantenga in fine in continui piaceri. L' animo ilare non sente la gravezza de' danni già passati, non comprende i presenti, nè pensa a que' dell' avvenire. Per rapporto poi a coloro, che formano il Governo, si conserva la Repubblica, se si eviti, che in un solo de' Caporioni dello Stato non si accumuli un soverchio potere; e se si badi eziandio, di mantenersi inalterabilmente fra quell' ordine ragguardevole l' uguaglianza, ed un volere concorde.

Si sostiene finalmente la Democrazia, ovvero sia il Governo Popolare, se più, che ad ogni altro alla libertà s' abbia pensiero, ed alla perfetta uguaglianza fra tutt' i Cittadini. In quella forma di Governo ciascuno ha ugual parte nella Sovranità: ciascuno è indipendente dall' altro: serve a se stesso, ed alla volontà generale. Sicchè forza è, ch' essi godano di quelle preziose doti, le quali peraltro il più delle volte sono gli strumenti delle loro ruine.

Quì ſuccederebbe di parlare anche un momento delle forme *aberranti* de' Governi, e de' mezzi almeno fondamentali della lor ſuſſiſtenza. Ma chi è mai, che di buon grado deſiderar poſſa la ſuſſiſtenza di una ingiuſta forma di Governo, in cui rimangono offeſi l'umanità, e Iddio? Un' oneſto Cittadino ama il ſuo, e l'altrui bene. Alla legge dell' Amore va l'iniquità diſgiunta. Ed è coſtei unicamente, che dettar poſſa i mezzi come far ſuſſiſtere una ſimil forma di Governo.



INTRODUZIONE FILOSOFICA A' DIRITTI NATURALE, E PUBBLICO.

LIBRO TERZO.

CAPITOLO I.

Della Città in generale.



SI disse fin dapprima, che la pubblica Giurisprudenza ha per oggetto diriggere secondo la giustizia le azioni pubbliche nelle Città. E' bene dunque, che si ragioni della Città.

Società Civile, *Repubblica*, *Corpo Politico*, *Città*, sono sinonimi: e vogliono dire una moltitudiue di famiglie, le quali per co-

comune ſicurezza, e ſalute vivono aſſociate con certe leggi ſotto una ſola comune poteſtà indipendente da ogni altro mortale.

Non è un compleſſo di caſe cinto da mura, che coſtituiſce la Città. Non ſono i vaſti territorj, o i Dominj, che formano la Repubblica, il Regno; ma le famiglie, e gli Uomini. Senza mura, o caſe, ſenza territorio, o Dominio durò per quarant' anni noveroſa, e poſſente la Repubblica degli Ebrei, or quà, or là traſportata pe' Deſerti di Arabia. In ſimile ſtato durano tutt' ora da più ſecoli molte Città de' Tartari, da un luogo all' altro vagabonde, e mobili su i carri nelle vaſte pianure lungo la Volga, e il Boriſtene. La ſteſſa Repubblica degli Ateniesi, tuttochè la loro Terra in balia foſſe de' Perſiani caduta, ſalva non per tanto ſi conſervò ſopra dugento Navi, ov' ebber ricovero per configlio di Temiſtocle tutte le famiglie di Atene.

I Cittadini dunque, le famiglie ſono il ſoggetto della Città. Le ſue leggi fondamentali non tendono, che alla unanime concordia degli Aſſociati. Ed il fine di lei è la loro comune ſalute.

Ella la Città è una Donna, che da per ogni dove iſpirar dee virilità, robuſtezza.

 L'unio-

L' unione di tante forze poste insieme è il succo nutritizio, onde divenir possa tale. La molla, il peso, che dà moto, e registro a tante volontà, non è che la Potestà somma. Questa guernita, e avvalorata da così inespugnabili frontiere, e rampari dovrà rendere il nome di lei glorioso, dovrà decorarla di virtù, arricchirla di dovizie, e di onori, e mostrarla formidabile a chi tentasse oltraggiarla.

La pace, e la tranquillità sono i cardini di questo mobile: e l'asse, che dee congiugnergli, è il reciproco amore. Tutti e tre formeranno la sussistenza di lei, e la salvezza degli Associati, che fu mai sempre eziandio tra le più ingiuste società il fine primario, e la tramontana della loro unione.

In vero per ingiusta, e viziosa, che abbia sortita una Città la sua origine; egli è certo, che le ruberie, le oppressioni de' Forestieri non furono altrimenti considerate dagli Associati, che come un mezzo lecito, e giusto, o per ingrandir le loro forze, o per soddisfare all' umana cupidigia, o per alimentare alcun altro vizio; non miga come fine primario della loro unione, che onninamente dovette eziandio essere la comune salute. Gli antichi Germani tennero

per

per cosa onesta il bottinare, e denudar la gente fuori le mura delle loro Città [a]; ma non perciò fu questo il fine primario della loro unione, e della loro esistenza. Lo stesso mestiere esercitarono un tempo i Lusitani, ovvero sieno gli antichi Popoli del Portogallo [b]. Anco a' tempi di Mario erano il rubare, e 'l corseggiare stimate cose onorevolissime in generale presso tutti gli Spagnuoli [c]. Non altrimenti dicasi di tanti altri Popoli allora barbari riferitici dal dottissimo Iacopo Tommasio [d]. A' giorni nostri le Repubbliche de' Corsari dell' Affrica, e le società de' ladroni di Arabia, e di Tartaria formate, e cresciute a fine di arricchirsi colle ruberie, e co' saccheggi; non hanno, secondo essi, altro fine primario, se non se la comune sussistenza, e salute; tuttochè un mezzo conservino ingiustissimo per conseguirlo, corseggiando pe' ma-

(a) Giulio Cesare ne' suoi Commentarj *de Bello German. lib. 6. cap.* 23. parlando de' Germani: *Latrocinia nullam habent infamiam, quæ extra fines cujusque Civitatis fiunt*. Lo stesso attesta Tacito: *De moribus German. cap.* 14. *num.* 6., & *cap.* 26. *num.* 2.

(b) V. Diodoro Siciliano *lib.* 5. *cap.* 34.

(c) Plutarco *Vit. Mar. tom.* 1. *pag.* 408. della Ediz. di Wechel.

(d) Iacopo Tommasio nella Dissertazione intitolata: *Historia latrocinii gentis in gentem, tom.* 7. *observation. Hallens*.

mari, e ſcorrendo le campagne a ſpogliare ugualmente amici, e nimici.

CAPITOLO II.

Della Opinione altrui intorno alla Origine della Città.

IO vo cercando la prima origine delle Città. Ella a primo aſpetto ſembra un indagine di niuna utilità. Tutto ciò per altro, che concorre a gittare i giuſti fondamenti di una ſcienza, non può dirſi inutile.

La parola *Origine* ha doppio ſignificato. Ella può prenderſi, e come cagione, e come effetto. Nel primo di queſti due ſenſi ella non è altro, ſe non ſe la cagione impellente, ovvero ſia materiale, per cui gli Uomini, ſpogliatiſi della natia lor libertà, s'induſſero a legarſi in queſta ſorta di ſocietà, e ſottoporſi quindi al Principato. Preſa com'effetto, non è ell'altro, che il fine di coteſta unione, o vogliam dire, giuſta gli Ontologici, la cagion finale, che teſtè ſi poſe nella comune ſalvezza degli Aſſociati. Di queſta cagion finale, tutto-

chè

chè poco, si disse abbastanza. Ora più a distesa si ragionerà dell'altra. Pria però di proporre l'opinion propria, non sarà fuor d'ordine narrare per maniera di Storia il sentimento altrui circa tale proposito.

Lo più antico, e più veridico Storico, che noi abbiamo, anche a senso comune degli stessi Protestanti [a], è egli Mosè. Questi ci rappresenta Nembrot, come primo fondatore de' Regni [b]; ma ne lascia al buio in additarci quello che più ne facea d'uopo, vale a dire il titolo, per cui i Padri di famiglia di buon grado si soggettassero alla costui Signoria. S'egli dunque lo Storico usato in ciò non avesse del laconismo, svanita sarebbe fin dal suo nascere la non disprezzevole quistione circa la vera origine della società civile.

Esiodo Scrittore antichissimo, e giusta la mente di alcuni, eziandio più di Omero

(a) Guglielmo Saldeno nella dissertaz. *De Scriptore Primo* inserita nel *tom.* 1. *Otiorum Theologicorum* da lui dato alle stampe; e Gianfrancesco Buddeo *in Histor. Eccles. vet. Testam. Period.* 2. *Sect. I.* §. 11. *in notis*.

(b) Genes. *cap.* 10. *vers.* 8. 9. 10. ibi: *porro Chus genuit Nembrot: ipse cœpit esse potens in Terra, & erat robustus venator coram Domino; ob hoc exivit proverbium, QUASI NEMBROT ROBUSTUS VENATOR CORAM DOMINO: fuit autem principium Regni ejus Babylon, & Arach, & Achad, & Chalanne in Terra Sennaar.*

ro [c] la riferì alla *Giustizia* [d]; imperocchè siccome a' suoi tempi tanto ella nelle supreme Potestà della Grecia fioriva [e], così non con giusta illazione [f] credette, che non altrimenti per altra cagione ne' tempi andati i Padri di famiglia sottoposti si fossero all' Imperio Civile. Erodoto, siccome ci attesta Ugone Grozio [g], fu dello stesso stessissimo parere. I Santi Padri, ed in particolar modo quei della Chiesa Greca tennero per fermo, che senza Tribunali, senza Magistrati, senza Sovrani, che l' ordine amministrassero della giustizia, gli Uomini menerebbero una vita vie più ferina delle fiere medesime: non già si morderebbero l' un l' altro, ma divorerebbonsi affatto [h]: tutta sarebbe tolta la tranquillità della vita

ta

(c) Sesto Empirico *lib.* 1. *contra Mathematicos pag.* 41: Giovanni Tzetze *in Prolegom. ad Hesiodum*, & *Chiliad.* 12. *vers.* 165.; Giusto Lipsio *in notis ad lib.* 1. *Velleji Paterculi*. V. Arrigo Dodwello *Dissert.*3. *De Cyclis Græcorum*.

(d) *Theogonia vers.* 87. e 88., *ubi*:
Namque ideo inventi Reges, ut Sede Curuli
Sublimes læsis ereptum restituant jus.

(e) Era allora nella Grecia di già divulgato quel famoso proverbio: *Nisi judicia forent, unus homo alterum devoraret*.

(f) V. Gianfrancesco Buddeo *in Epist. ad Lector. Histor. Ecclesiast. vet. Testam. præmissa*.

(g) *Annotat. ad lib. proverbiorum cap.* 20. *n.* 8. *tom.* 1. *operum Theologicorum*.

(h) S. Gio: Grisostomo VI. *de Statuis*.

ta (*i*): tutto ſconvolto l' ordine delle coſe: e converrebbe in fine, che del più forte il meno gagliardo diveniſſe miſerabile eſca (*k*). Per la qual coſa non pare fuor di propoſito, che ben ſtato foſſe loro intendimento il ripetere eziandio dalla *giuſtizia* l' origine della ſocietà Civile.

Fu ſentimento del Divino Platone (*l*), ch' ella ſortita aveſſe la ſua origine dalle *umane indigenze* di ciaſcuno individuo. Moltiſſimi Scrittori dopo lui furono dello ſteſſo parere, ſpezialmente l' eloquentiſſimo Lattanzio Firmiano (*m*).

Ariſtotile in ciò fu aſſai vario: nell' Etica ſulle prime ſcriſſe (*n*): *natura omnis Civitas eſt*, *ſiquidem & primæ ſocietates*, cioè la coniugale, e quella della famiglia: dipoi moſtroſſi tutto addetto al ſentimento di Eſiodo, vale a dire alla *Giuſtizia* (*o*): nella politica prima chiamò l' uomo *animale naturalmente politico* (*p*), e per tal cagione dotato di loquela articolata: dice in oltre

(i) *Ibidem*.
(k) S. Paolo *in Epiſt. ad Romanos*.
(l) *De Republica lib.* 2. *pag.* 598. della Edizione di Wechel.
(m) *De Opificio Dei cap.* 4.
(n) *Ethicor. lib.* 1. *cap.* 7. & 9.
(o) *Ethicor. lib.* 8. *cap.* 2.
(p) *Politic. lib.* 1. *cap.* 2.

tre (*q*) *homo natura est animal civile ; quare etsi nihil aliorum auxilio egeret , nihilominus convictum expeteret :* in un' altra sua opera conferma lo stesso (*r*), dicendo : *quandoquidem homo Civilis natura est ;* sentimenti, ne' quali egli determina la *Natura*, come sola, ed immediata cagione della società Civile: poscia nella sua stessa politica (*s*) muta consiglio , e più fiate tutta l' unione delle famiglie al solo *utile* deferisce di ciascheduno individuo.

Cicerone , ed Ugone Grozio furono in questo ugualmente , che Aristotile incostantissimi . Il primo in un luogo scrisse , che il desiderio di godere i frutti della *Giustizia* indusse i Padri di famiglia ad unirsi in corpo Politico (*t*) : nella sua Opera *de Republica* (*u*) volle , che la *Giustizia* , e l' *utilità* insieme state fossero le prime , e vere cagioni , ond' è , che disse : *Civitas , multitudo est juris consensu , & utilitatis communione sociata .* Finalmente la ripetè dalla stessa *Natura;* imperocchè prima pose il capo , e le membra di una famiglia, indi soggiun-

(q) *Politic. lib.* 3. *cap.* 4.
(r) *Nicomach. lib.* 1. *cap.* 5.
(s) *Politic. lib.* 6. *cap.* 6., & *lib.* 7. *cap.* 4.
(t) V. Ugone Grozio *in suis Adnotat. ad lib. Proverbior. cap.* 20 *n.* 8. *tom.* 1. *Operum Theologicorum* .
(u) *Lib.* 3. presso S. Agostino .

giunse (z) *sequuntur Fratrum conjunctiones, post Consobrinorum, Sobrinorumque, qui cum una domo capi non possint, in alias domos, tamquam in Colonias exeunt; sequuntur Connubia, & Affinitates, ex quibus etiam plures Propinqui, quæ propagatio, & soboles origo est Rempublicarum*. Il secondo in un luogo (*aa*) punto non dissentì da Platone, tuttochè Aristotelico di Setta; poscia in altra parte (*bb*) profferì queste parole: *Est autem Civitas Cœtus perfectus liberorum hominum, juris fruendi, & communis utilitatis causa sociatus*.

Dalla prima delle tante opinioni, che io ascrissi ad Aristotile, poco differì Samuello Coccejo, come colui, il qual tenne per certo, che la *Natura* data avesse l'origine all' unione delle famiglie in Corpo di Città, ma non glie l'avesse data immediatamente: intendendo con ciò dire, che il patto delle membra compose immediatamente il corpo politico; ma è la natura, che a' patti prescrive le sue leggi, e gli uomini costrigne all' obbligo dell' osservanza (*cc*).

Tra' Filosofi del Gentilesimo, e spezialmen-

(z) *De Officiis lib. 1. cap. 17.*
(aa) *In Prolegom. ad Tractat. De jure belli, & pacis num. 22.*
(bb) *De jure Belli, & Pacis lib. 1. cap. 1. §. 14.*
(cc) *Dissertat. Proœmial. 12. lib. 3. pag. 5. §. 199.*

mente tra la pestilente turba degli Epicurei [perciocchè furono di saldo parere, essere stati gli uomini a guisa di funghi dalla terra prodotti (*dd*)] alcuni attribuirono la cagione della più fiate detta unione all' ardente *desiderio* degli Uomini di rendersi nel costume più *miti*, e viepiù *umani* nella vita: altri, per opposto pensando, la derivarono dalla *possanza*, e dal *timore*; ond' è, che Orazio Flacco cantò [*ee*].

Jura inventa metu injusti fateare necesse est
Tempora si, Fastosque velis evolvere Mundi.

Promossa di bel nuovo la scienza del Diritto Pubblico, l' empio Obbes innalberò altra fiatà l' antica sentenza del *timore*, e della *forza*, come totali cagioni della Città [*ff*]. Cotesta opinione con grande avvedutezza fu dall' Ornio, come falsa dimostrata (*gg*). Questi appigliossi al sentimento, che siccome gli uomini per naturale istinto furono stimolati a vivere in società coniugale, e quindi in società famigliare; così poscia le famiglie moltiplicate in Colo-

(dd) Orazio Flacco *lib.* 1. *satyr.* 3. *vers.* 99. *& seqq.*
(ee) *Lib.* 1. *Satyr.* 3.
(ff) 1. *De Cive.*
(gg) Gian-Federico Ornio *De Civitate lib.* 1. *cap.* 4. §. 6.

lonie per lo ſteſſo amore naturalmente ingenito di ſangue, e di parentele ſi congiugneſſero, e ſi vincolaſſero in ſocietà Civile; onde in queſto aſpetto ella ſortita aveſſe la ſua origine dalla *umana natura*.

Gian-Arrigo Beclero ſcriſſe, che il *fatto umano*, e la *Legge Divina* poſitiva, e naturale foſſero ſtate le cagioni piene, ed intere di sì fatta origine: ecco le ſue parole [*hh*]. *Summam Poteſtatem non ab humano tantum facto, ſed & a juſſu Divino, & Lege naturæ, ſive tali facto humano, quo juri naturæ obtemperatum itur, arceſſendum eſſe: qui enim ſocietatem præcipit, is ſocietatis ordinem præcipit; ſocietatis autem Anima eſt Imperium, & inter Societates Civitas perfectiſſima*.

Il Barone di Puſendorff fu ſul fermo credere, che la maſſima cagione impellente l'unione degli uomini, ſtata foſſe il *timore* degl' imbelli di non rimaner ſoverchiati, oppreſſi, ed in ſervaggio de' più forti, e robuſti (*ii*).

Ulrico Ubero, tuttochè impugnaſſe le premeſſe dell' Obbes, nulla però di manco ſoſtenne la ſentenza di lui, e determinoſſi affatto pel *timore*; poichè, dic' egli, per ca-

(hh) *Ad Grotium lib.* 1. *cap.* 3. §. 6.

(ii) Puſendorff *De jur. nat., & gent. lib.* 7. *cap.* 1. §. 7.

cagione dell' umana natura corrotta l' uomo è portato ad offendere, anzi che giovare l' altro uomo: e però separatamente vivendo, una vita menerebbe miserabile, ed in uno stato di perpetua guerra di tutti incontro tutti (*kk*). Di questa istessissima opinione fu lo Svario.

Gli Stoici credettero senza verun dubbio, che l' introduzione della società Civile derivata fosse da quella *necessità fatale* (*ll*), da cui non ne esentarono nè tampoco Iddio (*mm*). Non altrimenti buona parte de' Filosofi Gentili si confermarono in questa opinione, allora quando gli Ambasciadori di Creso ebbero in risposta dall' Oracolo (giusta quello, che ne attesta Erodoto (*nn*)): *Nec ipse quidem Deus, quæ fati lege decreta sunt, effugere potest.*

Nacque la scienza degli Astri presso i Filosofi della Caldea (*oo*). Questi smaltirono

(kk) *De jure Civit. lib.* 1. *sect.* 1. *cap.* 3. *num.* 6. & 7.

(ll) V. Gio: Bodino *De Republ. lib.* 4. *cap.* 2.

(mm) Pier Gassendi *Syntagm. Philosoph. p.* 3., *seu Ethices lib.* 3. *cap.* 2. *p.* 532. *tom.* 2. Delle sue opere della edizione di Lione dell' anno 1658.

(nn) *Histor. lib.* 1. *cap.* 91. *pag.* 38., dell' Edizione di Gronovio.

(oo) Giuseppe Ebreo *lib.* 1. *Antiquitat. Judaicar. cap* 8. parlando di questa scienza non meno, che dell' Aritmetica, dice: *nam ante Abrahami in Ægyptum adven-*

no, che il *Fato Matematico*, ovvero *Astrologico*, o sia *l'influsso degli Astri*, detto da S. Agostino *Fatum Syderium* (*pp*), solo governasse tutte le umane funzioni (*qq*), e nulla accadesse su questa bassa terra, che non procedesse da quello necessariamente. Quindi per conseguenza lo stabilimento eziandio de' Regni, e di ogni altra società Civile da quello traesse la sua origine (*rr*). Da costoro si spaziò sì fatta peste nelle menti di quasi tutto il Gentilesimo, precisamente sotto gl'Imperatori Romani Idolatri, nel qual tempo tuttochè gli Stoici tarpate avessero le ali ad ogni altra Filosofia, pur non di manco non fu loro discaro congiugnere al fantastico lor *Fato*, anche il Fato Matematico degli stravaganti Astrologi (*ss*). Tra' Filosofi moderni Pier Alliaco nel XV. Secolo dell'Era Cristiana rimise alla luce que-

 sto

ventum, in iis planè hospites erant Ægyptii. A Chaldæis enim in Ægyptum, indeque ad Græcos permanarunt.

(pp) *Lib.* 5. *De Civit. Dei cap.* 9.

(qq) V. Gian-Alberto Fabrizio *In delectu argumentorum pro veritate Religionis Christianæ cap.* 16. *pag.* 400. *e* 403., e Gherardo-Giovanni Vossio *De Idololatria lib.* 2, *cap.* 48.

(rr) Bodino *De Republica cap.* 2.

(ss) V. Rodolfo Cudwort *in System. intellect. cap.* 1. §. 2.; e Iacopo Tommasio *De Exustione Mundi Stoica Dissertatio* 15.

sto sistema (tt), il quale fu tenuto come evidentemente dimostrato da Giovanni Pico della Mirandola (uu); e quindi ulteriormente promosso dall' iniquo Girolamo Cardano (zz).

Lo Storico famosissimo Polibio da Megalopoli scrisse (aa): *prima Monarchia sine ulla arte, & naturæ impetu constituitur, atque adeo ex ea originem habet, cum accessit ars, & emendatio, Regnum*. Con che voll' egli dire, che la prima Città sortita avesse il suo nascimento non dal comune consenso degli uomini, ma dall' *impeto della natura*, vale a dire dalla *forza*, e dal *timore*.

Presso gli antichi fu questo istesso quasi lor comune sentimento, anzi lo estesero non solo alla origine delle Civili società pri-

(tt) Bodinus de Republ. *lib. 4. cap. 2.* ubi: *Sed eos modo refellere placet, qui plus sapere sibi videntur, cujusmodi est Petrus Alliacus Cardinalis: is enim Rerumpublicarum, ac Religionum Ortus, Conversiones, Obitus, a superiorum Planetarum concursu pendere scribit*.

(uu) Gio: Bodino loc. cit. ubi: *ac mirum mihi visum est, quamobrem Johannes Picus Mirandulæ Princeps, istius hominis (nempe Alliaci) errores sane pudendos in Orbium doctrina pro certis, & compertis demonstrationibus habuerit*.

(zz) V. Teofilo Rainaudo *Erotemat. de bonis, & malis libris pag.* 27.; Samuello Parker *De Deo, & Providentia Divina Disput.* 1. *sect.* 25. *pag.* 77.; e Gian-Francesco Buddeo *De Atheismo, & superstit. cap.* 1. §. 24. *in notis*.

(aaa) *Histor. lib. 6. cap. 2.*

primitive, ma eziandio a quelle in appresso stabilite. Per tal effetto chiamò Seneca ne' suoi scritti *(bbb)* Ladro famosissimo il celeberrimo Conquistatore Alessandro il Macedone. Tal eziandio fu Romolo stimato da Decio Giunio Giovenale *(ccc)*. Nè altrimenti, che per rapine ingiustissime furono ottimamente dimostrate da Arturo Duck *(ddd)* tutte le conquiste de' famosi Romani: che chè a pro loro, sebbene a voto *(eee)*, abbiane detto Alberico Gentile.

Giovanni Bodino rintracciando l' origine delle Città, determinossi per fine alla *forza*; ond'è che dice nel suo bellissimo libro *De Republica (fff)*: *eo nos ipsa ratio deducit, Imperia scilicet, & Respublicas vi primum coaluisse*; e provò il suo assunto co' fatti della Storia Sacra, e della Profana.

Non però battè la stessa via il libero pensatore Tommaso Obbes a quindi inferi-

 re

(bbb) *De beneficiis lib. 1. cap. 13.*

(ccc) *Satyra* 8.

(ddd) *De auctoritate Juris Civilis Romanorum lib. 1. cap. 1.*

(eee) V. Gian-Francesco Buddeo nell' Opera intitol. *Exercitatio de conscribendo Milite* §. 2. *ubi : quæ vero Albericus Gentilis de armorum Romanorum justitia, & injustitia in utramque partem disputavit, magis ingenii ostentandi, quam veritatis investigandæ causa ab eo scripta esse arbitror.* E nell' altra Esercitazione, il cui titolo: *Specimen Jurisprudentiæ historicæ* §. 4.

(fff) *Lib. 1. cap. 6.*

re la ſteſſa illazion del Bodino circa l'origine de' Regni; imperocchè negando egli lo ſconſigliato la bontà, e la malvagità intrinſeca delle libere azioni umane, fu d'intendimento, che tutto il diritto di bene, o di malvagiamente operare naſceſſe affatto dalla *forza*; coſicchè dalla legge del più forte naſceſſe parimenti lo ſtabilimento de' Regni; nè altro patto ſociale ammiſe egli, che quello di obbligarſi l'un l'altro gli Aſſociati di ciecamente obbedire alla volontà di quegli, che da eſſi medeſimi foſſe ſtato in Monarca eletto (*ggg*); ond'è, che volle la prima elezione de' Sovrani un contratto di mera donazione gratuita de' diritti, e delle ragioni de' Padri di famiglia, trasferiti tutti nella poteſtà del Monarca (*hhh*). Benedetto Spinoza empio Ateiſta punto non ſi allontanò dal ſentimento dell'Obbes, dando egli eziandio la *forza* per cagione della introduzione de' Regni. L'Obbes però coll' ignoranza del giuſto, e dell'oneſto, e col cieco contratto di donazion gratuita degli Aſſociati ebbe in mira, che i Popoli ſoggettati una volta, ſi faceſſero poſcia ſempre dal lor Reggitore come ſervil beſtiame guidare, ſenza mai non voltarſegli contro. Ma lo

(ggg) *De Cive cap.* 5. §. 8.
(hhh) *Ibidem cap.* 6. §. *ult.*

lo Spinoza per l' oppoſto gli volle privi di que' medeſimi eterni, ed infallibili lumi di cognizione, affine di uſare della propria potenza ſenza verun rimorſo contra il proprio Sovrano, quante volte loro ſi preſentaſſe l' occaſione (*iii*).

Ulrico Ubero tenne opinione, che lo ſtato naturale dopo il peccato di Adamo foſſe degenerato in iſtato di guerra; e per conſeguenza la *forza* eziandio data aveſſe la prima forma alla Città (*kkk*); ma non però fu egli empio al pari degli altri; imperocchè ſiffatto penſiero non gli fu di alcuna remora, per indi ammettere per baſe fondamentale il ſacroſanto diritto di natura a tutti gli uomini comune.

Fu parere di Gio: Eineccio (*lll*), che alcuni Padri di famiglia facendoſi così ſenza conſiglio dall' ambizione, e da ogni altra paſſion traſcinare, anzichè regolare dall' idea del giuſto, e dell' oneſto, ſi uniſſero in corpo di Città per cagione di aumentare le loro forze, e debellare i più deboli: altri poſcia di gran lunga più ſaggi, pigliando governo dalla Ragione, ſi vincolaſſero in ſo-

(iii) *In Tractatu Politico cap.* 2. §. 4.

(kkk) *Lib.* 1. *De jure Civitatis ſect.* 4. *cap.* 1. *num.* 17. *& ſeqq.*

(lll) *Element. juris nat., & gent. lib.* 2. *cap.* 6. §. 104. 105. *e* 106.

ſocietà Civile con comune, e libero conſenſo per cagion di difeſa, e di reſiſtere all'altrui malvagità. Da queſta doppia origine diametralmente oppoſta dall' Eineccio a' Regni attribuita, vale a dire la *forza*, e il *libero conſenſo degli Aſſociati*, punto non diſcoſtoſſi Gotofredo Maſcovio nelle ſue Oſſervazioni *ad Puſendorffium de iure naturæ, & gentium* [mmm].

Finalmente Gian-Iacopo *Rouſſeau* non volle, che d'altronde traeſſe la ſua origine la ſocietà Civile, che dal ſuo *patto ſociale*. Egli ſtabilì ſulle prime, che l' Uomo tende ognora alla ſua conſervazione: gl' iſtrumenti per conſervarſi ſono la libertà, e la forza: ſe dunque gli oſtacoli, che s'incontrano nello ſtato naturale, tanta reſiſtenza fanno alla forza di ciaſcheduno individuo, che anzi neceſſitati eglino ſono a ſoggiacere alla propria diſtruzione; è di meſtieri formare un' aſſociazione, che difenda, e protegga con tutta la forza comune la perſona, ed i beni di ciaſcheduno Aſſociato, e per mezzo di cui ciaſcheduno unendoſi a tutti, non obbediſca pertanto, che a se medeſimo, e reſti libero, come lo era innanzi. Queſto è il problema fondamentale del *Rouſſeau*: poſcia lo ſcioglie col Contratto ſociale. Le clau-

(mmm) *Lib. 7. cap. 1. §. 7. not. 3.*

clausole di cotesto contratto, le vuole tacitamente da tutti ammesse; e si riducono a questa, vale a dire alla intera alienazione di ogni Associato con tutt' i suoi diritti a tutta la Comunità. Dunque il contratto, che si cerca, è il seguente: „ ciascheduno di „ noi mette in comune la sua persona, e tut„ ta la sua possanza sotto la Suprema dire„ zione della volontà generale, e noi rice„ viamo in corpo ciaschedun membro, come „ parte indivisibile del tutto [*nnn*). „

CAPITOLO III.

Quale opinione sia da abbracciarsi nella discordanza di tante.

UNa è la verità delle cose: e pressochè infinite sono le discordanti sentenze degli antichi nommeno, che de' moderni Filosofi circa la origine de' Regni. Qual criterio hassene dunque a formare? Eccolo. Tutti assegnando alla società Civile questa, anzichè quella origine non ci hanno punto mostrato il vero nascimento

(nnn) Gian-Iacopo Rousseau nel *lib.* 1. *Du Contrat social cap.* 7.

to di lei, bensì la propria naturale inclinazione, giusta la quale eglino operato avrebbero, e fatto passaggio dallo stato di natura allo stato civile, postochè essi in que' tempi trovati si fossero Padri di famiglia.

Di ciascuna delle loro sentenze potrei a parte a parte mostrar le fallacie, se ciò ridondasse in alcun utile allo Stato, ed altro Scrittore non lo avesse intrapreso (a).

Il miglior consiglio da tenersi fra tante opinioni circa la origine de' Regni si è di non tenerne punto alcuna. E invero egli è onninamente impossibile, che la società Civile da per ogni dove sorgesse nel tempo stesso: e che quella cagione, la quale fu di spinta ad uno, o a più Padri di famiglia ad abbandonare lo stato di natura, fosse eziandio, che gli altri o di diversa, o della stessa Regione mossi avesse a stabilirsi in società Civile.

Per la prima parte sono testimonj irrefragabili la Storia Sacra, e la Profana. Nè d' uopo fia per contestarne la verità, di menzionar quì i fatti; perciocchè infiniti sono, e triviali. A comprovar poscia la seconda più argomenti ne somministrano, e la

(a) V. L' eruditissimo Damiano Romano nel suo libro, il cui titolo *La Origine della società Civile.*

la Ragione, e la Storia.

Varj così sono i genj, e gli appetiti, e così varie le inclinazioni, e le indoli degli uomini [*b*], che a proposito ebbe a dir Seneca [*c*]: *Putas ne, posse sententiam unam esse omnium, quando non est unius una?* Anzi se per avventura addivenga, che due persone spesse fiate pensino nella stessa maniera, e le stesse cose vogliano, o non vogliano; forza è, che nasca fra loro, e si alimenti quello scambievole amore, che da Tullio [*d*] di *Amicizia* si appella, e che per essere più tenace, al dire di Curzio [*e*], uopo è, che sia tra uguali; cosa per altro rara tra gli uomini. Or s' è così, come potè mai tutto il Genere Umano conformarsi ad un solo parere?

Inoltre l' educazione, gli abiti, i pregiudizj succiati in una tenera età, le varie circostanze, in cui di leggieri ben potè trovarsi chiaschedun Padre di famiglia, per cui o di buon grado, o a viva forza fu egli astretto abbandonare lo stato primitivo, tut-

(b) V. Antonio Zara *in Anatomia Ingeniorum, & Scientiarum sect.* 1.; e Gian-Cristiano Langio *in sua Protheoria Eruditionis humanæ universæ cap* 4. *quæst.* 40.

(c) Epistola CII.

(d) *De Officiis ubi: idem velle, ac idem nolle, ea firma amicitia est.*

(e) Quinto Curzio *lib.* 7. *cap.* 8. *ubi: Firmissima autem est inter pares amicitia.*

tutte caufali fono, onde difcernere ad evidenza , quanto varie dovettero effere le cagioni del loro operare affociandofi in Città.

Non v' ha per fino a quefta età Scrittore, o Storico fincrono , o quafi fincrono, il quale facendo parola di cotefto fatto umano, comune a quafi tutto il genere degli uomini, ci accerti, che un fol motivo foffe ftato di comune moffa a tutt' i Padri di famiglia per indi ridurfi in corpo di Città foggetti al fommo Imperio.

Finalmente la Storia ci caccia fuor d' ogni imbarazzo. Ella ne fa vedere, che in realtà i Padri di famiglia furono affai varj nel loro penfare, ed operare. Alcuni paffarono fotto il Governo Civile pel folo invito fatto loro della reciprocanza de' matrimonj. Si fommifero altri a' Re, e funne cagione il vivo efempio de' Popoli vicini. Vi fu chi non ifdegnò ciò fare, foggettandofi a perfona ragguardevole, da cui contaffene alcun grande, e memorando benefizio. Non mancò per fine chi nato forfe per fervire, riconofcendo da altri il foftentamento della propria vita, lo eleggeffe in fuo Re, con tributargli un annuo cenfo in contraffegno del fuo Vaffallaggio.

Un efempio per rapporto a' primi ce ne

da

dà lo Storico Sacro nella noverosa famiglia di Giacobbe, e nel Santo Patriarca stesso. Costoro per aver reciprochi i matrimonj con que' di Salem, Città signoreggiata dal Re Emor, si congiunsero in corpo di Città, abbandonando in sì fatta guisa lo stato di natura [*f*]. Le stesse Sacre Carte ci son di testimonio per rapporto a' secondi. Elleno ci narrano la pertinacia degl' Israeliti nel volere dal Profeta Samuello un Re, che gli governasse, non ostante le spaventevoli minacce dell' Eterno Iddio, a ciò fare aizzati dall' esempio delle Nazioni vicine [*g*]. Rispetto a' terzi, dimostrò Iacopo Perizonio [*h*], e con sodissima erudizione, che più della forza sempre fu la beneficenza cagione di divenir potente sulla Terra. L'elezion, che si fecero i Romani di Romolo per loro Re seguì massimamente, perchè si conobbero alla saviezza di lui obbligati nel regger egli da Condottiere la loro Colonia [*i*].

Per

(f) *Geneseos cap.* 34.

(g) *Lib.* 1. *Regum cap.* 8. *verf.* 5. & 20. in dove gl' Israeliti al Profeta Samuello: *Da nobis Regem, sicut & universæ habent Nationes, & erimus nos quoque, sicut omnes Gentes.*

(h) *Origin. Babylon. cap.* 12. *pag.* 234., & *seqq.*

(i) Dionigi Alicarnasseo *Antiquit. Roman. lib.* 2. *pag.* 80. ibi: *Cæterum cum honorem non alio magis, quam tibi, convenire persuasum nobis est, tum ob Genus Regium, ac virtutem, tum vero maxime, quod te hujus* Co.

Per fine è ella non dubbia cosa, che la società naturale sia stata sempre mai di schiavi abbondantissima. Se a questi, nella ipotesi di essere manomessi colle condizioni di coltivare i terreni dal Signore loro assegnati, di tributargli un' annuo censo, di ubbidire in tutto, e per tutto al Sovrano volere di lui; altri per avventura si fossero spontaneamente congiunti colle condizioni medesime; ecco che a tutti questi nulla sarebbe mancato dall' essere di Sudditi, ed il loro Rettore tutto avrebbe avuto dell' esser di Monarca [*k*].

Dirò dunque non una, ma più furono le cagioni impulsive, e materiali, ond' ebbe origine la Potestà, e l' Imperio. Cicerone tuttochè su tal particolare distratto in varj sentimenti, pure conobbe in fine ciocchè su di esso potea dirsi di vero [*l*].

Ma si contesti anche un momento un ta-

Coloniæ Ducem habuimus, multamque in te gravitatem, ac sapientiam animadvertimus, nos tam verbis, quam factis edocti &c.

(k) V. Ugone Grozio *De jure Belli & Pacis lib.* 1. *cap.* 3. §. 8. *n.* 3. *&* 4.

(l) *Officiorum lib.* 2. *cap.* 6. *ubi*: *Atque etiam subjiciunt se homines imperio alterius, ac Potestati pluribus de causis: Ducuntur enim, aut benevolentia, aut beneficiorum magnitudine, aut dignitatis præstantia, aut spe sibi utile futurum, aut metu, ne parere cogantur, aut spe largitionis, promissionibusque capti.*

tale assunto con altre riflessioni. Cadde l' infelice primo comun Genitore Adamo nella colpa. Tolto cessarono i terreni di spontaneamente produrre ciocchè l' uomo per suo bisogno, ovvero per trastullo potea desiderare. Quindi si trasse da per se stesso nella dura, e lagrimevole necessità di coltivare con immensa fatica i terreni, onde rendergli feraci. Non poteva altrimenti sostentare la propria vita già limitata in pena della fatal trasgressione.

In così alte indigenze i primi uomini tratti da quella lodevole semplicità, e dallo scambievole amore, per tal modo usarono delle fatiche, e de' prodotti di esse, che tutti concordemente travagliando pel comun bene giusta le proprie forze, di tutto non altrimenti godevano, vivendo così in *Comunion negativa*. Vale a dire ciascheduno di ciò si serviva, di che più avea d' uopo, senza per tanto escludere gli altri dall' uso delle cose medesime, se non se in quanto prima le avesse egli occupate, e rendute sue.

Ma che non potè mai nell' uomo l' avidità, l' ambizione? E chi non sa quanto indolente ciaschedun sia in por pensiero alle cose, che in comunione si posseggono?

Crebbe di giorno in giorno l' Uman Gene-

ne-

nere, il quale moltiplicato in innumerabili famiglie, per ogni dove tutto si diffuse sulla Terra. Immantinenti si videro alcuni di molte cose abbisognare, delle quali ne aveano altri dovizia. Questi, ciocchè loro soverchiava, ben custodivano per gli usi avvenire, negandolo intanto a' bisognosi. Quelli, perchè del puramente necessario mancanti, o doveano miseramente perire, o colla forza rapirlo. Quindi nacquero l'ozio, l'infingardaggine, l'ignoranza tra gli uomini. Dalla disparità del travaglio si aperse l'adito alle liti, ed alle turbolenze; ed ebbero esca, e fomento le soverchierie, le rapine, le risse, in fine gli omicidj.

Per le quali cose non potendosi in veruna fatta maniera più conservare quella natural perfezione, e quella felicità nel Genere Umano, che sicuramente nella pace, nella tranquillità, e nella retta ordinanza consiste di ciaschedun membro per la salute del tutto; poco a poco gli uomini abbandonarono quella foggia di vivere in *Comunion negativa*, e fecero passaggio alla *Comunion positiva*. Vale a dire a quella, in cui ogni famiglia per se ritenendo questa, o quella Regione, tutti gli altri escludesse dal dominio, e da' benefizj della propria Comunità.

Ma

Ma che pro ? Se col decorſo degli anni ogni ſamiglia divenuta un intero Popolo, dalle ſteſſe ſteſſiſſime neceſſità ſoſpinta, per cui ſi traſſe dalla comunion negativa, coſtretta fu eziandio dalla comunion poſitiva dipartirſi ?

Laonde, tutti concordemente dandone il voto, ciaſcheduno della ſteſſa famiglia traſferì in ſuo poſſeſſo, ed in proprietà ſua tutte le coſe a se neceſſarie; nè altrimenti, che per diviſione, o per ceſſione. Così ebbe cominciamento quel nome fatale *Dominio*, e que' due delle liti, e della miſeria compagni indiviſibili *Mio*, e *Tuo*.

Or ſicuramente in tale ſtato di coſe come potuto mai avrebbe a regnare la pace, e la tranquillità nella univerſal Repubblica, ſe ciaſcheduno *proprio Marte* aveſſe voluto da se medeſimo amminiſtrar giuſtizia, e di capriccio con privata autorità foggiar leggi, e dagli altri torre ciocchè credeſſe apparteneſſi a lui ?

Potè dunque accadere, che in tanta diſcordanza di coſe, e fra tante tumultuanti paſſioni, che già preſero piede ne' cuori umani dopo la prevaricazione di Adamo, potè, dico, accadere, che alcun Padre di famiglia tratto dal ſolo amore della giuſtizia, per godere de' ſuoi germi, ſi foſſe di buon grado

do soggettato alla potestà somma de' Monarchi. Gli Egiziani, che nella prima loro origine tanto ebbero a cuore la giustizia, forse non ad altro oggetto si ridussero in Corpo di Città [*m*]. I Medi, scosso ch' ebbero il giogo de' Monarchi Assiri, fecero di bel nuovo ritorno allo stato primitivo di Natura; ma poco dopo pentitisene, riconoscendo in Dejoceso un incorrotto Giudice, lo innalzarono al Trono, per godere in sì fatta guisa de' frutti, e de' vantaggi della giustizia [*n*].

Potè accadere, che altri abitando forse in terreno sterile, nè atto abbastanza a poterci vivere, o agiatamente vivere; per ottenere in tal maniera co' reciprochi Commercj eziandio gli aiuti a vicenda: ovvero altro Popolo insufficiente a mantenere la propria felicità, e a rintuzzare l' audacia, gl' insulti, e le onte de' malvaggi colle forze particolari di una, o di poche picciole famiglie unite insieme; s' inducessero per tali umane indigenze all' elezione di passare in società Civile. Ne' primi tempi parve, che ogni Regno fosse un Mondo. Oggi però così è comune a ciascun Popolo il soccor-

(m) V. Diodoro Siciliano *lib.* 1. *Biblioth.*, ed Eliano *lib.* 14. *Variæ Historiæ cap.* 24.
(n) V. Erodoto Histor. *lib.* 1. *cap.* 95.

correre gli altri col proprio superfluo, e ritrarre da essi il bisognevole, così lo scambievole aiuto delle forze, e la reciprocanza de' commercj cresciuti anche a dismisura dall'uso della navigazione oggi tanto agevolata da' mille ritrovati della Nazione Inglese; che pare, che tutto il Mondo formi un sol Regno.

Potè inoltre accadere, che la deferenza dell'utilità non altrimenti fatto avesse breccia nell'animo di alcun Padre di famiglia, e per tal cagione avesse abbandonato lo stato di natura. Gli Spartani, che in ogni operar loro altr'oggetto non ebbero mai, nè altra idea di giusto, che la sola utilità della propria Repubblica [*o*]; egli è probabile, che abbracciassero eziandio questo stato unicamente per l'utile comune della loro Città. Noi perciò gli veggiamo proverbiati, e ragionevolmente dagli Ateniesi [*p*].

M Po-

(o) Plutarco nella vita di Agesilao: ivi: *Lacedemonii primam honesti partem ponentes in Patriæ suæ utilitate, haud aliud, nec norunt, nec discunt, quam unde Spartam putent posse augeri.*

(p) Presso Tucidide *Histor. lib.* 5.: *Quod ipsos inter se, & civilia jura attinet, plurimum virtute utuntur. Quales vero sint adversus alios, multa afferri possint eo pertinentia. Breviter autem rem exposuerit, qui dixerit, eis honesta videri, quæ suavia sunt; justa, quæ utilia.*

Potè infine tra le altre cose eziandio verisimilmente accadere, che alcun altro Padre di famiglia secondato per avventura da un' aura propizia di fortuna, ingranditosi colla forza, abbia in cotal modo dato cominciamento a qualche Reame: e che i Popoli vicini sopraffatti dal timore di cadere in un vil servaggio, si fossero per questa sola cagione uniti in Corpo di Città.

Ma perchè alcuna fiata per puro accidente abbiansi potuto nel vero abbattere, ed Esiodo, e Platone, ed Aristotile, e 'l Bodino, e lo Spinoza, e 'l Pufendorff, e qualsivoglia altro Filosofo insieme, e Pubblicista, che fatt' abbia parola della cagione dell' Imperio Civile; dunque sarà vero, che o l' amore della giustizia, o le umane indigenze, o la comune utilità, o la forza, o il timore state sieno le vere, sole, ed intere cagioni della origine della società Civile?

Il navigare nelle più folte tenebre fra le vaste onde dell' Oceano senza bussola, senza nocchiero, senza timone porta seco necessariamente il naufragio.

Conchiudo: nessuno de' testè cennati Filosofi ha dato, nè potea dare al segno in una tale disamina per deficienza di mezzo.

Egli-

Eglino per lo più si vassero in ciò di un metafisico raziocinio. E l' astrazione nelle materie di puro fatto non è punto permessa ad un sano pensatore.

CAPITOLO IV.

Che l' Associazione delle Famiglie in Corpo di Città fu un volontario, e solenne Contratto.

L'Uomo di sua propria natura non fa cosa senza innanzi volerla. La sua volontà è per maniera intimamente congiunta alle sue libere azioni, che in niun patto possono queste scompagnarsi da lei. Ella però non viene mai sempre espressa dall' Uomo: alcuna fiata la tace: altre lascia, che si presuma da ciò, ch' esternamente n' appare. Sicchè nell' unirsi gli uomini in società Civile dovettero ciò eziandio a bella posta volere, e consentire di formarla, ed esserne eglino le membra. Se poscia il loro volere sia stato a chiare note, o col fatto, o colle parole espresso, ciò punto, o poco deeci calere. A mio credere non havvi altra via da rintracciare,

 com'

com' eriggersi una società senza la salda base del patto, e del consenso, sia egli espresso, tacito, o presunto.

Ben si sa, ch'è di non pochi opinione, che la maggior parte de' Regni, e degl' Imperj abbia preso forma dalla forza, e dall' oppressione, non dal volontario patto di unione, e di sommessione degli uomini. Mi si conceda però riandare bel bello sopra i veri principj delle cose, che vedrassi tosto apparire tutto il rovescio della medaglia.

Un solo senza chi lo aiuti, o il siegua, egli è impossibile, che soggettar possa una moltitudine di Uomini. Se ebbe seguaci, ebbe dunque chi consentì di seguirlo, e per tal maniera prestò il consenso di seco unirsi in società.

Come avrebbe mai potuto Nembrod, per esempio, così solo com' era, rendersi il primo Potente sopra la Terra, e soggettare tante famiglie, che crebbero poscia in vastissimo Imperio; se non avesse fin dapprima avuto delle famiglie, che avessero volontariamente consentito di seguirlo? E se ci piaccia dire, che colla forza della sua noverosa famiglia costrignesse prima un' altra solamente a riconoscerlo in Signore, e coll' aumento delle forze, che questa gli ac-

accrebbe, conquiſtaſſe la ſeconda, e così ſucceſſivamente faceſſe, dilatando colla forza delle famiglie ad una ad una ſoggiogate, ed a ſe unite, il ſuo dominio; chi è mai di ſano criterio così sfornito, che non diſcerna immantinente, che allora quando due, o tre n' ebbe conquiſtate, e vinte, toſto la forza delle vinte, quando ſi foſſero inſieme unite, diventava oltremodo ſuperiore a quella dello ſteſſo Vincitore? Se dunque non ſi rivolſero contro di lui, nè della loro forza ſi prevalſero per iſcuotere il giogo, che anzi proſeguirono ad eſſergli addetti, e ſervirlo, conſentirono almeno tacitamente, e preſtando il conſenſo collo ſtarſene cheti, approvarono la forza, e ſomminiſtrarono un legittimo titolo all' Imperio di lui.

Violenta, sforzata, ed ingiuſta fu da principio la ſocietà coniugale de' Romani colle Donne Sabine [a]. Piacque poſcia l' ingiuria alle rapite, che ne rimaſero oltremodo contente. Così la violenza divenne un atto, che loro induſſe in una giuſta, e ſtabile ſocietà; ed elleno ci rimaſero vincolate, non in vigore della prima volontà, che mai non ebbero, bensì della ſeconda,

 che

(a) *Dionyſ. Halicarn. Antiq. Rom. lib. 2.*

che prestarono innanzi col silenzio, e indi espressamente.

In vero chi non dirà, che un Uomo, il quale sebbene espressamente non siesi obbligato a vivere in una società; pure essendo in quella nato, proseguisca fatto già adulto a dimorarvi, a contribuire con gli altri le forze, i consigli, i pensieri per conseguire il fine comune, ed entri con gli altri a parte de' beni, e de' mali, che quindi provengono; chi non dirà, dissi, che questi consenta, e voglia essere considerato come membro di tale società?

Molti Popoli Americani furono sulle prime colla forza ridotti sotto al giogo di Potenze Europee. Ma poscia dimorando in que' Paesi, procreando, educando figliuoli, che ivi proseguiscono tuttora ad abitare, serbando fede, e servendo a' nuovi Padroni, tacitamente acconsentirono, ed acconsentono al loro imperio, che quantunque fosse stato stabilito colla forza, e forse, secondo alcuni, da principio illegittimo, divenne poscia legittimo per tale acquiescenza, e per lo tacito consenso. Altrimenti eglino avrebbero, o non deposte le armi, o se furono a deporle astretti, le avrebbero ripigliate tosto, che loro fosse caduto in concio, ovvero alla meglio avrebbero abbandonato il Paese.

Non ha l' uomo, dice Tullio [b], nimico maggiore dell' uomo medesimo. Quindi se per avventura accada, che alcun Popolo venga da altri soggiogato, e di mal cuore soffra l' altrui Sovranità; non mancheranno loro giammai mezzi, onde vendicare i proprj torti, e reintegrarsi nello stato primiero. E quando ciò loro non riuscisse possibile, non vi sarà mai chi loro divieti abbandonar quello Stato, e soggettarsi ad altra Potestà, che più fossegli grado. Sebbene però quì è da notare, che ben può il Principe vietare a un Suddito l' allontanarsi dal suo Stato, allora quando ciò interessi al ben pubblico; come sarebbe per esempio se questi fosse un Cittadino molto utile allo Stato, o molto doviziofo, il quale portandosi altrove, altrove porterebbe eziandio i beneficj del suo sapere, o delle sue ricchezze: le quali cose egli non deve, che a quello Stato, in cui si trova esser nato; giacchè per mezzo degli aiuti di quello ei se ne vede in possesso. In fine ne' casi estremi rimarrà sempre a loro beneplacito il volersi, anzi che no, rinunziando a tutti i comodi, che ne reca l' unione, separare affatto dal commercio de' sociati, e vivere nella natìa Comunion Ne-

 ga-

(b) *Lib.* 1. *De Offic.*

gativa in terreni da nessuno occupati nello stato di uguaglianza, e di natura. Se veruna di queste cose essi non fanno; dunque consentono a vivere in quella società, ove per allora ritrovansi.

Ben io son di avviso, che molti Regni, i quali ora veggiamo, traggono la loro origine dalla violenza, dall' oppressione, e dalla nuda conquista. Ma altro è discorrere del modo, e del fine, per cui uomini liberi, e non oppressi formarono da principio lo Stato Civile: altro è, che gli uomini di già uniti nello Stato Civile sieno stati spesse fiate miseramente violentati, e costretti a cambiarlo in diversa forma, e soggettarsi a nuova Signoría.

Il solo consenso adunque, o espressamente, o tacitamente, o presuntivamente prestato, è l'unico, e giustissimo mezzo, col quale si formano, o si formarono un tempo le Città. Molti, ed illustri sono gli esempj, che ne somministra la Storia. I Medi Popoli accostumati a vivere senza verun Governo quà, e là per le Campagne dispersi, si legge in Erodoto [c], che per lo timore de' vicini, i quali erano per lo appunto i successori di Nembrod, e di Assur, radunaronsi in società, e volontariamen-

(c) *Histor. lib.* 1.

mente si soggettarono ad un Re, ad effetto di governar essi, ed essi difendere ne' sinistri accidenti. Nè punto a questi difformi si furono i principj della Romana Repubblica, come leggiamo nella Storia di lei [*d*]. Que' primi Pastorelli Albani, quegli esuli, e vagabondi, i quali si congiunsero a Romolo lungo le sponde del Tevere, acconsentirono con patto espresso di seguitarlo, e di vivere in quello Stato Civile, ch'ei poco a poco eresse, cui non molto dopo in vigore di non dissimile patto, e consenso si aggiunsero i Sabini.

Nè punto caler debbe, se la elezione della Potestà morale al governo dello Stato vada a cadere sopra di una persona sola, o per successione ad un intera Famiglia, o sopra di un Senato, o su l'intero Popolo: nè qualunque sia il titolo della soggezione, o che il Regno stato sia conquistato, o ch' ei si voglia patrimoniale, ovvero ereditario; imperocchè sempre, ed in qualunque caso esser dee questo consenso, e non già la forza, o altro che lo facci sossistere; senza del qual consenso rimarrebbe tosto sciolta, come testè dissi, qualunque fosse la Città. Quindi è, che con questo volontario consenso viene ogni forma di

(d) *Dionys. Halicarn. lib. 1.*

di Governo, ogni Potestà morale ad esser eletta dal Popolo, tuttocchè lo Stato non sia punto elettivo.

Possonsi pertanto degni imputare di altissima riprensione, e chiamare stoltissimi que' tanti abominevoli sediziosi sparsi da per ogni dove negli Stati, alla cui empia scuola tanto dà retta, e fa da Condottiere il dotto, ma stravagante insieme *Rousseau*, i quali tutti concordemente così ragionano di queste società maggiori, degl' Imperj, de' Regni, come se di società di ladroni, e di corsari. Anzi spesse fiate pur si ode, e con indignazione da uomini, già non dico di retta Ragione solo dotati, ma Cattolici ben anco, essere sì fatte società per origine, e per natura ingiustissime, nè riconoscere i Re altra legge regolatrice, e universale, che la spada, e 'l privato interesse di ampliare lo Stato, quasi che i Pagani medesimi non prenderebbero a stomaco così inique proposizioni, per maniera che fè Pompeo, il quale a colui, che gli disse: *Beatam esse Rempublicam, cujus fines hasta, & gladio terminarentur*, rispose: *immo beatam esse, quæ justitiam pro finibus haberet* [e].

CA-

(e) *Plutarch. in Pompejo.*

CAPITOLO V.

Della Natura del Contratto Sociale.

CIò che respira l' Uomo nel suo primo nascere è tutto libertà, non soggezione. L' umana soverchierìa, non già la legge umana può renderlo involontariamente tra catene.

Nel primitivo cominciamento delle cose il naturale amore del vario sesso fu, che allacciò due cuori, e gli strinse in società coniugale. Terminarono essi nel proprio trastullo, nel desiderio di propagarsi, nel comun loro bene, i confini di sì bella unione. La fragilità de' nascenti, la loro natural debolezza furono le cagioni, per cui aperti appena gli occhi al Sole, s' inducessero alla soggezion filiale; e quindi traesse origine l' autorità Paterna.

Rimase però in balìa de' figli il reintegrarsi nella lor pristina libertà tosto, che lo stato di fragilità, di debolezza fosse in essi cessato. Cessa la necessità, la cagione, cessa l' effetto. Ma proseguirono essi nella famiglia tuttavolta a vivere; dunque tacitamente contrassero. In

In questo contratto dovettero eglino desiderare di aver parte nel benevolo fine del loro Capo. L' Uomo non è egli nato per amare unicamente se, e 'l suo proprio interesse. Cresce l'argomento, allora quando egli da altri riceve alcun beneficio. Finisce allora in lui il solo atto di beneficenza verso del suo consimile: e nasce nel suo Benefattore un diritto di ricevere aiuti da quegli, per chi adoperossi in render bene. Sicchè per questo nuovo dovere di reciprocanza fu tenuto ciaschedun figlio impiegar la sua opera, ed esercitare alcuna funzione nella famiglia, onde ampliare il primario fine paterno, che fu il comun bene, e renderlo il fine dell' intera comunità.

Così nacque la società famigliare, ed i Padri, che l' intero Corpo rappresentavano di quella, vantarono allora quasi la condizion medesima, che per un diritto in gran parte analogo oggi vantano i Re. Vissero essi in uguaglianza, e in libertà: indipendenti affatto dalla volontà di alcun altro individuo: immuni da pesi di milizia, e di tributi: liberi per fine dal timor della tirannide, e de' supplizj. Stato all' umana natura ahi quanto conforme, e gradevole!

In

In questa forma vissero lunga pezza felicemente gli uomini fino a che non ne abusarono. Saltò in mente il delirio alle famiglie più forti, o per corruzion della natura, o per ferità, o per cupidigia di occupare terreni migliori, o per qualsivoglia altra cagione, le meno forti e scacciare, ed opprimere. Ora una si mosse, ora molte insieme si unirono a molestare, e distruggere le più deboli, e meno numerose. Eziandio spesse fiate addivenne, che gli uomini d'una stessa famiglia, o per debolezza, o per troppo rigore del Capo ribellandosegli contro, riempierono in brieve tempo la terra tutta di discordie, di liti, di confusioni, di morti. Ecco come violati i doveri, e gli ufficj sacrosanti, che per diritto di Natura l'Uomo debbe all'altro Uomo.

Ma in una sì ingiusta depredazione delle robe, e de' diritti altrui contraria ad ogni legge furono essi mai spinti d'altro desiderio, che di meglio conservar se medesimi? No senza fallo. La ferità, la cupidigia furono di un tal movimento le cagioni materiali; ma la propria conservazione fu la finale.

In così grave sconvolgimento gli uomini più non poteano rinvenir sulla Terra po-

potestà, o forza superiore, a cui ricorrere. Iddio è il giusto Vendicator delle offese; ma non perciò egli mai sempre esercita il suo governo in modo visibile sopra dell' Uman Genere. Quindi non poteano gli oppressi altro aiuto sperare, che in se medesimi, e nelle proprie forze, lecitamente valendosi del diritto di naturale difesa, e ribattendo colla forza la forza.

Insufficienti però erano i pochi a ribattere la forza di molti. Sicchè fu di mestieri, che più famiglie si unissero in società per comune difesa. Ma nè tampoco l' unione di molti per se sola bastava. Doveano tutti giusta l'indole delle società nel fine medesimo consentire, e ne' medesimi mezzi, onde ottenerlo. Quindi l' union sola abbastanza non era stabile, e sicura senza un vincolo, che le volontà conservasse tra loro inseparabilmente congiunte. Altrimenti troppo gli uomini diversi essendo, e contrarj d'inclinazione, di volontà, d'ingegno; o deviando dal fine, o ne' mezzi discordando, o per l' impeto delle passioni rivolgendo gli uni contra gli altri le forze, e le offese; sciolta bentosto, e distrutta sarebbesi l' unione, e caduta quindi miseramente in preda degli oppressori.

Il rimedio per conservarla fu di vincolare

lare le volontà di tutti in una volontà sola, che tutte le regolasse insieme, e le rappresentasse. In sì fatta guisa gli uomini dallo stato famigliare a questa società passando, fu loro intendimento alla volontà soggettarsi di più, o di una sola Persona, che governasse, e difendesse la società loro indipendentemente da ogni altro mortale. Quindi furono istituite due forme di Governo: l'una detta Monarchìa, Regno, o Principato: e l'altra Aristocrazìa. O pure se piacque loro riserbare solidamente radicata nell'intero Corpo tutta l'autorità, cosicchè la pubblica volontà dello Stato venisse rappresentata da' voti di tutta la moltitudine; fu istituita la forma del Governo Popolare, o siesi Democratico. Or queste sono le unioni, che si chiamarono *Società Civile*: E questa pubblica indipendente volontà è ciò, che comunemente *Somma Potestà*, *Sommo Imperio* si appella.

Dal complesso di queste cose ecco apparire da per se stessa la veracità, e l'evidenza della definizione altrove data della Città. Ed ecco parimenti dalle cose stesse come nascere il contratto, che si cerca, tra gli associati, e la Potestà Sovrana.

Prestano gli Associati le loro forze, il loro potere allo Stato: e tutti que' diritti, che

che gli si appartengono per legge di natura, e che da essi si possono deporre, soggettano all'autorità della Potestà Suprema, che sopra di loro imperar dee. La condizione di così gelosa deposizione, si è, che per mezzo delle singolari forze unite insieme abbia a procacciarsi il comun bene dell'intero Corpo politico: quindi la indennità della stessa Potestà Sovrana, che ne rappresenta il Capo: e di ciascheduno degli Associati in particolare, che ne compongono le membra. Dall'altra parte ci mette la Somma Potestà le sue cure, i suoi pensieri. Così governa le loro forze, e con certe determinate leggi le indirizza alla comun salute. Ella determina tutte le particolari volontà degli Associati ad un sol fine: prescrive i mezzi, che più crede faccenti a conseguirlo: e quelli proporziona alle indigenze, ed a' rapporti varj, che può avere lo Stato.

Il contratto è giusto, ed è legittimo, qualora i pesi, e i benefizj sono comuni ad amendue i Contraenti. Nè saprei diffinire chi per questo contratto vie più dovesse riputarsi felice, se il Suddito, o il Sovrano. Questo è un problema, la cui soluzione non è punto difficile. L'Uomo non appetisce cosa con maggiore intensità, che

che la tranquillità del suo spirito. Ed ella va disgiunta affatto da que' nomi funesti, cure, ambasce, timori, pensieri, che spengono del Trono i raggi più brillanti, ed attossicano le delizie più elette e rare.

Poscia la volontaria deposizione nelle mani del Principe di una libertà, che avendo il Suddito può sicuramente nuocergli, non lo costituisce già servo. La servitù presuppone la forza. E dove ci è volontà, libero arbitrio, non havvi forza.

Di più non è ella una total deposizione di tutto se, di tutte le sue robe, e dell' intera sua natural libertà; ma parziale, cioè a dire di quel tanto, ch'egli ha diritto di deporre, e che più abbisognar possa pel pubblico bene dello Stato. In fine egli è un contratto, che sebbene a primo aspetto, per ciò che risguarda il dovere del Principe, sembri elusorio, non essendovi, chi possa fargli da Giudice, e costrignerlo, e sindicar le sue azioni; pure non è ciò, che un paradosso.

Il Principe, considerandosi come Persona morale dotata di Sovranità, vive nello stato di Natura. Le circostanze di questo stato veramente non permettono l'altrui costrizione. Ma che pro? Forse nello stato naturale non si contrae ugualmente che nello stato

Civile? Io parlo di un Principe, che abbia cognizione della Divinità, e ne tema il potere. Sicchè sebbene su questa Terra manchi la forza, che vaglia ad astringerlo per l'osservanza del patto; pure non potrà mai dirsi il contratto elusorio, qualora, e dalla propria coscienza, e dall'aspettativa del suo perpetuo danno, venga mosso ad osservarlo. Chi minutamente analiza le azioni del Principe, può fulminarlo. Ed i suoi gastighi oltrepassano di gran lunga queste pene mondane.

CA-

CAPITOLO VI.

Che l' innalzare un Principe all' eminenza di un Trono, non sia lo stesso, che conferirgli tutta la SOMMA POTESTA'.

FRa i diritti appartenenti all' Uomo ben due principali se ne possono annoverare nell' idea della libertà naturale, a' quali, se la cosa ben si consideri, buona parte degli altri naturali diritti si debbono riferire, non essendo in realtà, che conseguenze, ed estensioni di essi. Questi sono, il diritto della propria difesa: e quello di vantaggiare al possibile ne' comodi della vita. Essi però non formano il verace costitutivo della libertà naturale: sono bensì parte di lei, ed in lei si contengono.

Entrato appena l' Uomo nella Città, la libertà naturale gli si converte tosto in libertà Civile. Il cangiamento però cade, per così dire, negli aspetti, non nell' essenza di lei; imperocchè tanto è lungi, ch' ella deroghi in parte dalla sua condizione, che anzi debba l' uomo di gran lunga ri-

manerne contento. Per la qual cosa sebbene in apparenza mostri l' uomo di finir d' esser libero; pur ciò non è, che un mero inganno. Il diritto di volere, o non volere, o sia la volontà, che forma il più essenziale costitutivo dell' umana libertà, rimane in questo stato vincolata in parte, non alienata del tutto. Ed alienarla sarebbe impossibile; imperocchè essendo la volontà una potenza essenziale dell' anima; ella alienandosi, verrebbe ad alienarsi l' anima stessa, di cui l' Uomo non è padrone, come quella, ch' è dovuta al suo Dio. Ma lo spirito allora è veramente libero, quando vanti per guida del suo operare la giustizia, l' utile, l' onesto, ed il decoro: nè mai più belle, che in questo stato le idee di così chiare virtù si palesano alla Ragione; Dunque non mai l' uomo è da dirsi più libero, che in questo stato.

Si disse non ha molto, che il contratto, che hanno i Popoli col Principe allora quando per mezzo del consenso espresso, o tacito l' innalzano all' eminenza del trono, e lo eleggono in Signore, tutto consista nella parziale deposizione della libertà naturale, vale a dire nella deposizione di questi due diritti nelle mani di lui, i quali diritti nello stato primitivo agli uomini naturalmen-

te

te si appartengono. Dunque il Principe non ha sopra del Suddito altri diritti fuora di questi? No, non è vero: altri ne vanta, i quali non dipendono da questi, nè può punto il Principe riconoscergli dagli Uomini; sebbene a questi uniti costituiscano in lui l'intera Sovranità, o sieno tutt' i diritti, che si possono mai comprendere nell' esercizio di un sommo potere.

Ciaschedun Cittadino soggetta le sue forze a questa Potestà, che lo governa; e da quella aspetta l' origine della propria, e della comune felicità. Il natural diritto di difendersi è tale, che risedendo nell' Uomo, ben gli è conceduto di trasferirlo in altri. Può non altrimenti l' uomo benissimo pendere da questa Potestà medesima nella scelta de' mezzi, onde vantaggiare ne' comodi della sua vita. Diritti, che non solo permettono nello stato sociale, ma ne rendono necessaria la deposizione nelle mani del Principe.

E in vero come una società, uno Stato è composto da stuolo numeroso d' individui; così non potrebbe mai ordinarsi l' intera massa ad uno stesso fine, senza che ciascheduno non si commettesse al governo di un' occhio scopritore, che soprassedendo a tutti, il tutto vedesse, regolasse, e dirigesse.

Come la massa sanguigna potrebbe mai nel corpo umano adempiere inalterabilmente le sue funzioni, e girare per ogni menoma parte del corpo medesimo, e ritornare là, donde ebbe origine; senza che a lei soprassedesse come Donno, e Signore in mezzo al petto il cuore?

Ma non perchè depone il Suddito in potere del Principe parte della sua libertà natía, o sieno questi due principali diritti, ch'egli ha facoltà di deporre; sarà perciò mai da credersi, che questi stessi diritti, ovunque risieggano, caratterizzino la Sovranità; sicchè abbia ella per tal effetto da considerarsi innanzi radicata nelle Persone, che trasferiscono que' particolari diritti, e poscia nell'altra persona, a cui vengono quelli trasferiti.

La Sovranità consiste nell'esercizio di un aggregato di diritti, la estension de' quali è somma. Quindi ancor che il Principe riceva dagli Uomini nel necessario contratto sociale la deposizion de' diritti di difesa, e di vantaggiare ne' comodi della vita; pur non di manco egli il Principe d'altronde vanta questi stessi diritti, come quelli, che vengono abbracciati, e compresi in essa la Sovranità, come parte del tutto, e del suo sommo potere.

Nè

Nè quì mi si dica, che inutil cosa sia cotesto contratto, e cotesta deposizion di diritti, che si fa dagli Uomini nelle mani della Persona morale, qualora costei ancor senza un tal atto d' altronde gli venga a godere; imperocchè troppo è necessario, che il Suddito per mezzo di questo contratto, e di un tal deposito resti vincolato col suo Principe, e dia un giusto titolo alla propria soggezione: altrimenti nello Stato vi sarebbe il Principe, senza punto esservi chi a lui fosse addetto.

Laonde quantunque il Principe riceva in realtà anche dagli Uomini questi particolari diritti, di cui solamente essi possono disporre; e questi stessi diritti formino parte della Sovranità, o sia parte di quello esercizio sommo di diritti, fra quali ancora questi due esser debbono compresi, come parti indivisibili del tutto; nulla però di manco non è da credersi, che questi abbiano a formare la verace caratteristica della Sovranità.

Cotesta facoltà morale non può passare di persona in persona per mezzo di alcun atto: nè mai per umana virtù può radicarsi, e può diffondersi immantinenti nella persona dal Popolo a governare eletta; siccome per altro addiviene di que' due par-

ticolari diritti. Imperocchè (come altrove notai) il Suddito, quante volte gli aggrada, può benissimo reintegrarsi ne' due testè cennati diritti una volta depositati nelle mani del suo Principe, col dipartirsi da quello Stato, e situarsi in un luogo della Terra da nessuna Potestà signoreggiato. Ma non potrebbe il Suddito, quando così gli piacesse, riprendersi il diritto di Sovranità lasciato innanzi in balía del suo Principe. E che ciò sia vero, eccone la dimostrazione.

E' posta la Sovranità nell' esercizio di una suprema Giuridizione sopra degli Uomini; vale a dire nell' esercizio di una Giuridizion tale, non soggetta punto al sindicato, al giudizio di chichesiesi. Dunque consisterebbe il riprendersi un tal diritto di Sovranità nel togliere cotesta Suprema Giuridizione al proprio Principe; vale a dire in buon senso, in farsi Giudice del proprio Principe: con che si vedrebbe tosto nascere la mostruosità in uno Stato di essere un Monarca nel tempo stesso Principe, e Ministro di un Magistrato a lui superiore: e comparire il Suddito in due ricalcitranti forme di Suddito, e di Signore: cose, le quali rovescerebbero nello istante tutto il buon ordine dello Stato.

Ol-

Oltra di che se il Suddito ritiene ognora presso di se la libertà di volere, o non voler esser addetto a quella soggezione: e se nel tempo stesso consistesse la Sovranità nell' esercizio de' soli due più fiate cennati diritti; potendo il Suddito per la sua natural libertà, che in alcun modo dopo il contratto sociale tuttavia egli ritiene, riprendersi questi diritti medesimi non alienati, ma depositati unicamente; potrebbe altresì riprendersi ogni momento il diritto di Sovranità. Ma la Sovranità costituisce un sommo potere. Dunque nel tempo stesso, che si vedrebbe riposto nelle mani del Principe un poter sommo, dovrebbe considerarsi nel Suddito un altro sommo potere di un grado anche più sublime di quello: cosa impossibile fin anco a concepirsi. Dunque posto, che il Suddito riponesse nelle mani del Principe il diritto di Sovranità, non resterebbe in sua balìa di più ripeterlo. Per le quali cose forza è conchiudere dagli effetti dissimili, che tra que' diritti, e la Sovranità si veggono intercedere, ch' essi non costituiscano punto l' essenza di lei.

Ma ancor nella ipotesi, tuttochè falsa, della simiglianza di questi diritti, noi veggiamo, che nello stato naturale ben può esercitarsi il diritto di difesa, e quello

de'

de' proprj vantaggi; ma come mai efercitarfi il diritto di Sovranità? Quelto è un diritto, che non fi efercita fopra di se fteffo, ma sù degli altri, come diffi poc' anzi. L' Uomo avendo rapporto alla fua natura tal quale ella è, qual diritto può mai vantare fopra del fuo confimile? La perfetta uguaglianza, che tra gli uomini paffa, gli prefcrive, e gli annunzia un tal divieto.

Dippiù dovendofi la Sovranità confiderar radicata in una volontà morale, uopo è, che quefta eziandio fi prefupponga derivante da Perfona morale. Ma l' Uomo pofto nel fuo ftato primitivo, non può confiderarfi come Perfona morale, alla cui efiftenza è forza, che preceda un fatto umano, ed eziandio lo ftabilimento della Società; quindi l' efercizio di una tal facoltà morale, non è mai poffibile confiderarfi nell'Uomo pofto nello ftato di Natura. E febbene il Principe fi dica vivere nello ftato di Natura; non di meno ciò fi dee comprendere unicamente per rapporto alle altre tefte coronate, e in quanto che non è egli foggetto all' altrui coftrizione. Dunque non è mai da penfare, che quefto fia un diritto radicato nella umana Natura; altrimenti nello

fta-

ſtato naturale ſortirebbe per alcun modo il ſuo effetto.

Non è inoltre percettibile come un ſommo potere abbia ad acquiſtarſi da ciaſcuno individuo coll' entrare, ch' egli faccia nella ſocietà, e conſiderando l' uomo come membro di uno Stato. La parola *Somma* non ammette gradi maggiori. E l' uguaglianza di due Poteſtà non è compatibile in uno ſteſſo terreno. Una è forza, che ſia la prima, e ſuperiore a tutte.

Conſiderandoſi in fine l' intera moltitudine, tanto meno può agli uomini appartènere così fatto diritto: nè in queſto caſo può dirſi la Sovranità intimamente radicata nella volontà generale; imperocchè ſon quì da diſtinguerſi due tempi diverſi: il primo, quando la moltitudine non ha preſo ancor forma di Città, ma ſta ſul procinto di prenderla: l' altro, quando la moltitudine ha già preſo forma di Città. Qualora io conſidero l' intera moltitudine, e la dico non dotata del diritto di Sovranità; vengo a conſiderarla nel primo tempo, in cui gli Uomini ſi erano bensì congregati per coſtituir la Città, ma viveano tuttavia nello ſtato di Natura, Se poi conſidero l' intera moltitudine dotata di Sovranità, la qual ſi voglia eſpreſſa per mezzo dell' eſerci-

cizio della volontà generale; ed allora forza è, ch' io concepisca l' intera moltitudine già stabilita, e determinata in quella forma di Città, che Popolare si appella. Io dunque, che vo esaminando, se in questo passaggio la moltitudine congregata, ma non in Corpo di Città, abbia, o no in se il diritto di Sovranità, cosicchè vaglia indi a trasferirlo nella Persona morale, debbo necessariamente considerar la cosa nel primo tempo, nè posso valermi della espressione, che *la Sovranità sia intimamente radicata nella volontà generale*; non potendosi in quel primo tempo in niun conto concepire, nè l' idea della Sovranità, nè come riposta nella volontà generale; non essendo ancor nata la Persona morale, di cui una delle qualità essenziali esser dovrebbe cotesta tal volontà.

Ed in ciò parmi, che prendano equivoco coloro, i quali credono, che la Sovranità sia intimamente radicata nella volontà generale, e che da questa passi alla Persona morale, eletta al governo dello Stato; imperocchè s' essi distinguessero questi due necessarj diversi tempi, vedrebbero a chiare note, che nel primo l' intera moltitudine non forma un Corpo Politico: ch' ella è composta di Uomini, che vivono tuttavia nel-

nello ſtato di Natura: e che la lor ſituazione è aſſai diverſa da quella, che ſi richiederebbe, perchè poteſſe dirſi la Sovranità radicalmente poſta nella volontà generale; lo che non può concepirſi, che nel ſecondo tempo, in cui gli Uomini, in balìa de' quali era ripoſta affatto la ſcelta del modo del loro vivere, vale a dire potendo eſſi beniſſimo eleggere queſta anzi che quella forma di Governo, eleſſero quella, in cui l' autorità Sovrana viene rappreſentata dalla volontà generale: nel qual caſo la Perſona morale vien figurata dall' intero Popolo, nel cui voto comune è poſta la volontà generale, il di cui eſercizio forma la Sovranità. Laonde in niuna fatta maniera ſi potrà mai conſiderare coteſta volontà generale, come cagione coſtituente le varie forme di vivere degli Uomini, ma anzi come effetto di una delle forme di vivere di già coſtituite dalla moltitudine poſta nello ſtato di Natura.

Dirò or dunque più adequatamente eſprimendomi, che nell' intera moltitudine non ancor congregata in Corpo di Città, non poſſa conſiderarſi ripoſta la Sovranità. In fatti ſe la moltitudine prima di diventar Città, debba conſiderarſi come un compoſto di tanti Uomini, viventi tuttavia nel-

nello stato di Natura, cosicchè ciaschedune individuo debba credersi dotato unicamente di que' diritti dianzi espressi; ritornerà di bel nuovo a campeggiar l' argomento di prima, in cui si vide, che l' Uomo posto nello stato naturale non era capace di un tal diritto. Quindi è, che appropriandosi al caso nostro, il seguente non è un giusto raziocinio.

Non perchè un diritto non competa a ciaschedun membro di una società, non debbe, o non può perciò competere a tutto il Corpo posto insieme: imperocchè una tal sorta di moltitudine non ancor divenuta Città, non fa mutar aspetto agl' individui, nè gli fa acquistare alcun nuovo diritto. Dunque in qualsivoglia aspetto si consideri l' Uomo, non è possibile, ch' egli goder possa di un tal diritto: in seguela tanto meno gli sarà possibile di poterlo in altri trasferire; lo che fa vedere, quanto in realtà sieno fra loro dissimili que' due particolari diritti, e il diritto di Sovranità, siccome di sopra mi proposi di dimostrare.

Tosto, che per comune consenso passarono gli Uomini ad una qualche forma di vivere in Città, eleggendo questa, o quella forma di Governo, vennero ad eleggere

re questa, o quella Persona morale, che gli reggesse, al di cui nascere, nascer in lei dovettero que' diritti, che costituiscono il sommo di lei potere. Quindi apparisce primieramente, che un tal diritto non sia punto inerente a persona fisica, ma unicamente alla Persona morale, eletta al Governo dello Stato: in secondo luogo, ch' egli cada sulla vita, le robe, la libertà de' Cittadini, e sopra ogni altro, che ridondar possa in comune vantaggio; perciocchè sommo nella sua estensione: in fine, ch' egli sia un diritto inalienabile di sua natura.

Per la prima posizione non v' ha d' uopo, ch' io altro dica; perciocchè dalle cose di sopra espresse ella vien dimostrata abbastanza. Per quel che poi risguarda alla somma estensione di un tal diritto, dirò, che nello Stato la pubblica quiete di gran lunga più interessar dee, che la vita, le robe, e la libertà de' particolari Cittadini; sicchè ogni qual volta il sacrificio di queste sia necessario per evitare il mal comune, è in obbligo chi presiede alla pubblica quiete di porre in opera il suo sommo potere. Se gli Uomini non sepper ritrovare altro miglior mezzo per la particolare, e per la comune loro felicità, che in ridursi

in Corpo di Società Civile; dunque in formarla ebbero bisogno di aver tutte rivolte le loro mire più che ad ogni altro alla sossistenza di quella; ond' è, che nella legge del contratto sociale essi dovettero unicamente aver riguardo alla indennità comune; perchè indi da questa ne succedesse la indennità de' particolari Cittadini: e sebbene non deposero nelle mani della Potestà morale la loro vita, che non potevano certamente deporre; pure lasciarono in balìa di lei la scelta de' mezzi, onde badando alla pace, ed alla sossistenza dell' intero Corpo morale, venisse a conservarsi la felicità tra loro. Ma comechè in certi casi non v' ha mezzo più efficace, anzi si rende affatto necessaria la morte a un Cittadino, perchè ne risulti il comun bene; quindi si vale allora il Principe del suo sommo diritto, che ha nella scelta del mezzo come badare alla comun quiete, e recide quel membro infetto, che poteva perdere l' intero Corpo.

Nè senza quest' ultimo supplizio era possibile di por freno all' empietà de' malvaggi; di evitare, che i buoni non divenissero empj, e di mantener mai sempre purgato lo Stato dagli Uomini scellerati. I Padri di famiglia de' primi tempi, che benissimo

pa-

paragonar si poteano a tanti piccioli Re de' tempi nostri, esercitarono questo diritto su de' loro figliuoli. Fra essi ce ne vengono discritti dalla Storia moltissimi, retti in ogni fin anco menoma loro intenzione; e pure esercitarono cotesto tal doveroso diritto senza scrupolo, o rimorso alcuno. In fine di tutte le Nazioni della Terra non ve n' ebbe, nè ve ne ha alcuna, che a ciò contradicesse, e che negasse nel Principe un tal diritto. Per le quali cose bisogna dire, che alla Persona morale, competa questo sommo, inesteso, e affatto indipendente diritto, e che in questo più, che in ogni altro consista il verace costitutivo della Sovranità.

Ch' egli poscia sia un diritto di sua natura inalienabile può dimostrarsi in brieve nella seguente maniera.

La Persona morale eletta al Governo dello Stato non è, che un Essere collettivo rappresentante l' intero Popolo; e come tale, dotato di volontà. In oltre il diritto di Sovranità non consiste, che nel sommo volere di questo Essere. Se dunque questo Essere medesimo esercitando la sua volontà, esercita l' inesteso diritto di Sovranità; come unqua alienare questo sommo diritto, senza alienare eziandio la sua volontà stessa?

sa? e questa alienata, come più considerarsi l'Essere, a cui era ella affissa, e di cui ella ne componeva una parte essenziale? Immaginare un Essere animato senza volontà, non è conceduto all' Uomo nè men per poco. Dirò dunque, ch'egli è un diritto inalienabile affatto. E se veggiamo alcuna fiata, che un Monarca abbandoni in vita al suo successore il proprio Regno, e con il Regno il suo sommo diritto, pur un tal atto non può dirsi, nè costituisce punto l'alienazione. Ne sovvenga un momento quel che dissi dianzi, cioè che la Persona del Regnante è ella morale; sicchè s'ella cessa d'esser Regnante, rimane moralmente estinta; e nel suo Successore rinasce una nuova Persona, che moralmente considerata, innanzi non esisteva. La Sovranità dunque è della natura di quei diritti, che radicati in una persona qualunque morale, sono inalienabili.

Tal è per lo appunto tuttoche per diversa ragione l'innato diritto della libertà nella Persona fisica, o sia nell'uomo. Appena egli apre gli occhi al Sole, che tosto naturalmente gli si appartiene. Egli nol riconosce, che dal Sommo Fattore, da cui può solo derivare il dono di un tanto bene; nè può rinunziarvi, senza offendere Iddio, e con-

e contradire a se stesso. Il diritto dunque della libertà è per l' uomo affatto inalienabile. E se veggiamo gli Schiavi miseramente perire sotto un vil giogo; ella è la ingiusta forza umana, non la giusta umana legge, che gli mette in così deplorabile stato.

Non è il fatto, che debba farci strada alla Ragione, alla Legge. Non perchè sul principio del prossimo andato Secolo la Nazione Inglese un diritto arrogossi, che non mai poteagli giustamente competere, e si fe Giudice competente del suo Signore, e le sue mani intrise nel Regio Sangue; dunque la Sovranità era un diritto, che dal Popolo Inglese erasi innanzi trasferito nel suo Monarca, e poi giustamente ripigliatosi, quando loro cadde in pensiero?

Tanto è indubitato, che fu quello un ingiusto, e mal consigliato furore, e tanto è vero, che il diritto di Sovranità non dal Popolo passa al Monarca, che qualora si voglia a bella posta rampognare un Inglese, non v' ha d' altro mestieri, che dimandargli cosa essi fatto avessero del loro Re Stoard; al cui nome acceso d' ira, e montato in collera darà sicuramente rimbrotti per risposta.

Se il diritto di Sovranità risedesse nella

 Po-

Potestà del Principe, come se una deposizione fattane dal Popolo in guisa stessa degli altri testè cennati diritti; lo stesso diritto del Principe non sarebbe più Sommo. L' essere di Sommo importa il tutto. Ed il tutto in potere del Principe non comporta, che vi resti parte nelle mani del Suddito.

Dippiù la natura del deposito importa nel Deponente il diritto di riprendersi la cosa depositata, quando più gli venga in pensiero. Ma la Sovranità una volta posta nelle mani del Principe, come più ripetersi? Il titolo dunque di un tal passaggio non è possibile di attribuirsi a deposito. Per conseguenza sarà questa una totale rassegnazione, un' alienazion verace del tutto nelle mani del Principe. Ma si disse, che questo diritto, ovunque risegga, è inalienabile. Dunque la rinunzia fatta dal Popolo di un diritto, che o mai non ebbe, o avendolo, che non poteva alienare, sarà affatto elusoria: il Principe sarebbe Sovrano senz' aver tutto il Sommo Potere: ed entrambi il Popolo, e 'l Principe eserciterebbero un diritto senz' aver punto alcun titolo come giustamente goderlo: contradizioni, che scambievolmente si distruggono.

Per

Per le quali cose forza è di prendere altro partito, e dire, che un tal diritto non risedè, nè potea giammai risedere nel Popolo: ch' egli non sortisca il suo essere colla vita degli uomini: non si ritrovi punto radicato nella volontà generale; ma che inalienabilmente nasca al nascere della persona morale eletta al governo dello Stato, la quale distrutta, e finita per qualunque cagione, sia fisica, sia morale, termini eziandio nello istante con lei.

Ma se non sono gli uomini, chi sarà mai, che un tal diritto al Principe trasfonda? Due sono gli Esseri, che possono trasferir diritti, Iddio, e gli Uomini. A suo tempo dimostrerò, che siccome al nascere di una Persona fisica, nasce in lei la volontà, nel cui esercizio sono riposti più diritti, che la Persona medesima riconosce immediatamente da Dio; così al nascere della Persona morale, eletta al governo dello Stato, nascer debbe in lei una volontà, nel cui esercizio debbono essere annessi varj diritti, ch'ella è forza, che altresì riconosca immediatamente da Dio. Questi è della nostra vita l' assoluto Padrone. Questi è vero Signore della libertà, che noi abbiamo. L' Uomo è di cotesti beni semplice Usufruttuario. Non resta in sua ba-

ſia l' alienargli punto, o rinunziargli, anche in qualſivoglia ſtato ei ſi conſideri, ſia di Natura, ſia Famigliare, o ſia Civile. Dunque ſe giuſtamente vantarono un tempo i Padri di famiglia queſto ineſteſo diritto ſopra la vita, la libertà de' loro figli, e ſopra ogni altro, che ridondar poteſſe a comune vantaggio, nel che è riposta la verace caratteriſtica della Sovranità: e ſe oggi giuſtamente lo ſteſſo diritto vantano le Poteſtà morali, ſieno Monarchiche, Ariſtocratiche, o Democratiche ſopra de' loro Sudditi; forza è, che quelli lo riconoſceſſero allora, e che queſte lo riconoſcano adeſſo immediatamente da Dio.

CAPITOLO VII.

Delle Leggi fondamentali così impropriamente dette.

CHiunque ha diritto di sedere sopra di un Trono, vanta dunque Sovranità. Ella nella sua essenza non ha confine ne' termini del giusto: ed è il solo giusto, che la vincola tra alcuni limiti, e prescrive al Monarca l'osservanza di certe condizioni, che lo accompagnano al Trono.

Sono coteste condizioni per altro tali, che unicamente l'esercizio risguardano, non la superiorità del potere di lui. La forma di reggere, e di moderare il freno del Governo ella è a tutte le Potestà condizionata. E' questa una delle Leggi fondamentali. Qualora la conquista aprì alla Sovranità la via, abbiamo l'eccezion della regola. Il Conquistatore si riconosce come Donno assoluto, e la sua Potestà è illimitata. Quindi si estende all'esercizio di tutt'i diritti, che vanno annessi allo Imperio.

Nell'edificar la Città pensò l'Uomo di gittare i fondamenti della propria salute.

 Eres-

Ereſſe egli in cima a queſto edificio una pubblica volontà, che foſſe l' organo univerſale di tutte le volontà particolari; le diriggeſſe, le rappreſentaſſe, e le vincolaſſe inſieme, con ordinarle a volere il fine medeſimo, ed i medeſimi mezzi; tutta in ſomma ſi adoperaſſe, onde conſervar nello Stato l' unità.

Si diſſe, che il fine forza è, che ſia lo ſteſſo in ogni aſsociazione (*a*). Ma i mezzi per conſeguirlo di leggieri ſon varj. I genj, i luoghi, i tempi, le indigenze degli uomini ſono le cagioni di coteſta diverſità. Quindi naſce in ogni Nazione la neceſſità della ſcelta varia de' mezzi, per così indirizzarſi alla propria felicità. Fu dunque meſtieri, che gli Aſsociati formando la loro Città, penſaſsero, ſtabiliſsero, ed approvaſsero i mezzi creduti più atti a conſeguire il comun fine. A norma di queſti foſse poſcia tenuto la pubblica mente, cui ſi ſoggettarono, per lo avvenire governargli, e difendergli da' pericoli eſterni, e dagl' interni.

Coteſti mezzi, che gli Aſsociati ſcelſero, ed a' quali eglino di buon grado acconſentirono, ſono le *Leggi Fondamentali* di

(a) Capitolo I. di queſto Libro.

di ogni Stato. La loro forza di gran lunga quella eccede di tutte le altre leggi. Ogni altra legge obbliga il Suddito soltanto. E queste il Suddito, e 'l Sovrano.

Se dunque quegli, cui non soggettarono i Popoli con qualche consenso la volontà loro: o senza loro consenso cangia i mezzi, e la forma del Governo; regna ingiustamente. Di sorte che s'egli è un solo, che in tal guisa si usurpi il comando, cangia la *Monarchìa* in *Tirannide:* o se pochi Prepotenti tirano a se l' autorità tutta del Corpo degli Ottimati, cangiano l' *Aristocrazìa* in *Oligarchìa*: come se per avventura la feccia del Popolo sconvolge lo Stato Popolare, e l'autorità calpesta de' Magistrati, lo stato *Democratico* diventa una *Olocrazìa*, ovvero una mostruosa *Anarchìa*.

E quì è da notare, che queste le tre forme sono di Città irregolari, viziose, e diametralmente opposte alle tre prime, le quali di leggieri potendo degenerare in queste, spesse fiate è accaduto, che i Popoli una scegliendone, l' abbiano indi temperata con qualche forma, o maniera di amministrare il Governo, simile all'altre, ritenendo però il nome di quella, che sostanzialmente abbracciarono; cioè secondo

cui

cui la Potestà stassi radicata, o in una, o in più persone, o in tutta la moltitudine. La Repubblica Romana, che radicalmente fu Democrazìa, alcun atto di Governo esercitò con apparenza di Monarchìa ne' Consoli, e nel Dittatore, ed altri nel Senato con apparenza di Aristocrazìa. I due Regni in oggi di Polonia, e della Gran Brettagna, avvegnachè radicalmente mostrino essere Monarchìe; pure il primo ha qualche apparente forma di Aristocrazìa nelle Diete del Regno; ed il secondo ha un misto ben grande di Aristocratico, e di Popolare ne' membri delle due Camere dell' Alto, e del Basso Parlamento.

Quindi apparisce dalle sopradette cose, che malamente venga alle Leggi fondamentali appropriato il termine di legge. La legge presuppone la sua cagione efficiente, ch' è la Potestà Somma, nelle cui mani risiede l' autorità legislatoria. Quegli, che nello stato la rappresenta, non può soggettarsi a legge veruna. Essere una Potestà a tutte superiore, e subordinata ad alcuna involve contradizione.

Più adattabile è dunque il nome, che loro danno alcune tra le Nazioni Oltramontane. Elleno le disegnano col titolo di *Concordati*, ovvero di *Patti Convenuti*. Lo scam-

ſcambievole conſenſo de' Cittadini, e del Principe avvalora un tal atto. Il giuramento lo ſolennizza.

Giura il Principe nell'aſcenſo al Trono. Non coſtretto: non per altrui comando: ma di ſuo arbitrio: di propria elezione. Si vincola da per ſe ſteſſo, e ſi rende riſponſabile alla Divinità di non punto oltrepaſſare su' limiti, fin dove ha egli col giuramento confinato l'eſercizio del ſuo potere.

La Maeſtà per altro rimane intera, ed illibata. Il ſuo potere è ſommo, tuttochè il Regno ſia limitato. Un volontario conſenſo non preſuppone l'altrui comando, o la propria ſoggezione. Non ſi oppongono inſieme Sommo Imperio, e limitato; imperocchè anco una operazion circoſcritta può beniſſimo procedere da una Poteſtà Sovrana.

CAPITOLO VIII.

Delle Prammatiche-Sanzioni.

NEssun atto legislativo più d' appresso si accosta alla natura delle leggi fondamentali, quanto le Prammatiche-Sanzioni. Elleno per tal effetto si possono ben considerare come una quasi specie delle leggi fondamentali medesime.

La discordanza unica, che fra loro passa, si è, che queste obbligano il Monarca a mantenerne inalterabilmente l' osservanza, ch' egli a se stesso col giuramento propone; e le Prammatiche-Sanzioni per una certa corrispondenza, e per un dovuto riguardo alla memoria del Principe antecessore costantemente si osservano, e si fanno osservare da chi succede al Trono.

Nasce siffatto rispetto a questa sorta di leggi dalla presunzione, ch' esse racchiudono per entro di se medesime; imperocchè presuppongono nella mente legislativa un maturo consiglio, ed una profonda, e quasi irrevocabile deliberazione; cosicchè qualora si voglia per ogni tempo avvenire

eter-

eternare una legge, e scolpirla per modo negli animi de' Cittadini di non mai più cancellarla, sogliono i Principi registrarla in carta, e promulgarla col nome di Prammatiche-Sanzioni.

Gli effetti, che le leggi fondamentali, e le Prammatiche-Sanzioni partoriscono, sono consimili, tuttochè varie le cagioni, e varie le sorgenti delle loro obbligazioni. Obbligano le prime per la forza de' patti, co' quali assume il Re la direzion del Governo: e le seconde per la volontà del Re medesimo, che prescrive, ed impone l'osservanza di quelle.

Un abuso pernicioso alla moralità intrinseca delle azioni de' Cittadini, perchè venga estirpato: una determinazione per quella parte essenziale dello Stato non soggetta punto, o rade volte soggetta a cangiamenti: un regolamento economico, perchè non resti a brano a brano dalle guerre intestine, e dall' esterne dilaniato lo Stato; meritano sicuramente una tal sorta di leggi.

Stabilì Carlo VI. il dì 19. Aprile dell' anno 1713. per mezzo di una Prammatica-Sanzione un nuovo ordine di successione entro la sua Augusta Casa. Nell' anno 1724. la fe egli poscia promulgare per tutti

ti gli Stati Auftriaci. E vantano oggi per lei le Cafe di Saffonia, di Baviera, e di Braganza un diritto di fucceffione fopra tutti gli Stati, che un tempo furono di lui.

Egli, quel grande Imperadore, quel degno Padre dell' Augufta Eroina de' noftri tempi, dico della Magnanima Terefa, il cui gran nome non fenza un profondo rifpetto profferifce Alemagna, e quel che è più la Terra tutta onora, prevedendo le mille fciffioni, le difcordie infinite, che dopo la fua morte doveano feguire, e le tante pretenzioni, che fopra i fuoi Stati or a quefta, or a quella Potenza nate farebbero, e giuftificate colle armi, e quindi i danni infallibili, che lo Stato, e la fua Real Famiglia ne avrebbero riportato; fi moffe provvidamente per tal cagione a ftabilirla. Così lo Stato, e la fua Famiglia allora, ed anche ne' tempi avvenire tanti Protettori, e Difenfori aveffero, quante le Potenze, che per mezzo di quefta Prammatica-Sanzione aveffero acquiftate, o fieno ftate per acquiftar diritto fopra gli Stati di lui.

E perciocchè è ella di non lieve rimarco, piacemi quì averla trafcritta, ed eccone il tenore: „ La fucceffione di tutti i no-

„ ftri

„ ſtri Stati non meno al di fuora, che per „ entro l' Alemagna, tutt' inſieme uniti, e „ indiviſibilmente ſi apparterrà ora in avan- „ ti a' noſtri diſcendenti maſchi, fino a „ che ve ne ſieno; ed in mancanza di que- „ ſti alle Arciducheſſe noſtre Figlie, l' or- „ dine ognora ſeguendo, e 'l diritto di Pri- „ mogenitura, ſenza poterlo mai, e poi „ mai dividere. In mancanza di ogni le- „ gittimo Erediere dell' uno, e dell' altro „ ſeſſo diſcendenti di Noi, il diritto Ere- „ ditario di tutte le noſtre Provincie ca- „ drà alle Principeſſe Figlie del noſtro Fra- „ tello l' Imperador Giuſeppe di glorioſa „ ricordanza, ed a' loro diſcendenti di a- „ mendue i Seſſi, giuſta il diritto di Pri- „ mogenitura. Caſo che addivenga l' eſtin- „ zione di queſte due linee, il diritto Ere- „ ditario ſarà interamente riſerbato alle „ Principeſſe noſtre Sorelle, ed a' loro le- „ gittimi diſcendenti eziandio di amendue „ i Seſſi; e ſucceſſivamente a tutte le altre „ linee dell' Auguſta Famiglia, a ciaſche- „ duno giuſta il diritto di Primogenitura, „ e ſeguendo l' ordine, che in appreſſo ſa- „ rà per riſultarne.

In virtù di queſto atto la Caſa di Saſſo- nia in mancanza della Poſterità di Carlo VI., è chiamata alla ſucceſſione Auſtriaca, pel

pel matrimonio dell' Arciducheſſa Maria-Giuſeppina, Figlia Primogenita dell' Imperador Giuſeppe, col Principe Elettorale di Saſſonia, che diventò dipoi Auguſto III. Re di Polonia. Alla Caſa di Saſsonia ſuccede la Caſa di Baviera, come quella, che per cagione del matrimonio dell' Arciducheſsa Maria-Amalia, ſeconda, ed ultima Figlia dello ſteſso Imperador Giuſeppe, con l' Imperador Carlo VII. vanta un tal diritto. Di tutte le Sorelle dell' Imperadore Carlo VI. una ſola egli ve n' ebbe da marito: queſta ſi fu l' Arciducheſsa Maria-Anna, Regina di Portogallo, la quale ha dato alla Caſa di Braganza l'aſpettativa di ſuccedere un giorno alla Caſa di Baviera per rapporto a tutti gli Stati della Caſa d'Auſtria.

CA-

CAPITOLO IX.

Del Giuramento in generale, ed in particolar modo del Giuramento del Principe.

IL Giuramento, giuſta la brieve eſpreſſione di Tullio [a], non è, che una religioſa affermazione. L' animo deliberato, e l' uſo retto della Ragione ſono in chi giura i due elementi neceſſarj all' eſſenza di un tal atto. Il teſtimonio della Divinità, che a ſolennizzarlo s' invoca, indi lo rende ſacroſanto, e inalterabile. Quindi rinunziare a un tal dovere di Giuſtizia verſo gli altri Uomini, e di fedeltà verſo il Sommo Fattore, val lo ſteſſo, che provocarſi contro l' indignazione degli amici, e l' ira fulminante dell' offeſo Iddio.

La morte era per gli Egizj la corriſpondente pena agli ſpergiuri. Teneano per fermo i Romani a' tempi di Virgilio, che la pena dovuta a uno ſpergiuro ſi rove-

(a) De Offic. lib. III. Cap. XXIX. *ubi : Eſt enim jusjurandum adfirmatio religioſa : quod autem adfirmate, quaſi Deo teſte, promiſeris, id tenendum eſt.*

sciasse infino sopra la posterità di quello; quindi piangeano lo spargimento del loro sangue per cagion della infedeltà di Laomedonte nella promessa fatta ad Apollo, ed a Nettunno, dal qual Troiano Laomedonte credettero essi di trarre la loro origine (*b*). Regolo, cui non era punto ignoto il suo crudel destino, vi si recò da per se stesso in braccio, per non mancare nella data fede. Cento altri esempj non difformi da questo ne somministra la Romana Storia. Tanto in que' cuori prevaleva ad ogni altra affezione la santità di quell'atto!

In generale il giuramento è sempre valido: i doveri di chi giura, cioè di non profferir cosa, che all'interna coscienza si opponga, e di effettuarla poscia religiosamente, sono ognora indispensabili: ed è infine costantissimo il diritto, che nasce in quegli, mercè cui altri abbia giurato, vale a dire di esiggere per giustizia da chichessia l'osservanza del giuramento; ed in seguela se chi abbia giurato fosse anco il proprio Principe. Per altro siff[illegible] proposizioni assolute patiscono ezian[illegible] loro eccezioni.

L'og-

[illegible] 1. vers. 501. 502. *ubi* [illegible] *sanguine nostro* [illegible] *Troja*.

L'oggetto del giuramento non è, che di avvalorare una convenzione, un patto, una promessa. Quante volte alcuno di questi Trattati sia di sua natura illecito, non può, nè dee punto il giuramento sostenerlo. Giurare in simil caso, egli sarebbe doppiamente fallire, sarebbe anzi distruggere la natura di un atto sì geloso, unicamente fra gli Uomini a confermar stabilito la giustizia, e l'onestà delle cose.

Tutto è illecito, quando si opponga al sacrosanto diritto di Natura, alle inviolabili leggi Divine, ed alle leggi umane. Illecito è altresì qualsivoglia atto, per cui ne si divieti di far progressi, e di spaziarci oltre nel bene. Il Tempio della virtù sempre aver dee disserrate le porte: e l'Uomo non altrimenti esser dee libero ognora in profferirle incenzi, e di edificare entro di quello sempre più belli altari.

Per le quali cose qualunque giuramento da altri carpitosi, a cagion di esempio, per inganno, per fraude, per giusto timore, per forza, per errore, o per qualsivoglia altra via indecente, non è punto da sostenersi, sia da un Privato, sia da un Principe, che per avventura abbia giurato: ed è la invalidità di quello racchiusa nella sua propria essenza.

Siccome dunque un Privato possa, e debba esentarsi da una promessa ingiusta, e irragionevole, o che enormemente lo aggravi, o che per circonvenzione altri glie l' abbia carpita; così un Principe Sovrano può, e dee reintegrarsi per le stesse cagioni in ciò, che abbia rapporto alla diminuizione della sua Maestà.

Massima generale si è per un Principe, come colui, che vive nello stato di Natura in rapporto alle altre Teste coronate, di essere tenuto naturalmente all' osservanza del giuramento fatto ad un altro Principe, purchè non succeda da quello il disvantaggio, e la distruzione del proprio Stato. Imperocchè se la legge del giuramento nasce da' patti, che voglionsi vieppiù convalidare: e se la legge de' patti è naturalmente posteriore, ed è fondata altresì su quella della propria conservazione; il Principe, e lo Stato, che in tal caso si comprendono come una sola Persona morale posta nello stato di Natura, dovrà necessariamente senza scrupolo alcuno ognora anteporre a ciaschedun' altra legge quella del pubblico bene del proprio Stato; perchè anteriore all' altre; e perchè queste non sono, che conseguenze, ed estensioni di quella.

Giura inoltre il Principe da per se stes-

ſo nell' aſcenſo al Trono la coſtante oſſervanza delle leggi fondamentali del ſuo Regno, poſtochè per altro da lui non ſi godeſſe come Patrimoniale, e che neſſuna convenzione interceduta vi foſſe tra lui, e la Città conquiſtata. Per mezzo di un tal atto, vieta a se ſteſſo l' eſercizio di qualunque diſpoſizione, che foſſe a quelle leggi per avventura ad opporſi. Sicchè in virtù di queſt' atto medeſimo rendeſi nullo, e voto ogni altro giuramento, che unquemai, o a derogare in parte, o a diſtruggere affatto le teſtè dette leggi tendeſſe. E in vero l' eminenza del ſuo dominio non può eſtenderſi in là di quello, ove non giunga il ſuo diritto. Nè può altrimenti vantarſi mai diritto su coſa, intorno al cui eſercizio ſia innanzi ſolennemente preceduta una giuſta rinunzia.

Naſce quiſtione ſe il giuramento del Principe anteceſſore obblighi, anzi che no il Principe Regnante ad oſſervarlo. Io dirò brievemente, che ogni qual volta oneſta ſia, e ragionevole la promeſſa, o ch' ella ſtata ſia dal giuramento avvalorata, o che verun giuramento interceduto vi ſia, è ſempre il Principe Regnante tenuto ad oſſervarla: come per lo contrario non lo è punto, qualora la promeſſa ſtata ſia ingiuſta,

 e ir-

e irragionevole; non altrimenti, che addiverrebbe ad un privato, se egli giurasse di osservare una convenzione, la quale venisse proscritta dalla legge Civile.

Chi le leggi prescrive al Principe, è la retta Ragione; è la naturale equità. Sicchè o il giuramento derivi dal suo antecessore, o ch'egli stesso l'abbia fatto nella sua minor età (purchè per altro in ambedue questi casi l'abbia poscia il Regnante colla sua confermazione avvalorato); o che indiritto sia ad altro Principe Regnante, o a suoi soggetti medesimi; sempre, e in ogni caso la ragionevolezza della promessa darà la misura della validità di un tal atto.

Ma quandochè l'atto per ogni sua parte non vesta alcuna delle testè addotte disdicevoli forme; nascerà in seguela alcun diritto nel Suddito di ripetere per giustizia dal suo Signore l'adempimento della promessa? Sì senza fallo. Il mezzo però da tenere in esercitar la sua azione, è l'unico, e grande intoppo.

Contrae alcuna fiata il Principe, come privato; e si assoggetta alle leggi Civili. Contrae come Sovrano; e le leggi di Natura danno forza a' suoi doveri. In ambedue i casi però l'azione, che a suo talento può sperimentare il Suddito, ella si aggi-

ra

ra ſoltanto in far diſcernere riſpettoſamente al ſuo Signore il proprio debito. La coſtrizione non può eſſergli in verun modo conceduta. La diſparità delle riſpettive lor condizioni ſon le cagioni di un tal divieto. Coſtrignere legittimamente quello, di cui uno è ſoggetto, involge aperta, e chiara contradizione. Il diritto coſtrittivo non ſi conoſce punto nello Stato di Natura, ove tutto è uguaglianza: ed i Sovrani l' hanno ſopra de' loro ſoggetti in virtù delle leggi Civili, di cui eſſi ſono gli autori.

CAPITOLO X.

De' Trattati.

FRa tutte le convenzioni i Trattati ci rappresentano la specie di esse più rilevante, e più sublime. I titoli, che vantano le Nazioni de' loro rispettivi possedimenti: le obbligazioni reciproche, onde le volontà generali restano vincolate: le leggi, che le Potestà Sovrane spontaneamente impongono a se stesse: i diritti da esso loro acquistati, ovvero perduti: tutto in somma il più delle volte dipende, e prende forma dal vigor de' Trattati.

Come il contratto sociale è un aggregato di patti, che tra' membri, ed il Capo di un medesimo Stato si fanno, ad oggetto di conservarsi ogn' individuo, e di accrescere al possibile la sua privata felicità; così i Trattati non altrimenti sono tante convenzioni pubbliche, che tra uno Stato, e l'altro, e tra più Stati insieme passano, affine di mantenere, e di accrescere la pubbli-

blica tranquillità de' Cittadini.

All' un de' due seguenti capi riducesi ogni sorta di Trattati: alcuni circa quelle cose si aggirano, le quali tenuti già sono gli Uomini ad osservare per diritto delle Genti: si aggirano altri circa quelle cose, cui si obbligano gli uomini, oltra il proprio natural dovere (*a*).

I Trattati di pace, di Commercio, di reciproca Ospitalità, che tra l' una parte, e l' altra stipulano alcuna fiata le Nazioni, sono del primo genere. Era necessità ne' primi tempi il convenire in simili cose tra essi i Popoli; lo che oggi ben rado succede.

Notai altrove (*b*), che l' empietà di rubare a' miseri Forestieri fu così ben mascherata nella mente di quasi tutte le Nazioni primitive, che senza punto rimordersi loro il cuore, ne giunsero infino a farne pompa, e mestiere. I Romani, che fra gli antichi furono cultissimi, pur ebbero il mal apposto costume di ridurre in vil servaggio quegli Stranieri, che nelle lor mani caduti fossero; come che nessuna inimicizia tra amendue

(a) V. il Barone di Puffendorf. *De jure Natur. & Gent. lib. VIII. Cap. X. §. 1. & seqq.*

(b) V. il Capitolo 1. di questo libro.

due le Parti interceduta vi fosse: anzi fu questa costumanza uno de' casi, in cui poscia avea luogo il diritto notissimo di *Postliminio*. Ecco le parole del Testo: *In Pace quoque Postliminium datum est: nam si cum Gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque fœdus amicitiæ caussa factum habemus; hi hostes quidem non sunt: quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit; & liber homo noster, ab eis captus, servus fit, & eorum. Idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. Hoc quoque igitur casu Postliminium datum est* (c).

L' altra sorta di Trattati, per cui si obbligano gli Uomini insieme in là di quello, che l' amorosa reciprocanza naturalmente richiederebbe, dividesi in due vaste Provincie: una abbraccia i Trattati *uguali*, l' altra i *disuguali*.

Sono uguali i Trattati, qualora le condizioni ugualmente vantaggiose sieno per entrambe le parti: e disuguali, qualora l' una delle due parti contraenti senta per mezzo del Trattato tutto il suo comodo, e l'al-

(c) *Digest. lib. XLIX. Tit. XV. De Captivis, & Postlimin. &c. Leg. V.* §. 2.

e l'altra il disvantaggio, ovvero l'una parte senta più vantaggio dell'altra.

Una guerra, che abbia recato, o che debba recare ugual danno ad ambe le Potenze guerreggianti, invita le parti nel mezzo, o nel fine della guerra medesima a patti uguali. Così a cagion d'esempio convengono l'una parte, e l'altra nella reciproca restituzion delle cose, degli ostaggi, de' prigionieri: nella reintegrazion de' possessi nella guerra perduti: nel rendimento de' Bottini; e di ogni altro in somma, che in vista della Pace potesse mai capire nella ugual reciprocanza de' Trattati.

Non così passa la cosa tral vinto, e 'l vincitore. Questi seguendo ognora la prosperità di sua buona ventura, non pensa nel trattar la pace, che al proprio interesse; ond' è, che i suoi patti son anzi tante leggi, che l' abbracciarle comunque è sempre pel vinto il miglior consiglio. Quindi i Trattati, che si fanno tra loro son sempre disuguali: e le condizioni di quelli irragionevoli, e svantaggiose per lo più debole.

Oltra il caso della guerra, vi sono ancora mille altri Trattati, i quali tutti non hanno in mira, che la unione, la corrispondenza, ed i maggiori vantaggi delle so-

società contraenti : e seguono altresì essi ognora la ragion mentovata della uguaglianza, e della ineguaglianza. In generale due Stati di forze uguali nel formare un Trattato qualunque seguiranno sempre, o quasi sempre la ragion di uguaglianza. Due Stati per lo contrario di forze disuguali seguiranno altresì quasi sempre la ragion d'ineguaglianza nel formare i Trattati, ancor che non v'abbia guerra tra loro.

La Sovranità delle rispettive Potenze contraenti nel primo caso rimane ognora illesa, nè punto macchiata dall'altrui potere. Nell'altro caso la Sovranità della Potenza inferiore perde talvolta di sua grandezza, e si rende come addetta alla Potenza più forte. Promisero i Cartaginesi per mezzo di un Trattato di punto non intrapprender guerra alcuna senza l'espresso consentimento del Popolo Romano. Ecco come in vigore di siffatto inegual Trattato la Sovranità Cartaginese restò dipendente, e in alcun modo annebbiata dalla Potenza Romana. La forza dunque relativa maggiore, o minore delle Potestà contraenti darà la misura de' gradi maggiori, o minori di uguaglianza, ovvero d'ineguaglianza d'attendersi nel formare i Trattati.

Mi si dimanderà forse da alcuno, chi

sia,

sia, che abbia legittima facoltà di far Trattati? Nessuno, fuor che il Principe, o le Persone dal Principe a tal effetto spezialmente destinate, ed investite dell' autorità Sovrana. Qualunque sia il Governo di uno Stato, Monarchico, Aristocratico, o Democratico, sempre a quegli, o a coloro, che rappresentano la volontà generale si appartiene cotesta Potestà.

Se per avventura accadesse, che un Condottiere di Eserciti, un Ambasciadore, un Magistrato, una Persona pubblica qualunque siesi, senza espressa facoltà della Potenza Sovrana, cui egli si trovasse soggetto, facesse una pubblica convenzione di tal sortà con un Sovrano, o con altri, che lo rappresentasse, di terreno straniero; l' atto di sua natura sarebbe nullo; nè potrebbesi altrimenti avvalorare, che per mezzo dell' espresso consenso del Signore di quegli, che prestò la sua fede. Un Trattato dunque sarà valido, qualora l' autorità delle Persone contraenti sia di sua natura legittima, o legittimata in appresso.

Se una Persona pubblica senza ordine del suo Sovrano stipulato avesse un Trattato, il quale poscia venuto d' altronde a risapersi dal Principe, questi non se ne inca-

caricasse punto, ma serbasse silenzio; l' autorità della Persona contraente s' intende per questo ella forse autorizzata, e legittimata dal Principe? Uopo è qui distinguere i Trattati semplici, ed assoluti, da' Trattati stipulati colla condizione di sortire il loro effetto, qualora venissero avvalorati dal ratizzo del Principe.

Un Trattato in tal guisa condizionato non può intendersi in alcun modo ratificato per mezzo del silenzio: l' espresso consenso del Principe è di necessità, ed è di essenza della condizione, la quale non potrebbe altrimenti dirsi adempiuta. Se poscia il Trattato sia semplice, ed assoluto; e allora il silenzio così solo nè tampoco è un argomento bastante, per inferirsi l'approvazione del Principe: è di mestieri, che al silenzio vadi altresì congiunta alcuna azione, da cui si possa ragionevolmente arguire il tacito consenso prestatosi dal Principe; nel qual caso il Trattato rimarrebbe convalidato, e legittimata eziandio l' autorità della Persona contraente. Le Persone, cui furono soliti valersi i Romani nel far questi pubblici Trattati, erano alcuni Sacerdoti nomati *Feciales*: e quegli destinato a prestare il giuramento in nome del Po-

polo veniva detto, *Pater Patratus* (*d*).

Rimangono finalmente svincolate due Potestà da' loro Trattati, qualora gli articoli, o sieno le condizioni del Trattato, dalla cui durata dovea misurarsi eziandio la durata del Trattato medesimo, fossero già spirate: o una delle due parti contraenti trasgredito avesse una delle condizioni del Trattato; nel qual caso l'altra parte rimane tosto libera, ed assoluta dal suo giuramento.

Quì è però da notare, che parlando a rigor di diritto, basta, che una delle due parti controvenga alla menoma delle condizioni del Trattato, perchè tutto il Trattato diventi nullo. Una Potenza, che abbia desiderio di rinnovare, per cagion di esempio, una guerra, che per mezzo di un Trattato siesi allo 'ntutto spenta, o differita, di leggieri si vale della menoma controvenzion del Trattato, che dall' altra parte si fosse per caso commessa; onde tosto ripigliar l' armi. Per la qual cosa sarà necessaria prudenza di un Principe, che fra le condizioni del Trattato, vi appon-

(d) *Pater Patratus ad jusjurandum patrandum, id-est sanciendum, fit, fœdus, multisque id verbis .... peragit. Tit. Liv. lib. I. Cap. XXIV. num. 6.*

ponga inalterabilmente la clausola salutare, che la violazione di uno degli Articoli di minor conseguenza non debba aversi per cagion bastante della scissura intera del Trattato.

Altri non pochi casi cadrebbero quì in concio da distinguersi, e più quistioni altresì potrebbonsi agitare intorno non meno alla stipulazione de' Trattati, che da chi, e con chi fossero da stipularsi; le quali addietro lascio; tra perchè la loro soluzione dipende incontanente da' principj assodati disopra; e perchè non pochi Pubblicisti le hanno a spiluzzico, e lodevolmente trattate.

CA-

CAPITOLO XI.

Della Confederazione.

COme molte famiglie insieme unite una Città compongono, così molte Città, unendosi tra loro, formano uno Stato, o una Città, che *Sistematica* vien detta. In questa unione ciascheduna Città associata resta indipendente dall' altra, e conserva la propria interior forma di Governo, soltanto unendo con vincolo di Confederazione le comuni forze, e le intenzioni, onde proccurar poscia, ed eseguire, quando la bisogna il richiedesse, i mezzi conducenti alla comune salute. Di queste alcune hanno un Capo comune: altre non lo hanno; e quelle, che lo hanno, o sono a lui interamente soggette, o lo sono in parte.

Possono due Città passare in dominio di Potestà comune in più maniere. La prima è quando una Città vince, e soggetta perfettamente l'altra, come furono un tempo soggiogati, e vinti i Regni di Macedonia, di Siria, e di Egitto dalla Potenza Roma-

na; ed allora la Città vinta si confonde colla vincitrice, di cui diventa parte, e Provincia obbediente, nè può dirsi Città separata, nè altrimenti a quella unita con sistema di Confederazione.

La seconda maniera è quando due Stati per Matrimonio, per Eredità, o per Elezione pervengono in potere di un sol Principe, ritenendo però ciascuno le sue leggi fondamentali, i suoi privilegj, i diritti, e la sua interior forma di Governo. Così uniti veggiamo i Regni di Castiglia e di Aragona, di Boemia e di Ungheria, di Danimarca, e di Norvegia, di Napoli e di Sicilia. Questi essendo l'un dall' altro perfettamente diversi di leggi, d'interessi, di diritti, altro non hanno di comune tra loro, se non se la Persona di un solo Re, che nell' uno Stato rappresenta una Persona da quella diversa, che rappresenta nell' altro.

La terza maniera è quando due Città, o Regni, non pervengono casualmente così sotto il Governo di un sol Capo, ma bensì con espressa, e solenne Confederazione si uniscono insieme in società sotto un Capo comune, unendo in tal guisa le forze, e le volontà a comune difesa; per modo che quantunque restino in

se

se due Stati, o Città separate, vestono non per tanto con questo vincolo di unione un' apparenza di un solo Corpo, o di una sola Città, per tal effetto detta Sistematica, come son per lo appunto l' Inghilterra e la Scozia, la Polonia e la Lituania.

Altre Città vivono in sistema di unione, ed hanno un Capo comune, al quale per altro non son esse totalmente soggette. Elleno qualche autorità solamente gli conferiscono per convocare i loro Deputati alle Diete, per sedare le differenze, che per avventura nascessero, o per eseguire le cose deliberate con comune consenso. Non ha però egli potestà sulle Città particolari, le quali vivono libere affatto, e indipendenti, rimanendo soltanto unite con vincolo così tenace di Confederazione, che a chi ben non le considera, o che ne ignori la forma, sembrano essere una sola Repubblica. Città sistematiche in questa forma confederate si furono un tempo fra' Greci gli Achei, ed oggi fra noi le sette Provincie unite del Paese Basso, che volgarmente chiamiamo Olanda, le quali un Capo, e Governatore comune eleggono in lor linguaggio detto *Stadtholter*. Così pure la Repubblica del Paese di Vallays formata di molte Comunità indipendenti l' una dall'

altra, ma unite ſotto un Capo comune, ch' è il Veſcovo di Syon, il quale vien eletto Conte, o ſia Governatore della unione co' voti del Capitolo di Syon, e di ſette Comunità del Paeſe.

Le Città poſcia ſiſtematicamente confederate, ma che non riconoſcono verun Capo comune, ſono quelle, che fra se formarono una tal' ſocietà, per cui ſebbene ciaſcuna reſti libera, e indipendente dall' altra; ſolamente però può eſercitare in se ſteſſa quegli atti d' imperio, che non hanno punto relazione all' intereſſe dell' altre, come per eſempio ſarebbe il far leggi, e Magiſtrati, imporre tributi, e peſi a' proprj Cittadini: neſſuna però di eſſe può ſenza il comune conſenſo delle altre Città Confederate quegli atti eſercitare, che intereſſar poſſono l' intera unione, come ſarebbe per eſempio far Guerra, Pace, Alleanze. In cotal guiſa con queſta religioſa comunion di conſenſo, ſenza il quale ciaſcheduna Città da se non può deliberare, nè eſercitar poteſtà in quelle coſe, che ne' patti della unione al comune decreto furono riſerbate, formano una ſpecie di Corpo Politico, e di Repubblica Siſtematica, come per lo appunto veggiamo a' noſtri tempi eſſere le Confederazioni fra le Comunità degli Sviz-

ze-

zeri, e fra quelle de' Grigioni.

Per questa, e non altra ragione addiviene, che nelle Repubbliche Sistematiche, ove non v'abbia Capo comune, o se mai v'abbia, non sieno espressamente a lui soggette, sia necessario, che ciascheduna Città unita mandi i proprj Deputati ne' tempi, e ne' luoghi determinati a formare un Collegio, e Consiglio, o perpetuo, o temporale, in cui discussi vengano, e deliberati gli affari concernenti alla comune salute con voto di ciascun Deputato, il quale lo regola giusta le istruzioni ricevute dalla sua Città, che rappresenta. Tal nella Grecia èra il Senato degli Anfizioni, e quello della Union degli Achei. Tale oggi è nell' Haia il Consiglio degli Stati Generali delle Sette Provincie unite; ed in Bada la Dieta della Lega Elvetica.

Ecco dunque come per mezzo de' Trattati, e delle Confederazioni venga a rimettersi uno Stato nel suo primo equilibrio; e vengano altresì due, o più Stati, o ad equilibrarsi insieme, o ad equilibrar la forza di quegli Stati, che possono ad essi far guerra. Quell'armonìa, quell'unanime volere, che tanto in ogni Stato si desidera, donde addiviene la felicità de' Cittadini; per mezzo de' trattati, e delle Con-

federazioni viene ad estendersi anche all'infuori del proprio Stato, e si aumenta la felicità de' Cittadini medesimi in proporzione degli scambievoli aiuti, delle reciprocanze, e in una parola de' beneficj, che ad essi vicendevolmente ne risultano. In fine la stessa comunion de' costumi, dell' opere, delle intenzioni, che cogli stabilimenti generali anche bel bello s' introducono fra loro, fa sì, che le Città insieme confederate operino con tal ordine, e sistema, che un sol corpo in apparenza rassembrino, di cui più è da temersi, che se in realtà tali fossero.

CA-

CAPITOLO XII.

Conchiusione dell' Opera.

PIù cose succederebbero quì a dire, intorno a cui sarebbe mestieri, ch' io, scorrendole a mano a mano, tenessi lungo proposito. I diritti, e i doveri della Maestà, tuttochè di essi quà, e là sparsamente alcuna cosa siesene detta, pur richiederebbero un assai più distinto esame. Tutte le funzioni dello Stato, riguardanti i pesi, e le cariche politiche, o militari: i limiti, da' quali vengano circoscritti i loro particolari diritti: non che la estensione de' lor proprj doveri; meritato avrebbero, ch' io ne avessi formato a parte un trattato. I Commercj, l' utile, che ne percepisce lo Stato; i mezzi almeno generali, come ingrandirgli: la Guerra, la Pace: e cento altre materie di non lieve rimarco cadrebbero in concio l' una dopo l' altra a doversene far parola. Ma lasciando star da parte, che alla debole mia vista penetrar si oltre non sarebbe mai stato conceduto, e ch' ella anzi sarebbesi tra co-

se sì profonde certamente smarrita; non potea punto competere al circoscritto assunto di una semplice INTRODUZIONE, un così alto impegno. Basti a me dunque, ch' io (se pur riuscito non vi sia giusta i miei voti) tentato abbia almeno di spianar la via, e costruir la base della Umanità, e dello Stato Civile, su cui potersi indi agevolmente spaziare qualche se non superbo, almeno non deforme edificio.

Quel tripartito *Amore*, che penetra i cuori umani, da cui l' Uom saggio fa derivare ogni sua legge, e lo stato di Natura abbandona, e si assoggetta al Governo Civile, e da barbaro divien culto, e da feroce umano; io dimostrai, come il più saldo fondamento della Scienza Politica. A questo punto rivolsi le mie mire, allora quando il giusto dall' utile distinsi, e l' utile dalla ragion di Stato, o sia da' mezzi da tenersi ne' varj Stati, perchè l' effetto dell' amore, o vogliam dire il comun bene de' Cittadini sempre mai si ottenesse. Quindi volli il Principe sì minuto analista, e scrutinatore del fondo del suo Popolo, onde le sue leggi non mai scompagnate andassero dall' amore dovuto a suoi soggetti; tal che nascesse nel Suddito il ragionevole solletico alla dovuta obbedien-

za

za, e la reciprocanza nell' amore. E perchè i Sudditi medesimi toccassero con mani da quai limpidi rivi nello stato Civile derivasse scaturigine sì tersa, e sì soave de' loro doveri verso il proprio Principe; cercai di dimostrare, come l' autorità Sovrana, che risiede nella Persona Morale dal Popolo a governare eletta, immediatamente venga da Dio; il che feci peraltro con argomenti negativi, riserbato avendomi a miglior uopo il dimostrarlo a maggior evidenza. Così cercai inoltre di dimostrare qual contratto tral Principe, e 'l Suddito preceduto vi fosse. E come in fine per lo stesso principio dell' Amore si sovvenissero gli Uomini di diverse Città, somministrandosi le forze, gli aiuti a vicenda, ed ogni altro, che alla comune felicità conducesse.

Oh Santo Amore, altissima Virtù, fuoco increato, che dai leggi sì belle all' Universo, per cui ridono i prati, verdeggia Aprile, risplende il Firmamento, tutto spira vaghezza, l' Uomo onora il suo Dio, e lo distingue: che delle cose create equilibri, e misuri i moti, e gli andamenti; sicchè nulla senza di te sarebbe: che attraendo il tutto ad un sol punto, con alta costanza, e reciproche forze tanti impercet-

ti-

tibili sistemi Planetarj nelle immense lor orbite reggi , ed aggiri : che soavemente inviti l'anime grandi al bene e rettamente operare ; governa pur tu gli Stati ; tu consiglia , ed accendi il cuor de' Popoli , sicchè amino se stessi , i Concittadini , il Principe ; e ne' Monarchi là ti rinserra , ove lo Spirito ha la sua sede , e fa sì , che cogli acuti tuoi strali ogni momento si scuota il lor magnanimo cuore a imprese degne di lor grandezza , e si metta all' esercizio di quelle virtù , di cui per alto divino misterio sogliono essi , nostro pro , esser sempre dotati .

IL FINE.

S.R.M.

S. R. M.

SIGNORE.

I Fratelli Raimondi pubblici Stampatori di questa fedelissima Città, umilmente rappresentano alla M. V., come desiderano dare alle stampe un' Opera nuova intitolata *Introduzione Filosofica a' Diritti Naturale e Pubblico*. Supplicano pertanto la M. V. a volersi degnare di commetterne la revisione a chi le parerà, e lo avranno a grazia, ut Deus.

Adm. Rev. D. D. Nicolaus Ignarra in hac Regia Studiorum Universitate Professor revideat, & in scriptis referat. Datum Neapoli die 10. *Julii* 1772.

NICOLAUS EPISC. PUT.

S. R. M.

L*Ibellum inscriptum* Introduzione Filosofica a' Diritti Naturale e Pubblico, *qua potui, diligentia perlegi. Quo in opu-*

scu-

ſculo, ſi nihil aliud, conatus quidem certe auctoris commendandus eſt; qui univerſam pæne philoſophiam, & præſtantiſſimam divini, humanique juris ſcientiam paucis complecti, pariterque explicate tradere, adniſus eſt. In Regia vero Majeſtate vindicanda cum copioſus, & prolixus exſtiterit, atque eam pro virili propugnarit; ſe dignum ſane præſtitit, cui prodire foras, ſeque typis publicare poſtulanti, Regius detur commeatus. Neapoli IV. Idus Octobr. 1772.

Nicolaus Ignarra.

Die 20. *menſis Octobris* 1772.

Viſo reſcripto Suæ Regalis Majeſtatis ſub die 5. *currentis menſis, & anni, ac relatione Reverendi Nicolai Ignarra, de commiſſione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majeſtatis.*

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inſerta forma præſentis ſupplicis libelli, ac approbationis dicti Rever. Reviſo-

ſoris: verum in publicatione ſervetur Regia Pragmatica, hoc ſuum.

GAETA. VARGAS MACCIUCCA.

Vidit Fiſcus Regalis Coronæ.

Reg. Fol.

Athanaſius.

Carulli.

Ill. Marchio Citus Præſ. S. R. C. & ceteri Ill. Aul. Præfecti tempore ſubſcriptionis impediti.

Ad-

Adm. Rev. D. D. Salvator Rugerius S. Th. P. & Aulæ Archiep. Lector Philoſophiæ revideat, & in ſcriptis referat. Datum die 16. Novembris 1771.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

EMINENTISS. PRINCEPS.

UT Em. Tuæ mandatis facerem ſatis, ea, qua par eſt, attentione non ſine animi mei voluptate legi librum, cui titulus Introduzione Filoſofica a' Diritti Naturale e Pubblico: *& minime vulgarem Auctoris eruditionem admiratus ſum, qui licet vix adoleſcentiam exceſſerit, penitioris tamen Philoſophiæ ſtudiis ſubactum præſefert ingenium. Hominem enim quocumque in ſtatu verſetur ſive naturæ, ſive ſocietatis contemplatus, amorem, quo veluti quodam vinculo inter ſe homines colligantur, officiorum omnium fontem eſſe docet; adeo quidem, ut inde totius generis humani, ac potiſſimum civilis ſocietatis conſpirans ille conſenſus proficiſcatur. Tum diligenti oculo cujuſque Gentis indolem, ingenium, mores rimatus ea exhibet, quæ ſibi ad intuendum proponant oportet legum latores, ut illæ ad publicam utilitatem conducant.*

cant. Tandem supremæ Potestatis imperium æqua lance pensitans, illud Deum auctorem, institutorem, ac vindicem habere suadet. Quæ quidem omnia cum eo respiciant, ut tum singulorum hominum, tum civium, tum summorum imperantium, tum denique totius societatis bono, ac tranquillitati prospiciatur, non abs re erit, si publica luce liber donetur; præsertim cum nihil ille præseferat, quod Catholicis dogmatibus, aut morum honestati adversetur. Neapoli IV. Kal. Octobr. 1772.

Em. Tuæ

Addictiss. atque Obsequentiss.
Salvator Rogerius.

